

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE QUARTA n. 4 del 22-01-2025

Supplemento n. 23

mercoledì, 22 gennaio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	15
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	16
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 9 gennaio 2025, n. 243 - certificato il 10 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e DP.G.R. 60/R/2016. Conces- sione per scarico di acque reflue domestiche nel fosso Noceto, località Case Noceto, nel Comune di Cantagallo (PO). Pratica 4908 (pratica SIDIT n. 5382/2024).	16
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 9 gennaio 2025, n. 244 - certificato il 10 gennaio 2025 R.D. n. 523/1904 - D.P.G.R. n. 42/R/2018 - D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 4132/2023 Procedimento n. 10648/2024. Subentro nella titolarità di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per attraversamento sotterraneo del Fosso Solaiola (BV9149) con nuovo elettrodotto nel Comune di Cascina (PI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A.	25
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 9 gennaio 2025, n. 246 - certificato il 10 gennaio 2025 Pratica SiDIT N. 5488/2024 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso civile da un pozzo in Via di Ripa d'Orcia nel comune di San Quirico d'Orcia (SI).	36
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 9 gennaio 2025, n. 248 - certificato il 10 gennaio 2025 R.D. n. 523/1904 - D.P.G.R. n. 42/R/2018 - D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 7465/2023 Procedimento n. 10651/2024. Subentro nella titolarità di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per attraversamento sotterraneo del- l'Antifossetto (2) (BV9887) con nuovo elettrodotto nel Comune di Crespina Lorenzana (PI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A.	40

DECRETO 9 gennaio 2025, n. 254 - certificato il 10 gennaio 2025 R.D. n. 523/1904 - D.P.G.R. n. 42/R/2018 - D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 4121/2023 Procedimento n. 10649/2024. Subentro nella titolarità di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per attraversamento sotterraneo del Torrente Crespina (BV9759) con nuovo elettrodotto nel Comune di Crespina - Lorenzana (PI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A.	51
DECRETO 9 gennaio 2025, n. 257 - certificato il 10 gennaio 2025 L.R.80/2015 e R.D. 523/1904 - Pratica Sidit 7843/2024. Concessione per occupazione di porzioni di aree demaniali di pertinenza del Canale Emissario del Bientina (BV8334) e contestuale autorizzazione idraulica per realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento tra Loc. Pardossi nel Comune di Pontedera (PI) e Fornacette nel Comune di Calcinaia (PI). Richiedente: Comune di Calcinaia.	62
DECRETO 9 gennaio 2025, n. 258 - certificato il 10 gennaio 2025 R.D. n. 523/1904 - D.P.G.R. n. 42/R/2018 - D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 855/2024 Procedimento n. 10691/2024. Subentro nella titolarità della concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di elettrodotto MT interrato sottostrada, con attraversamento in subalveo del corso d'acqua Rio Cerri BV205525 tratto tombato, e tratto di parallelismo in sede stradale al medesimo corso d'acqua, entrambi in Via Lungovalle, con n. 2 attraversamenti in staffaggio a ponti esistenti, al corso d'acqua Canale Usciana BV5875, ed al corso d'acqua Antifosso Usciana BV5843, entrambi in Via del Bosco, nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A.	71
DECRETO 9 gennaio 2025, n. 263 - certificato il 10 gennaio 2025 R.D. n. 523/1904, L.R. n. 80/2015 e D.P.G.R.T. n. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 7794/2024. Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la costruzione ed esercizio di nuovi elettrodotti in cavo sotterraneo MT a 15kV, da realizzarsi tra Via della Ferriera e Via del Buono, nel Comune di Portoferraio (LI). (pratica e-distribuzione n. 2661772). Richiedente: e-distribuzione S.p.A.	83
DECRETO 9 gennaio 2025, n. 268 - certificato il 10 gennaio 2025 R.D. n. 523/1904 - D.P.G.R. n. 42/R/2018 - D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 9394/2023 Procedimento n. 10647/2024. Subentro nella titolarità di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per attraversamento aereo del Fosso Nugolaio (BV8822) con nuovo elettrodotto MT 15 kV nel Comune di Cascina (PI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A.	93

DECRETO 9 gennaio 2025, n. 271 - certificato il 10 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. n. 60/R/2016. Chiusura del procedimento ed archiviazione pratica n. 4550, SIDIT n.4119/2023, procedimento 5812/2023 relativa al rilascio della concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupate da un attraversamento sul fosso identificato con il codice TN28705, nella frazione di Ronchi, nel comune di Massa (MS). 	104
DECRETO 9 gennaio 2025, n. 281 - certificato il 10 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 4831, pratica SIDIT n. 454/2024. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del corso d'acqua identificato con il codice TN19355, occupate da un attraversamento con guado a raso, di servizio al sito estrattivo "Carcaraia b/Arabescato", in località Carcaraia nel Comune di Vagli di Sotto (LU). 	108
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 10 gennaio 2025, n. 282 - certificato il 10 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Rinnovo Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Tevere, in loc. Campezzone del Comune di Sansepolcro (AR) Pratica SiDIT 3978/2019 - proc. 11441/2024. 	114
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 9 gennaio 2025, n. 286 - certificato il 10 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 4185, pratica SIDIT n. 79912/2020, procedimento n. 11725/2024. Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupata da un attraversamento sul corso d'acqua identificato con il codice BV5757, nel comune di San Giuliano Terme (PI). 	119
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 11 gennaio 2025, n. 300 - certificato il 13 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento staffato su ponte sul torrente Brana e in soletta stradale al corso d'acqua MV50491, lungo via stazione di Valdibrana, località Villanova, nel Comune di Pistoia (PT). Pratica 5027 (pratica SIDIT 7401/2024). 	125
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

DECRETO 10 gennaio 2025, n. 305 - certificato il 13 gennaio 2025 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 184092/2020 C.L. n. VER 612).	134
DECRETO 10 gennaio 2025, n. 322 - certificato il 13 gennaio 2025 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 181437/2020 C.L. n. VER 4852).	139
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 13 gennaio 2025, n. 341 - certificato il 13 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniale di vari corsi d'acqua per la ricostruzione di un elettrodotto MT aereo a 15 Kv con sostituzione sostegni, da realizzarsi in varie località del Comune di Cavriglia (AR) e del Comune di Montevarchi (AR) - Pratica SiDIT n: 5465/2024 - Procedimento: 7595/2024.	145
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 10 gennaio 2025, n. 343 - certificato il 13 gennaio 2025 Pratica SIDIT n. 1822/2021. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Ricerca e concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel Comune di Pienza (SI), per uso agricolo, decreto di concessione.	153
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 11 gennaio 2025, n. 350 - certificato il 13 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento staffato su ponte sul torrente Ombrone, in via Nuova Villa di Piteccio, nel Comune di Pistoia (PT). Pratica 4999 (pratica SiDIT 6203/2024).	157
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 10 gennaio 2025, n. 351 - certificato il 13 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 7269/2024 - Proc. n. 9953/2024; Cod. loc. n. 2622 O.I. - Concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo (tip. 11), con una condotta idrica, dell'affluente (TS23337) del Fosso Riguzzo, in adiacenza alla "S.P. n.14 per Torrenieri", nel Comune di Montalcino (SI). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.	166
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	

DECRETO 11 gennaio 2025, n. 371 - certificato il 13 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per attraversamento e scarico nel fosso di Maceratolo ed esecuzione di lavori relativi alla sostituzione dell'attraversamento, all'adeguamento dello scarico esistente e alla sistemazione di versante per la parte interferente con la fascia di rispetto a di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda in destra idrografica, località Maceratolo, nel Comune di Vernio (PO). Pratica 4851 (pratica SIDIT 10302/2023).	176
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 13 gennaio 2025, n. 378 - certificato il 13 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Rinnovo concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Parcia, in loc. San'Albino del Comune di Montepulciano per mantenimento di una passerella ed attraversamento con tubazione esistente. Pratica SiDIT 3957/2022.	186
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 13 gennaio 2025, n. 394 - certificato il 14 gennaio 2025 R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - variante sostanziale alla concessione di utilizzazione acqua pubblica superficiale derivata dal Torrente Lima in loc. La Lima nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) ad uso idroelettrico e di occupazione aree demaniali, prat. Sidit n. 158979/2020 C.L. 750 PT.	190
DECRETO 13 gennaio 2025, n. 402 - certificato il 14 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n. 4792, SIDIT n. 6553/2024, procedimento n. 8844/2024. Concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verranno occupate da un elettrodotto BT, in attraversamento sotterraneo del corso d'acqua senza nome (TN34338), nella frazione di Capezzano Pianore nel Comune di Camaiore (LU).	196
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 13 gennaio 2025, n. 403 - certificato il 14 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 7852/2024 (Proc. n. 10852/2024) - Concessione di area demaniale di mq 85 per uso strumentale (tip. 2.4), al fine di apporre una copertura amovibile e stagionale sulla foce del fosso Val Querceta (TC15684), situata nel comune di Follonica (GR). Concessionario: Nettuno S.R.L.	203
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

DECRETO 13 gennaio 2025, n. 414 - certificato il 14 gennaio 2025 R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - Presa d'atto della Relazione di Regolare Esecuzione dei Lavori e taratura degli strumenti di misura, approvazione del Verbale di sopralluogo per la variante non sostanziale della concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico dal Torrente Bagnone in località Arbione del Comune di Bagnone (MS), pratica Sidit 163/2020 (codice locale DC60/8-13).	213
DECRETO 13 gennaio 2025, n. 417 - certificato il 14 gennaio 2025 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotter- ranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca (LU) ad uso potabile e civile, (prat. Sidit n. 192/2024).	217
DECRETO 13 gennaio 2025, n. 429 - certificato il 14 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n. 4865, SIDIT n. 7280/2024, procedimento n.9968/2024. Concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verranno occupate da un elettrodotto a BT, in attraversamento del fosso la Fossa (TN19576), nel Co- mune di Castelnuovo di Garfagnana (LU).	222
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 13 gennaio 2025, n. 433 - certificato il 14 gennaio 2025 Pratica SIDIT n. 4844/2022 - Proc. 6739/2022. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Domanda di Concessione derivazione di acqua pub- blica dal Fiume Ombrone in Loc. Marrucheti nel Comune di Campagnatico (GR), per uso agricolo. Società Lenagricola s.r.l.	229
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 13 gennaio 2025, n. 437 - certificato il 14 gennaio 2025 RD 523/1904, LR 41/2018. Pratica idraulica n. 3248, prati- ca Sidit n. 1999/2022. Proroga della concessione di un'area, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso della Verdichiara (TN437707), nel bacino estrattivo di Torano, nel Comune di Carrara (MS), utilizzata per asportare detrito dal ravaneto e rilasciata con decreto n.10115 del 25/05/2022.	234
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore DECRETO 14 gennaio 2025, n. 455 - certificato il 14 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione di por- zione di area demaniale dei corsi d'acqua AV14772, Torrente Ascione (AV14631) e Borro di Pozzo Vecchio (AV14624) nel Comune di Terranuova Bracciolini per la ricostruzione in ca- vo aereo/interrato e l'esercizio di elettrodotti esistenti a Media Tensione 15kV. Pratica SiDIT n. 6871/2024 - Procedimento: 9388/2024.	237

DECRETO 14 gennaio 2025, n. 457 - certificato il 14 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di alveo del torrente Acerreta (Id. MV2265), in Comune di Marradi (FI), per ponte carrabile esistente situato al km 9+500 della S.P. 20 "Modiglianese" e per opere temporanee di cantiere. Pratica SiDIT 2390/2024.	244
DECRETO 14 gennaio 2025, n. 471 - certificato il 14 gennaio 2025 R.D. 11/12/1933 n. 1775 Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 7207/2024; Pratica n. 5191/2024 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Rignano sull'Arno, località Meleto.	253
DECRETO 14 gennaio 2025, n. 478 - certificato il 14 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Ragnaia (6) AV9282, in loc. Pino nel Comune di Castelfranco Piandiscò per l'attraversamento superiore con elettrodotto a 0,4KV BT esistente. Pratica SiDIT 6972/2024 - Procedimento n. 9940/2024.	257
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 13 gennaio 2025, n. 479 - certificato il 14 gennaio 2025 R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - concessione utilizzazione acqua pubblica nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata - Tarnone, derivata mediante il couso dellopera di presa, delle tubazioni e dei serbatoi di accumulo, ad uso promiscuo: produzione beni e servizi e civile; concessione occupazione di aree demaniali relativamente ad 1 parallelismo in subalveo, 2 attraversamenti aerei (prat. Sidit n. 9966/2023 C.L. n. PC 1502/23-282).	263
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 14 gennaio 2025, n. 485 - certificato il 14 gennaio 2025 Pratica SIDIT 105412/2020 (ex 6038/2010) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione preferenziale di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Casotto Pescatori nel Comune di Grosseto (GR), individuato catastalmente al Foglio 83 particella 265, per uso agricolo.	269
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore DECRETO 14 gennaio 2025, n. 489 - certificato il 14 gennaio 2025 R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 7444/2024; Pratica n. 5354/2024 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Rignano sull'Arno, località Meleto.	274

DECRETO 14 gennaio 2025, n. 495 - certificato il 15 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro Farnibona, in loc. Farnibona del Comune di Terranuova Bracciolini per la realizzazione scarico acque reflue domestiche e meteoriche. Pratica SiDIT 8103/2024 - Procedimento: 11275/2024.	278
DECRETO 14 gennaio 2025, n. 496 - certificato il 15 gennaio 2025 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 7150/2024- 4078/2022. Variante sostanziale alla Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI e CIVILE nel Comune di Fucecchio, Località PONTE A CAPPIANO.	286
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 14 gennaio 2025, n. 523 - certificato il 15 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 99/2018 (Proc. n. 4725/2024) - Concessio- ne di area demaniale di 850 mq, situata lungo le pertinenze del fosso Padulino (TS67798), in località Rispecchia nel comune di Grosseto (GR), per uso coltura cerealicola e foraggera (tip. 2.1).	291
DECRETO 15 gennaio 2025, n. 536 - certificato il 15 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 6088/2024 (Proc. n. 8277/2024) - Concessio- ne di area del demanio idrico di complessivi mq 14.132, situa- ta lungo le pertinenze del fosso Diversivo (TS58135-TS58706- TS58857), in località Barbaruta nel comune di Grosseto (GR), per uso agricolo (tip. 2.1).	299
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 15 gennaio 2025, n. 565 - certificato il 15 gennaio 2025 Pratica Sidit n. 73602/2020. Procedimento n. 1869/2024. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Livorno (LI). Pozzo n. 6223. Richiedente: Automobile Club Livorno.	307
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 15 gennaio 2025, n. 566 - certificato il 15 gennaio 2025 R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubi- cato in Comune di Monterchi (AR), Località Molino di Gam- bazzo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedi- mento/Pratica SiDIT n. 10496/2024-7611/2024 (Codice locale n. CSA2024_00055).	312
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 568 - certificato il 15 gennaio 2025 R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1, legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona e la Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14 c.1 L n. 241/1990, relativa all'istanza di variante non sostanziale alla concessione di derivazione acqua dal Torrente Diana nel Comune di Bagni di Lucca (LU) (pratica Sidit n. 193827/2020 C.L. n. 5507). 	316
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore DECRETO 15 gennaio 2025, n. 574 - certificato il 15 gennaio 2025 R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Cortona (AR), Località Cegliolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 11284/2024-38074/2020 (Codice locale n. CSA2024_00062). 	320
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 15 gennaio 2025, n. 579 - certificato il 16 gennaio 2025 R.D. n. 1775/33 - Conclusione positiva della conferenza di servizi istruttoria art.14, comma 1, Legge 241/1990 e conferenza dei servizi decisoria art.14, comma 2 legge 241/90, in modalità asincrona semplificata, riguardante listanza di rinnovo della concessione di derivazione acque sotterranee ad uso civile (abbattimento delle polveri) per un volume complessivo di 1.260,0 mc/anno, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Carrara (MS) in Viale D. Zaccagna n. 25, pratica Sidit n. 408672/2020 C.L. n. PC 732/23-144. 	324
DECRETO 15 gennaio 2025, n. 580 - certificato il 16 gennaio 2025 R.D. n. 1775/33 - Conclusione positiva della conferenza di servizi istruttoria art.14, comma 1, Legge 241/1990 e conferenza dei servizi decisoria art.14, comma 2 legge 241/90, in modalità asincrona semplificata, per il rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso civile (alimentazione dell'impianto antincendio) mediante pozzo ubicato nel campeggio Massa Marina Camping, nel Comune di Massa (MS), pratica Sidit n. 6520/2024 C.L. n. PC 1545/36-245. 	328
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore DECRETO 15 gennaio 2025, n. 581 - certificato il 16 gennaio 2025 MODIFICA del decreto dirigenziale n. 21957 del 02/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1467/2024. Procedimento n. 2404/2024. Codice locale LI2474. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.. 	332

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 582 - certificato il 16 gennaio 2025
MODIFICA del decreto dirigenziale n. 22042 del 02/10/2024
ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1435/2024. Procedimento n.
2372/2024. Codice locale LI11112. GCVI-Acque. Concessione
di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del
Comune di CECINA (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.". 335

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 600 - certificato il 16 gennaio 2025
Pratica SIDIT 9457/2023, Procedimento 11584/2023. "GCVI -
Acque". Concessione di derivazione acque pubbliche sotterra-
nee nel Comune di Cecina (LI). 338

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 605 - certificato il 16 gennaio 2025
Pratica SIDIT n.1869/2020, procedimento n. 10925/2024 -
GCVI-ACQUE - T.U. n. 1775 del 01/12/1933. Voltura di
concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Co-
mune di Castagneto Carducci, ai sensi del c. 4 dell'art. 74 del
d.p.g.r.t. n. 61/R/2016. 343

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 606 - certificato il 16 gennaio 2025
MODIFICA del decreto dirigenziale n. 21941 del 02/10/2024
ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1433/2024. Procedimento n.
2370/2024. Codice locale LI9164. GCVI-Acque. Concessio-
ne di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio
del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI). Richiedente:
A.S.A S.p.A.". 348

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 607 - certificato il 16 gennaio 2025
MODIFICA del decreto dirigenziale n. 22344 del 07/10/2024
ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1462/2024. Procedimento n.
2399/2024. Codice locale LI11347. GCVI-Acque. Concessio-
ne di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio
del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI). Richiedente:
A.S.A S.p.A.". 351

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Superiore

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 608 - certificato il 16 gennaio 2025
R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di
derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato
in Comune di Lucignano (AR), Via Mario Luzi. Approvazione
del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n.
11068/2024-41587/2020 (Codice locale n. CSA2024_00060). 354

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 609 - certificato il 16 gennaio 2025

RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Salvini (AV44060), in loc. Vaggio del Comune di Reggello per l'esecuzione di un attraversamento interrato BT - Pratica ENEL 60085260 - EDIS80122003 MM. Pratica SiDIT 6823/2024.

. 358

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 611 - certificato il 16 gennaio 2025

MODIFICA del decreto dirigenziale n. 21968 del 02/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1424/2024. Procedimento n. 2361/2024. Codice locale LI8830. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.".

. 364

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 615 - certificato il 16 gennaio 2025

MODIFICA del decreto dirigenziale n. 22055 del 02/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1461/2024. Procedimento n. 2398/2024. Codice locale LI11105. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.".

. 367

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 616 - certificato il 16 gennaio 2025

MODIFICA del decreto dirigenziale n. 23379 del 21/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1419/2024. Procedimento n. 2356/2024. Codice locale LI21010. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.".

. 370

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 624 - certificato il 16 gennaio 2025

Pratica SIDIT 62803/2020, Procedimento 1841/2024, Pozzo ID. 6525. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci (LI).

. 373

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 627 - certificato il 16 gennaio 2025

Pratica SIDIT n.74650/2020, procedimento n. 10926/2024 (Pozzo ID. 13780) - GCVI-ACQUE - T.U. n. 1775 del 01/12/1933. Voltura di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci, ai sensi del c. 4 dell'art. 74 del d.p.g.r.t. n. 61/R/2016.

. 378

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 629 - certificato il 16 gennaio 2025 MODIFICA del decreto dirigenziale n. 22079 del 02/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1438/2024. Procedimento n. 2375/2024. Codice locale LI11119. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CECINA (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.".	383
DECRETO 15 gennaio 2025, n. 638 - certificato il 16 gennaio 2025 MODIFICA del decreto dirigenziale n. 22006 del 02/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1469/2024. Procedimento n. 2406/2024. Codice locale LI8855. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A..	386
DECRETO 15 gennaio 2025, n. 639 - certificato il 16 gennaio 2025 Modifica del decreto dirigenziale n. 22281 del 02/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1453/2024. Procedimento n. 2390/2024. Codice locale LI10695. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di BIBBONA (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.".	390
DECRETO 15 gennaio 2025, n. 640 - certificato il 16 gennaio 2025 MODIFICA del decreto dirigenziale n. 22343 del 07/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1416/2024. Procedimento n. 2353/2024. Codice locale LI11126. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CECINA (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.".	393
DECRETO 15 gennaio 2025, n. 641 - certificato il 16 gennaio 2025 Modifica del decreto dirigenziale n. 23359 del 21/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1478/2024. Procedimento n. 2415/2024. Codice locale LI21003. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.".	396
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 15 gennaio 2025, n. 644 - certificato il 16 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Pratica E-Dis 60475530 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV45685, in loc. Bellavista del Comune di Poggibonsi per l'esecuzione di attraversamento in subalveo con elettrodotto BT. Pratica SiDIT 7409/2024.	399

DECRETO 15 gennaio 2025, n. 648 - certificato il 16 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV9989, in loc. Golfonaia del Comune di Figline e Incisa Valdarno per il rifacimento di uno scarico di acque reflue domestiche depurate, degrassatore e della fossa biologica. Pratica SiDIT 8381/2024.	405
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 16 gennaio 2025, n. 689 - certificato il 16 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 9104/2019 (Proc. n. 4054/2024 - Codice locale n. 582 O.I.) - Rinnovo della concessione demaniale per un attraversamento interrato con collettore fognario del torrente Arbia (TS7181), situato in Loc. Taverne d'Arbia, a confine tra i comuni di Asciano e Siena. Concessionario: Comune di Asciano.	412

SEZIONE I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 243 - Data adozione: 09/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e DP.G.R. 60/R/2016. Concessione per scarico di acque reflue domestiche nel fosso Noceto, località Case Noceto, nel Comune di Cantagallo (PO). Pratica 4908 (pratica SIDIT n. 5382/2024)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000183

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 25/2024, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”, e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata tramite portale SIDIT dal richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A del presente atto, avente ad oggetto “Richiesta di utilizzazione di suolo demaniale per lo scarico di acque reflue domestiche opportunamente trattate”, relativa alla realizzazione di uno scarico di acque reflue e piovane nel fosso Noceto provenienti dalla civile abitazione presso Case Noceto, nel Comune di Cantagallo (PO), acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 449145 del 11/08/2024 e integrata con prot. n. 537882 del 14/10/2024 a seguito di richiesta di integrazioni trasmessa con prot. n. 496333 del 17/09/2024;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento tramite portale IRIS di Euro 75,00 con bonifico id ISS0002042 del 05/08/2024, e di una marca da bollo cartacea da Euro 16,00 id 01231080904209 del 06/08/2024 e che lo stesso ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024, il cui nominativo è indicato nell’allegato A unitamente al nome dell’istruttore della pratica;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 4908 (pratica SIDIT n. 5382/2024, procedimento SIDIT n. 7479/2024);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio a firma del tecnico incaricato, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A al presente atto:

- relazione tecnica (integrazione);
- relazione geologica;
- tavola con pianta e sezione dello stato di progetto dello scarico e documentazione fotografica (integrazione);

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di uno scarico di acque reflue domestiche e piovane dotato di clapet, che confluirà le acque nel fosso Noceto, con rivestimento di sponda costituito da massi con diametro medio equivalente = 90 cm;

DATO ATTO che la tubazione avrà diametro 160 mm e che la portata massima scaricabile sarà di circa 1.5 litri/secondo, di cui 1,48 litri/secondo dalla raccolta delle acque piovane del tetto e 0,014 litri/secondo dall'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche della civile abitazione;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il fosso Noceto, nel tratto censito con codice MV17808, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 25/2024;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale in prossimità della particella 452 del foglio di mappa 75 del Comune di Cantagallo;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- lo scarico dovrà essere dotato di valvola antiriflusso a clapet e adeguato rivestimento di sponda;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguito l'intervento, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano sia il corso d'acqua che la fascia di rispetto

idraulica, dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità delle sponde anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del tubo ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica dell'istruttore della pratica indicata nell'allegato B, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 257,60 (pari a una annualità del canone per uno scarico di acque reflue domestiche).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n. 888 del 07/08/2017, e successive modifiche, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 257,60 (uso 6.2 all.A d.g.r. 1555/2022 scarico di acque reflue domestiche). Il primo canone, relativo all'anno 2024, pari ai 1/12 del canone annuo per Euro 21,47, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022 e successive modifiche, per l'importo di Euro 257,60, pari ad una annualità del canone per uno scarico uso 6.2, con bonifico del 11/12/2024;
- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022 e successive modifiche con D.G.R. n. 1414/2018, di importo pari ad Euro 21,47, pari a 1/12 del canone annuo per uno scarico uso 6.2, relativamente all'annualità 2024, con bonifico del 11/12/2024;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 10,73 per l'annualità 2024 pari al 50% del canone di concessione in corso come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico con bonifico del 11/12/2024;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia

all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, al richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A del presente atto, la concessione per scarico da civile abitazione di acque reflue domestiche nel fosso Noceto, località Case Noceto, nel Comune di Cantagallo (PO);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che l'allegato "A", contenente i dati identificativi Responsabile del procedimento, dell'istruttore della pratica, del tecnico incaricato e del richiedente, è parte integrante del presente decreto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi

5afeaec64bd48a52560ab9355cf638a88de45f728cffc837e9825e18054af794



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 244 - Data adozione: 09/01/2025

Oggetto: R.D. n. 523/1904 - D.P.G.R. n. 42/R/2018 - D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 4132/2023 Procedimento n. 10648/2024. Subentro nella titolarità di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per attraversamento sotterraneo del Fosso Solaiola (BV9149) con nuovo elettrodotto nel Comune di Cascina (PI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000245

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che sostituisce allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e che richiama, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

PREMESSO che in data 12/10/2023 con decreto dirigenziale n. 21850 questa Amministrazione ha rilasciato, per la durata di 9 anni, con decorrenza dal 12/10/2023, una concessione con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento sotterraneo del Fosso Solaiola (BV9149) con nuovo elettrodotto nel Comune di Cascina (PI) alla Luner Invest S.r.l.;

DATO ATTO che la concessione di cui al sopra citato decreto ha come oggetto la realizzazione di un attraversamento sotterraneo del Fosso Solaiola (BV9149) con nuovo elettrodotto nel comune di Cascina (PI) lungo la SP31 in relazione alla predisposizione della connessione 15kV degli impianti di produzione fotovoltaici Lavoria e Cascina I;

CONSIDERATO che l’attraversamento sotterraneo è costituito da un elettrodotto a media tensione che sarà posto in opera con sistema di trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.), (NCT Comune di Cascina Foglio 67 e 54);

DATO ATTO che, con istanza protocollo n. 539726 del 14/10/2024, è stata presentata da E-DISTRIBUZIONE S.p.A., C.F.: 05779711000, con sede in via Ombrone, 2 ROMA (RM), domanda di subentro nella titolarità della concessione, ex pratica Sidit n. 4132/2023;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.P.G.R. 60/2016, è ammissibile il subentro da parte del richiedente nella titolarità della concessione demaniale, e che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del Concessionario a cui subentra;

ACCERTATO l'assolvimento da parte del Concessionario cedente di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6, come da documentazione agli atti;

RITENUTO di confermare la scadenza della concessione al 11/10/2032, già stabilita dal decreto dirigenziale n. 21850 del 12/10/2023, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la trivellazione dovrà essere effettuata in modo che l'estradosso superiore del cavidotto sia posizionato ad una profondità di almeno 1,5 m rispetto al fondo alveo;

- i pozzi dovranno essere realizzati ad almeno 10 m dal ciglio di sponda del corso d'acqua;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- il richiedente dovrà comunicare, con congruo anticipo, a questa Amministrazione l'inizio dei lavori;
- al termine dei lavori, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessati dal cantiere o da occupazioni temporanee, comprensive di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi, sia lungo le golene che sulle viabilità di accesso;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 18 mesi dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle

condizione espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le

opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del Regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;
- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
 - b) mancato pagamento di due annualità del canone;
 - c) non uso protratto per due anni delle are e delle relative pertinenze;
 - d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
 - e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
 - f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;
- l'importo annuale del canone per le opere di cui trattasi, calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A, punto 11), corrisponde ad euro 336,00 (trecentotrentasei/00);
- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;
- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;
- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021, sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione ed, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R/2016, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a euro 336,00 (trecentotrentasei/00 euro) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A punto 11);
- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;
- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti, richiesti con nota prot n. 0598357 del 15/11/2024:

- euro 336,00 (trecentotrentasei/00) a titolo di deposito cauzionale mediante bonifico sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, in data 11/12/2024;
- euro 56,00 (cinquantasei/00) a titolo di canone per l'anno 2024, calcolato in ragione di ratei mensili pari a 2/12, mediante bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT41X076010280000103 1581018 in data 11/12/2024;
- imposta di bollo virtuale di € 16,00 (sedici) per il rilascio del presente decreto mediante F23 in data 12/12/2024;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale e imposta di bollo) sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile,

la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. di approvare il subentro di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., C.F.: 05779711000, con sede in via Ombrone, 2 ROMA (RM), nella titolarità della concessione di demanio idrico per attraversamento sotterraneo del Fosso Solaiola (BV9149) con nuovo elettrodotto nel comune di Cascina (PI), rilasciata con decreto dirigenziale n. 21850 del 12/10/2023;
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati allegati alla domanda originaria di concessione risultanti agli atti di ufficio, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 11/10/2032 di cui al decreto dirigenziale n. 21850 del 12/10/2023;
4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. che il canone annuo di concessione è pari a euro 336,00 (trecentotrentasei/00) ed è soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione; è altresì previsto il pagamento dell'imposta regionale per un importo pari al cinquanta per cento del canone di concessione, ai sensi della L.R. n. 2/1971;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986.

Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;

9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

10. di confermare che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

11. di trasmettere il presente atto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 246 - Data adozione: 09/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT N. 5488/2024 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso civile da un pozzo in Via di Ripa d'Orcia nel comune di San Quirico d'Orcia (SI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000335

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 58 del 24.12.2024 “Legge di stabilità per l'anno 2025”;

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Regione Toscana prot. n. 216391 del 10/04/2024, con la quale la Società richiedente, così come identificata nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne fa parte integrante e sostanziale, ha fatto richiesta di concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Via di Ripa d’Orcia nel Comune di San Quirico d’Orcia (SI) – Pratica SiDIT n. 5488/2024;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea, sottoscritto dalla Società richiedente in data 07/01/2025, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il pozzo è ubicato in Via di Ripa d’Orcia nel Comune di San Quirico d’Orcia (SI), su terreno distinto in catasto dal Fg. 30 P.lla 228 (Coordinate Gauss Boaga: X=1711893 Y=4770191);
- l’avviso della domanda è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Quirico d’Orcia e non sono pervenute opposizioni;
- l’uso richiesto è quello civile, ai sensi del regolamento 61/R e successive modifiche, per l’irrigazione del giardino, il riempimento delle acque della piscina e lavaggio filtri, come indicato nella relazione tecnica allegata all’istanza;

- la Società ha richiesto una portata media di 0,01 l/sec, con picco massimo di 1,2 l/sec. ed un volume annuo stimato di 300 metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con nota n. 11693 del 31/10/2024, ha espresso parere favorevole al prelievo;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990 e smi, è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Società richiedente, così come identificata nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne fa parte integrante e sostanziale, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Via di Ripa d'Orcia nel Comune di San Quirico d'Orcia (SI), su terreno distinto in catasto dal Fg. 30 P.la 228 (Coordinate Gauss Boaga: X=1711893 Y=4770191), come indicato nella planimetria allegata all'istanza;
2. di concedere il prelievo ad uso civile per una portata media di 0,01 l/sec, con picco massimo di 1,2 l/sec. ed un volume annuo stimato di 300 metri cubi;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale di € 256,22 salvo adeguamento al tasso d'inflazione;
5. che l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento di concessione al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare

5b585a39cba5307642b09fef0d99d920027b5d49eed6ed38548b0cae4168cf88

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 248 - Data adozione: 09/01/2025

Oggetto: R.D. n. 523/1904 - D.P.G.R. n. 42/R/2018 - D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 7465/2023 Procedimento n. 10651/2024. Subentro nella titolarità di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per attraversamento sotterraneo dell'Antifossetto (2) (BV9887) con nuovo elettrodotto nel Comune di Crespina Lorenzana (PI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000216

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che sostituisce allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e che richiama, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

PREMESSO che in data 19/10/2023, con decreto dirigenziale n. 22267, questa Amministrazione ha rilasciato, per la durata di 9 anni, con decorrenza dal 19/10/2023, una concessione con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento sotterraneo dell’Antifossetto (2) (BV9887) con nuovo elettrodotto nel Comune di Crespina Lorenzana (PI) alla Luner Invest S.r.l.;

DATO ATTO che la concessione di cui al sopra citato decreto ha come oggetto la realizzazione di un attraversamento sotterraneo dell’Antifossetto (2) (BV9887) con nuovo elettrodotto nel Comune di Crespina Lorenzana (PI) in relazione alla predisposizione della connessione 15kV degli impianti di produzione fotovoltaici Lavoria e Cascina I;

CONSIDERATO che l’attraversamento sotterraneo è costituito da un elettrodotto a media tensione che sarà posto in opera con sistema di trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.), (NCT Comune di Crespina Lorenzana Foglio 1 particelle 277 e 504);

DATO ATTO che, con istanza protocollo n. 539725 del 14/10/2024, è stata presentata da E-DISTRIBUZIONE S.p.A., C.F.: 05779711000, con sede in via Ombrone, 2 ROMA (RM), domanda di subentro nella titolarità della concessione, ex pratica Sidit n. 7465/2023;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.P.G.R. 60/2016, è ammissibile il subentro da parte del richiedente nella titolarità della concessione demaniale, e che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del Concessionario a cui subentra;

ACCERTATO l'assolvimento da parte del Concessionario cedente di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6, come da documentazione agli atti;

RITENUTO di confermare la scadenza della concessione al 18/10/2032, già stabilita dal decreto dirigenziale n. 22267 del 19/10/2023, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento, la concessione è rilasciata senza il corredo di un Disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la trivellazione dovrà essere effettuata in modo che l'estradosso superiore del cavidotto sia posizionato ad una profondità di almeno 1,5 m rispetto al fondo alveo;

- i pozzi dovranno essere realizzati ad almeno 10 m dal ciglio di sponda del corso d'acqua;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- il richiedente dovrà comunicare, con congruo anticipo, a questa Amministrazione l'inizio dei lavori;
- al termine dei lavori, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessati dal cantiere o da occupazioni temporanee, comprensive di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi, sia lungo le golene che sulle viabilità di accesso;
- la fine lavori dovrà essere comunicata a questa Amministrazione;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 18 mesi dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che

le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per

garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del Regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;
- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
 - b) mancato pagamento di due annualità del canone;
 - c) non uso protratto per due anni delle are e delle relative pertinenze;
 - d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
 - e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
 - f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;
- l'importo annuale del canone per le opere di cui trattasi, calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A, punto 11), corrisponde ad euro 336,00 (trecentotrentasei/00);
- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;
- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;
- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021, sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione ed, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a euro 336,00 (trecentotrentasei/00 euro) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A punto 11);
- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;
- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti, chiesti con nota prot n. 0599421 del 18/11/2024:

- euro 336,00 (trecentotrentasei/00) a titolo di deposito cauzionale mediante bonifico sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, in data 11/12/2024;
- euro 56,00 (cinquantasei/00) a titolo di canone per l'anno 2024, calcolato in ragione di ratei mensili pari a 2/12, mediante bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT41X076010280000103 1581018 in data 11/12/2024;
- imposta di bollo virtuale di € 16,00 (sedici) per il rilascio del presente decreto mediante F23 in data 12/12/2024;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale e imposta di bollo) sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile,

la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. di approvare il subentro di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., C.F.: 05779711000, con sede in via Ombrone, 2 ROMA (RM), nella titolarità della concessione di demanio idrico per attraversamento sotterraneo dell'Antifossetto (2) (BV9887) con nuovo elettrodotto nel Comune di Crespina Lorenzana (PI), rilasciata con decreto dirigenziale n. 22267 del 19/10/2023;
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati allegati alla domanda originaria di concessione risultanti agli atti di ufficio, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 18/10/2032 di cui al decreto dirigenziale n. 22267 del 19/10/2023;
4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. che il canone annuo di concessione è pari a euro 336,00 (trecentotrentasei/00) ed è soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione; è altresì previsto il pagamento dell'imposta regionale per un importo pari al cinquanta per cento del canone di concessione, ai sensi della L.R. n. 2/1971;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986.

Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;

9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

10. di confermare che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

11. di trasmettere il presente atto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 254 - Data adozione: 09/01/2025

Oggetto: R.D. n. 523/1904 - D.P.G.R. n. 42/R/2018 - D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 4121/2023 Procedimento n. 10649/2024. Subentro nella titolarità di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per attraversamento sotterraneo del Torrente Crespina (BV9759) con nuovo elettrodotto nel Comune di Crespina - Lorenzana (PI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000246

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che sostituisce allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e che richiama, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

PREMESSO che in data 12/10/2023 con decreto dirigenziale n. 21741 questa Amministrazione ha rilasciato, per la durata di 9 anni, con decorrenza dal 12/10/2023, una concessione con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento sotterraneo del Torrente Crespina (BV9759) con nuovo elettrodotto nel Comune di Crespina – Lorenzana (PI) alla Luner Invest S.r.l.;

DATO ATTO che la concessione di cui al sopra citato decreto ha come oggetto la realizzazione di un attraversamento sotterraneo del Torrente Crespina nel comune di Crespina – Lorenzana (PI), nei pressi del Ponte sulla SP31, in relazione alla predisposizione della connessione 15kV degli impianti di produzione fotovoltaici Lavoria e Cascina I;

CONSIDERATO che l’attraversamento sotterraneo è costituito da un elettrodotto a media tensione che sarà posto in opera con sistema di trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.), (NCT Comune di Crespina Lorenzana Foglio 1 Particella 7);

DATO ATTO che la trivellazione sarà effettuata eseguendo un'unica perforazione che interferirà sia con il Torrente Crespina che con il Canale Scolmatore;

DATO ATTO che, con istanza protocollo n. 539572 del 14/10/2024, è stata presentata da E-DISTRIBUZIONE S.p.A., C.F.: 05779711000, con sede in via Ombrone, 2 ROMA (RM), domanda di subentro nella titolarità della concessione, ex pratica Sidit n. 4121/2023;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.P.G.R. 60/2016, è ammissibile il subentro da parte del richiedente nella titolarità della concessione demaniale, e che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del Concessionario a cui subentra;

ACCERTATO l'assolvimento da parte del Concessionario cedente di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6, come da documentazione agli atti;

RITENUTO di confermare la scadenza della concessione al 11/10/2032, già stabilita dal decreto dirigenziale n. 21741 del 12/10/2023, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento, la concessione è rilasciata senza il corredo di un Disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la trivellazione dovrà essere effettuata in modo che l'estradosso superiore del cavidotto sia posizionato ad una profondità di almeno 3,00 m rispetto al fondo alveo del Canale Scolmatore;
- il nuovo cavidotto dovrà essere posizionato ad almeno 20 mt dall'ingombro del ponte e comunque a monte delle opere preesistenti in corrispondenza dell'immissione del Torrente Crespina nel Canale Scolmatore (sponde in cls);
- i pozzi dovranno essere realizzati ad almeno 10 m dal piede esterno dell'argine e o dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- il richiedente dovrà comunicare, con congruo anticipo, a questa Amministrazione l'inizio dei lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori, ogni fatto da essi causato che dovesse riguardare il regime idraulico e/o le opere idrauliche dovrà essere comunicato con tempestività a questa Amministrazione;
- al termine dei lavori, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessati dal cantiere o da occupazioni temporanee, comprensive di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi, sia lungo le golene che sulle viabilità di accesso;
- la fine lavori dovrà essere comunicata a questa Amministrazione;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

- al termine dei lavori, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessati dal cantiere o da occupazioni temporanee, comprensive di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi, sia lungo le golene che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 18 mesi dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del Regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per

il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- b) mancato pagamento di due annualità del canone;
- c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
- e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone per le opere di cui trattasi, calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A, punto 11), corrisponde ad euro 336,00 (trecentotrentasei/00);

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e pertanto il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;
- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021, sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione ed, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a euro 336,00 (trecentotrentasei/00 euro) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A punto 11);
- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;
- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti, richiesti con nota prot n. 0598360 del 15/11/2024:

- euro 336,00 (trecentotrentasei/00) a titolo di deposito cauzionale mediante bonifico sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, in data 11/12/2024;
- euro 56,00 (cinquantasei/00) a titolo di canone per l'anno 2024, calcolato in ragione di ratei mensili pari a 2/12, mediante bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT41X076010280000103 1581018 in data 11/12/2024;
- imposta di bollo virtuale di € 16,00 (sedici) per il rilascio del presente decreto mediante F23 in data 12/12/2024;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale e imposta di bollo) sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. di approvare il subentro di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., C.F.: 05779711000, con sede in via Ombrone, 2 ROMA (RM), nella titolarità della Concessione di demanio idrico per attraversamento sotterraneo del Torrente Crespina (BV9759) con nuovo elettrodotto nel Comune di Crespina - Lorenzana (PI), rilasciata con decreto dirigenziale n. 21741 del 12/10/2023;
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati allegati alla domanda originaria di concessione risultanti agli atti di ufficio, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 11/10/2032 di cui al decreto dirigenziale n. 21741 del 12/10/2023;
4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. che il canone annuo di concessione è pari a euro 336,00 (trecentotrentasei/00) ed è soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il Concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione; è altresì previsto il pagamento dell'imposta regionale per un importo pari al cinquanta per cento del canone di concessione, ai sensi della L.R. n. 2/1971;

8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;

9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

10. di confermare che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

11. di trasmettere il presente atto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 257 - Data adozione: 09/01/2025

Oggetto: L.R.80/2015 e R.D. 523/1904 - Pratica Sidit 7843/2024. Concessione per occupazione di porzioni di aree demaniali di pertinenza del Canale Emissario del Bientina (BV8334) e contestuale autorizzazione idraulica per realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento tra Loc. Pardossi nel Comune di Pontedera (PI) e Fornacette nel Comune di Calcinaia (PI). Richiedente: Comune di Calcinaia

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000197

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/12, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che sostituisce allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e che richiama, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza di concessione del Comune di Calcinaia, P. IVA 00357960509 e C.F. 81000390500, con sede in Piazza Indipendenza n. 7 Calcinaia (PI), compilata tramite l’applicativo SIDIT front end (Prot. 501153 del 19/09/2024 - numero di pratica 7843/2024);

VISTI gli elaborati integrativi trasmessi dal Comune di Calcinaia acquisiti con Protocollo n. n. 0590772 del 12/11/2024 ;

VISTA la documentazione progettuale complessivamente trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione/concessione, rilevano i seguenti elaborati :

- relazione tecnica;

- 01_ARCH_Estratti
- 03 ARCH stato attuale planimetria
- 04 ARCH stato attuale sezioni
- 06_ARCH_Stato_Progetto-Planimetria(1).pdf
- 07_ARCH_Stato_Progetto-Planimetria(1).pdf
- 08_ARCH_Stato_Progetto-Sezioni(1).pdf
- 09_ARCH_Stato_Progetto-Particolari(1
- 12 ARCH. piano particellare di esproprio
- 05 planimetria progetto
- 05a stato di progetto particolari illuminazione
- 06 stato di progetto sezioni

DATO ATTO che il progetto è riferito alla realizzazione del percorso ciclabile di collegamento tra le località Pardossi nel comune di Pontedera e Fornacette nel Comune di Calcinaia (CUP F11B23000340004);

CONSIDERATO che il progetto prevede :

- sede ciclopedonale a lato di Via Palmiro Togliatti, della larghezza di ca. 2.6 m, ricompresa parzialmente nella fascia fra 4 e 10 m dal ciglio di sponda del Canale Emissario del Bientina (BV8334) (sponda sx) classificato in 3° categoria idraulica (Foglio 18, particelle 321 e 168 -Comune di Calcinaia) ;

- illuminazione mediante realizzazione di pali in acciaio dell'altezza fuori terra di 4 m (plinto di fondazione con pozzetto in cls armato 80x90x110 e tubazione interrata diametro 125 mm) ;

DATO ATTO dei contenuti della nota n. prot. 0282336 del 21/05/2024 del Genio Civile Valdarno Inferiore in sede di Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c.2 della legge 241/90 indetta dal Richiedente per l'acquisizione di pareri e/o nulla osta per la redazione del progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento tra la località Pardossi nel comune di Pontedera e Fornacette" (CUP F11B23000340004);

DATO ATTO che il Richiedente, nell'istanza in argomento, ha previsto alcune modifiche con riferimento all'allontanamento della ciclabile dalla sede stradale comunale in modo da renderne più sicura la percorrenza e alla messa in opera dell'illuminazione , rispetto al progetto presentato in sede di Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che il tracciato di progetto sopra richiamato prevede l'utilizzo di porzioni di aree di Demanio pubblico dello Stato nel Comune di Calcinaia relativamente alla particella n.321 del Foglio 18 ;

CONSIDERATO che il progetto ha previsto il rinforzo del tratto di pista ciclabile in corrispondenza della particella n.321 al fine di garantire il transito dei mezzi consortili quali trattori od altre macchine operatrici che devono accedere alla rampa esistente in prossimità della medesima particella;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 c. 2 della L.R. 41/2018, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e) sono consentiti gli itinerari ciclopedonali;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo – Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 24 comma 6 dello stesso Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere di cui trattasi presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;

- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione delle aree appartenenti al demanio, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'ubicazione dei pali di illuminazione non dovrà impedire le manovre ed il passaggio dei mezzi consortili e l'accesso alla rampa nonché ai beni demaniali di proprietà regionale al confine con la particella demaniale (ex Fornace);

- la messa in opera della tubazione interrata connessa all'illuminazione dovrà essere preferibilmente collocata sotto la sede ciclabile ;

- è vietata la rimozione delle alberature e in particolare di quelle presenti lungo il ciglio di sponda, evitando anche il taglio radicale a meno di 2,5 metri dal tronco principale;

- è fatto divieto di transito per mezzi pesanti su terreni imbibiti ;

- è fatto divieto assoluto di depositare o scaricare in alveo materiali di risulta;

- i lavori dovranno garantire l'assenza di ristagni d'acqua nella fascia di rispetto e sulla pista stesa nell'intero tratto di progetto;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- durante i lavori di realizzazione della pista non potranno essere ostacolati in nessun modo, sia in termini operativi che temporali, la vigilanza idraulica ed interventi di qualsiasi tipo alle opere idrauliche interessate e loro pertinenze, programmati o straordinari. Il soggetto autorizzato non avrà niente da pretendere per gli eventuali danneggiamenti causati alla pista in costruzione o per ritardi temporali, dalle suddette attività;

- eventuali danni arrecati alla pista in seguito ai lavori di manutenzione del corso d'acqua non saranno imputabili né al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno né alla Regione Toscana;

- in ottemperanza a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 3 della L.R. 41/2018, prima che l'itinerario ciclopeditone sia fruibile dovranno essere adottate nel Piano comunale di protezione civile misure per regolare l'utilizzo dello stesso in caso di eventi alluvionali;

- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web del CFR e del LAMMA ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere e l'utilizzo delle aree indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in argomento, non può avere una durata superiore a 3 (tre) anni dalla data del presente atto e può essere rinnovata una sola volta, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore e al competente Consorzio di Bonifica, la data di inizio lavori, con un anticipo di almeno 15 giorni e la data di fine lavori entro 60 giorni dalla loro conclusione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione e al Consorzio di Bonifica la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;
- il Concessionario dovrà mantenere in buono stato le opere e le parti accessorie affinché il loro deterioramento non causi impedimenti od ostacoli al libero scorrimento delle acque;
- dovrà inserire nel proprio piano di protezione civile tutte le procedure nonché attivare i provvedimenti per l'interdizione al transito della sede ciclabile durante gli eventi di allerta meteo, gli eventi di piena e durante i lavori di manutenzione ordinati dall'Autorità Idraulica;
- avrà l'onere di tenersi costantemente informato accertando la possibilità di utilizzo della pista ciclabile, e della viabilità connessa solo in condizione di piena sicurezza e sotto la sua piena responsabilità;
- la manutenzione della sede ciclabile compresi gli interventi per mantenere la sede della ciclo-pista libera da vegetazione saranno eseguite a totale cura e spese del Concessionario;
- qualsiasi danneggiamento o aggravio manutentivo delle opere idrauliche imputabile alla presenza della pista, è da ritenersi a carico del concessionario stesso;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;
- a tenere indenne il Settore Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione della ciclovia e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;
- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
 - b) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
 - c) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
 - d) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;
- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE:

- ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. a) del D.P.G.R. 60/R/2016 il soggetto richiedente essendo ente pubblico e trattandosi di realizzazione di ciclopista è esonerato dal pagamento del canone;

CAUZIONE:

- come stabilito nel Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, nel suo testo vigente, all'art. 31, comma 4bis nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

DATO ATTO che il richiedente è esente dall'obbligo di pagamento del bollo di Euro 16,00 per il rilascio del presente provvedimento,

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Calcinaia, P. IVA 00357960509 e C.F. 81000390500, con sede in Piazza Indipendenza n. 7 Calcinaia (PI) di:

- Concessione per l'occupazione di porzioni di aree demaniali (particella 321, Foglio 18) di pertinenza del Canale Emissario del Bientina BV8334 per realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento tra Loc. Pardossi nel Comune di Pontedera (PI) e Fornacette nel Comune di Calcinaia (PI);

- Autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori della pista ciclopedonale di collegamento tra Loc. Pardossi nel Comune di Pontedera (PI) e Fornacette nel Comune di Calcinaia (PI) nella fascia fra i 4 e i 10 m dal ciglio di sponda del Canale Emissario del Bientina (BV8334);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione delle aree del demanio dello Stato ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che il presente atto è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di notificare il presente atto al Richiedente e al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno tramite PEC.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 258 - Data adozione: 09/01/2025

Oggetto: R.D. n. 523/1904 - D.P.G.R. n. 42/R/2018 - D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 855/2024 Procedimento n. 10691/2024. Subentro nella titolarità della concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di elettrodotto MT interrato sottostrada, con attraversamento in subalveo del corso d'acqua Rio Cerri BV205525 tratto tombato, e tratto di parallelismo in sede stradale al medesimo corso d'acqua, entrambi in Via Lungovalle, con n. 2 attraversamenti in staffaggio a ponti esistenti, al corso d'acqua Canale Usciana BV5875, ed al corso d'acqua Antifosso Usciana BV5843, entrambi in Via del Bosco, nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000212

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis L.R. 80/2015-art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che sostituisce allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e che richiama, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

PREMESSO che in data 10/05/2024 con decreto dirigenziale n. 9963 questa Amministrazione ha rilasciato alla Luner Invest S.r.l., per la durata di 9 anni, con decorrenza dal 10/05/2024, una concessione con contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione di attraversamento in subalveo del corso d’acqua Rio Cerri (BV205525) tratto tombato, con singolo cavo elettrico sotterraneo in MT, in Via Lungovalle, e n. 2 attraversamenti con staffaggio a ponti stradali, per elettrodotto interrato in Media Tensione, al corso d’acqua Canale Usciana (BV5875), ed al corso d’acqua Antifosso Usciana (BV5843), entrambi ubicati in Via del Bosco, nel Comune di Santa Croce sull’Arno (PI);

DATO ATTO che la concessione di cui al sopra citato decreto ha come oggetto la realizzazione di impianto di rete per la connessione 15kv dell’impianto di produzione fotovoltaico “Santa Croce I”, in località Podere Valle, Via Lungovalle, mediante la posa in opera di elettrodotto MT interrato

sottostrada, con cavo tripolare elicordato sotterraneo in alluminio. Nello specifico l'intervento prevede le seguenti interferenze:

- attraversamento in subalveo del corso d'acqua Rio Cerri (BV205525) tratto tombato, con singolo cavo elettrico sotterraneo in MT, mediante la tecnica dello scavo a cielo aperto, in Via Lungovalle;
- tratto di parallelismo in sede stradale, tra l'elettrodotto in progetto ed il Rio Cerri (BV205525) tratto tombato, per una lunghezza indicativa di mt 115, in Via Lungovalle;
- n. 2 attraversamenti in staffaggio a ponti esistenti, al corso d'acqua Canale Usciana (BV5875), ed al corso d'acqua Antifosso Usciana (BV5843), entrambi con cavo elettrico elicordato in Media Tensione, collocato all'interno di tubo di acciaio D 150 mm, staffato con collari all'impalcato del ponte, lato valle, su viabilità pubblica, lungo la strada comunale Via del Bosco;

DATO ATTO che, con istanza protocollo n. 539847 del 14/10/2024, è stata presentata da E-DISTRIBUZIONE S.p.A., C.F.: 05779711000, con sede in via Ombrone, 2 ROMA (RM), domanda di subentro nella titolarità della concessione, ex pratica Sidit n. 9394/2023;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.P.G.R. 60/2016, è ammissibile il subentro da parte del richiedente nella titolarità della concessione demaniale, e che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del Concessionario a cui subentra;

ACCERTATO l'assolvimento da parte del Concessionario cedente di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6, come da documentazione agli atti;

RITENUTO di confermare la scadenza della concessione al 09/05/2033, già stabilita dal decreto dirigenziale n. 9963 del 10/05/2024, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento, la concessione è rilasciata senza il corredo di un Disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'estradosso superiore del cavidotto dovrà essere posizionato ad una profondità di almeno m 1,50 rispetto all'estradosso inferiore del manufatto esistente;
- nella realizzazione dell'attraversamento in subalveo del corso d'acqua tombato, mediante la tecnica dello scavo a cielo aperto, dovrà essere sempre garantita la funzionalità idraulica del medesimo corso d'acqua;
- nei casi di parallelismo interrato in sede viabile, lo scavo del tracciato dovrà avvenire, salvo motivazioni ostative, a distanza non inferiore a m 4 dal corso d'acqua, o sul lato della viabilità opposto al corso d'acqua, o comunque più distante possibile dal ciglio di sponda o piede esterno dell'argine o manufatto tombato, del corso d'acqua del reticolo idrografico e di gestione;
- lo staffaggio al ponte dell'elettrodotta dovrà avvenire nel lato di valle ed essere contenuto all'interno della sezione occupata dall'impalcato senza diminuire in alcun modo la sezione libera di deflusso del corso d'acqua;
- nell'utilizzo della tecnologia no-dig, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di m 4 dal ciglio di sponda;
- gli scavi da eseguire devono avere le dimensioni ridotte al minimo e dovranno essere lasciati aperti per un tempo il più breve possibile;
- eventuale materiale caduto in alveo e derivante dalle lavorazioni dovrà essere prontamente rimosso;
- nessun residuo delle lavorazioni dovrà occupare, nemmeno provvisoriamente, l'alveo, il fondo e sponde, del canale;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, od altro, da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua, preventivamente condividendo con l'Ufficio le indicazioni relative alla sicurezza;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del Richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito web <https://www.cfr.toscana.it/>, oppure <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il soggetto autorizzato dovrà costantemente vigilare e presidiare il cantiere adottando tempestive misure e procedure d'intervento;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- qualsiasi danneggiamento o aggravio manutentivo delle aree poste a monte o valle imputabili alla presenza e/o realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, sono da ritenersi a carico del Concessionario stesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini e sponde imbibite;
- i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; anche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro; le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e alle prescrizioni citate; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola "As Build", con le opere effettivamente eseguite e, dovrà essere prodotta documentazione fotografica dei luoghi;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente Decreto pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione degli interventi di cui sopra;
- il presente atto ha validità 24 mesi dalla data di inizio lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte del Genio Civile Valdarno Inferiore. Tale atto potrà essere prorogato e/o rinnovato per giustificati motivi a richiesta del soggetto interessato, previa constatazione dei lavori eseguiti da parte di questa Amministrazione;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del Regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;
- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
 - b) mancato pagamento di due annualità del canone;
 - c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
 - d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
 - e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
 - f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;
- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;
- l'importo annuale del canone per le opere di cui trattasi, calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A, punto 11), corrisponde ad Euro 1.008,00 (milleotto/00);
- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e pertanto il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;
- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;
- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021, sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione ed, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a Euro 1.008,00 (milleotto/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A punto 11);
- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;
- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti, richiesti con nota prot n. 0599418 del 18/11/2024:

- euro 1.008,00 (milleotto/00) a titolo di deposito cauzionale mediante bonifico sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, in data 11/12/2024;
- euro 168,00 (centosessantotto/00) a titolo di canone per l'anno 2024, calcolato in ragione di ratei mensili pari a 2/12, mediante bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT41X076010280000103 1581018 in data 11/12/2024;
- imposta di bollo virtuale di € 16,00 (sedici) per il rilascio del presente decreto mediante F23 in data 12/12/2024;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale e imposta di bollo) sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. di approvare il subentro di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., C.F.: 05779711000, con sede in via Ombrone, 2 ROMA (RM), nella titolarità della concessione di demanio idrico per la realizzazione di elettrodotto MT interrato sottostrada, con attraversamento in subalveo del corso d'acqua Rio Cerri (BV205525) tratto tombato, e tratto di parallelismo in sede stradale al medesimo corso d'acqua, entrambi in Via Lungovalle, con n. 2 attraversamenti in staffaggio a ponti esistenti, al corso d'acqua Canale Usciana (BV5875), ed al corso d'acqua Antifosso Usciana (BV5843), entrambi in Via del Bosco, nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), rilasciata con decreto dirigenziale n. 9963 del 10/05/2024;
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati allegati alla domanda originaria di concessione risultanti agli atti di ufficio, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 09/05/2033 di cui al decreto dirigenziale n. 9963 del 10/05/2024;
4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. che il canone annuo di concessione è pari a euro 1.008,00 (milleotto/00) ed è soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il Concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione; è altresì previsto il pagamento dell'imposta regionale per un importo pari al cinquanta per cento del canone di concessione, ai sensi della L.R. n. 2/1971;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;

9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

10. di confermare che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

11. di trasmettere il presente atto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 263 - Data adozione: 09/01/2025

Oggetto: R.D. n. 523/1904, L.R. n. 80/2015 e D.P.G.R.T. n. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 7794/2024. Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la costruzione ed esercizio di nuovi elettrodotti in cavo sotterraneo MT a 15kV, da realizzarsi tra Via della Ferriera e Via del Buono, nel Comune di Portoferraio (LI). (pratica e-distribuzione n. 2661772). Richiedente: e-distribuzione S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000126

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. n. 41/2018 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la L.R. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis L.R. n. 80/2015 - art.22 comma 2 lettera b) L.R. n. 79/2012. Sostituzione D.G.R.T. n. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con cui sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss.mm.ii., recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017”;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” ed il relativo allegato A, che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle Delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

CONSIDERATO che è stata presentata da e-distribuzione S.P.A., C.F./P. I. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n. 2, nel comune di Roma (RM), una richiesta di concessione per il progetto definitivo per costruzione ed esercizio di nuovi elettrodotti in cavo sotterraneo MT a 15kV, per nuova fornitura richiesta da cliente AdSP, da realizzarsi tra Via della Ferriera e Via del Buono, nel Comune di Portoferraio (LI), (pratica e-distribuzione n. 2661772) assunta agli atti regionali con prot n. 0041608 del 25/01/2024, per la quale è stato avviato il relativo procedimento;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Titolare di posizione di Elevata Qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta, per la realizzazione di due attraversamenti in subalveo, uno sul fosso della Concia (TC17478) e uno sul fosso dell'Infermeria (TC17431), di linea di media tensione, comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'art. 6 del Regolamento, il rilascio di un decreto unico di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'art. 24 comma 6 del Regolamento, il Settore competente ha valutato di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. n. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione delle opere ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono i seguenti:

- ALLEGATO B autorizzazione idraulica e concessione suoli - Livorno.pdf;
- Dichiarazioni_progettista_L_R_41_2018.pdf;
- Piano tecnico_2661772_Genio_compressed.pdf;

PRESO ATTO che il progetto prevede il passaggio su terreno del Demanio dello Stato con linee in cavo interrato MT con una tensione nominale di (15 kV);

PRESO ATTO che il tratto oggetto del presente provvedimento attraversa i corsi d'acqua denominati fosso della Concia (TC17478) e fosso dell'Infermeria (TC17431), eseguito con un lancio in T.O.C., come descritto nel Piano tecnico;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno favorevole rilasciato da questo Ufficio a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente decreto;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni contenute ed elencate nel presente decreto;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
6. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
7. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
8. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
9. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
10. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
11. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;
12. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;
13. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
14. qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della condotta ed il ripristino dello stato dei luoghi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) in merito all'Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie.

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente in qualunque momento l'atto autorizzatorio oggetto del presente provvedimento, per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;
- b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al decreto finale di concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dall'inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo decreto dirigenziale;
- fino al rilascio della nuova concessione, e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini, il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;
- il settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso nel rispetto dell'art. 38, c. 1 bis del Regolamento;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di di-

sciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto;
- b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
- c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che, con nota n. 0602330 del 19/11/2024, è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 44,80 (euro quarantaquattro/80) a titolo di acconto canone 2024 dovuto per l'attraversamento oggetto del presente provvedimento;

- versamento importo di € 537,60 (euro cinquecentasette/60) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e il relativo allegato A sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023);

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2024 con apposita D.G.R.T., e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2023, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A punto punto 11 "Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti", considerata altresì la riduzione nella misura del 20% spettante, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento ed ammonta ad euro 537,60 (euro cinquecentotrentasette/60);

PRESO ATTO che la concessione è rilasciata in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28, 5° del Regolamento, e che pertanto il canone annuale è dovuto in ragione di ratei mensili pari a 1/12 per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione (nello specifico: da settembre a dicembre dell'anno 2024), pari all'importo di 44,80 (euro quarantaquattro/80);

PRESO ATTO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2024 sarà compensata o corrisposta nei tempi e nei modi indicati con apposita delibera da parte della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone, ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto annualità canone 2024 e deposito cauzionale) negli importi così come sopra indicati;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il Concessionario ha provveduto a corrispondere, in data 03/01/2025, a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2024, l'importo di € 44,80 (euro quarantaquattro/80);

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta, come un'eventuale conguaglio, saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, in data 03/01/2025, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento a favore dell'Agenzia delle Entrate mediante F23, come da documentazione acquisita agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. n. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio alla Società e-distribuzione S.p.A., C.F./P. I. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n. 2, nel comune di Roma (RM), della concessione per costruzione ed esercizio di nuovi elettrodotti in cavo sotterraneo MT a 15kV, per nuova fornitura richiesta da cliente AdSP, da realizzarsi tra Via della Ferriera e Via del Buono, nel Comune di Portoferraio (LI), (pratica e-distribuzione n. 2661772);

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali, individuate in premessa;

4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente decreto;

5. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;

6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto vengono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento;

8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 268 - Data adozione: 09/01/2025

Oggetto: R.D. n. 523/1904 - D.P.G.R. n. 42/R/2018 - D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 9394/2023 Procedimento n. 10647/2024. Subentro nella titolarità di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per attraversamento aereo del Fosso Nugolaio (BV8822) con nuovo elettrodotto MT 15 kV nel Comune di Cascina (PI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000213

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che sostituisce allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e che richiama, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

PREMESSO che, in data 28/11/2023, con decreto dirigenziale n. 25007 questa Amministrazione ha rilasciato, per la durata di 9 anni, con decorrenza dal 28/11/2023, una concessione con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento aereo del Fosso Nugolaio (BV8822) con nuovo elettrodotto MT 15 kV nel Comune di Cascina (PI), alla Luner Invest S.r.l.;

DATO ATTO che la concessione di cui al sopra citato decreto ha come oggetto la realizzazione di un attraversamento aereo del Fosso Nugolaio con nuovo elettrodotto MT 15 kV nel Comune di Cascina (PI) in relazione alla predisposizione della connessione 15kV degli impianti di produzione fotovoltaici Lavoria e Cascina I ;

CONSIDERATO che l’attraversamento è costituito da un elettrodotto aereo a media tensione che sarà posto in opera mediante l’installazione di n. 2 sostegni al di fuori della fascia di 10 m dal ciglio di sponda del Fosso Nugolaio in prossimità della SP n. 24 Arnaccio-Calci (NCT Comune di Cascina Foglio 48 particella 271);

DATO ATTO che, con istanza protocollo n. 539819 del 14/10/2024, è stata presentata da E-DISTRIBUZIONE S.p.A., C.F.: 05779711000, con sede in via Ombrone, 2 ROMA (RM), domanda di subentro nella titolarità della concessione, ex pratica Sidit n. 9394/2023;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.P.G.R. 60/2016, è ammissibile il subentro da parte del richiedente nella titolarità della concessione demaniale, e che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del Concessionario a cui subentra;

ACCERTATO l'assolvimento da parte del Concessionario cedente di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6, come da documentazione agli atti;

RITENUTO di confermare la scadenza della concessione al 27/11/2032, già stabilita dal decreto dirigenziale n. 25007 del 28/11/2023, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento, la concessione è rilasciata senza il corredo di un Disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- eventuale materiale caduto in alveo e derivante dalle lavorazioni dovrà essere prontamente rimosso;

- nessun residuo delle lavorazioni dovrà occupare, nemmeno provvisoriamente, l'alveo, il fondo e sponde del canale;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sui corsi d'acqua. Pertanto, se necessario, dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, od altro, da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua, preventivamente condividendo con questo Settore le indicazioni relative alla sicurezza;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del Richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini e sponde imbibite;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il Richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il Richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e alle prescrizioni citate; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola "As Build", con le opere effettivamente eseguite;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
- la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, cavi, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto Richiedente in solido con il soggetto esecutore;
- la riparazione di eventuali danni alle opere autorizzate prodotti nel corso delle ordinarie e straordinarie operazioni di manutenzione del corso d'acqua saranno a carico del Richiedente;

- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito web <https://www.cfr.toscana.it/>, oppure <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il soggetto autorizzato dovrà costantemente vigilare e presidiare il cantiere adottando tempestive misure e procedure d'intervento;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 18 mesi dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del Regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;
- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
 - b) mancato pagamento di due annualità del canone;
 - c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
 - d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
 - e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
 - f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;
- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;
- l'importo annuale del canone per le opere di cui trattasi, calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A, punto 1.2), corrisponde ad euro 114,45 (centoquattordici/45) ad attraversamento;
- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e pertanto il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;
- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021, sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione ed, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione del demanio mediante il versamento della somma pari a euro 114,45 (centoquattordici/45) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A punto 1.2);
- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;
- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti, richiesti con nota prot n. 0599419 del 18/11/2024:

- euro 114,45 (centoquattordici/45) a titolo di deposito cauzionale mediante bonifico sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, in data 11/12/2024;
- euro 19,08 (diciannove/08) a titolo di canone per l'anno 2024, calcolato in ragione di ratei mensili pari a 2/12, mediante bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT41X076010280000103 1581018 in data 11/12/2024;
- imposta di bollo virtuale di € 16,00 (sedici) per il rilascio del presente decreto mediante F23 in data 12/12/2024;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale e imposta di bollo) sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. di approvare il subentro di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., C.F.: 05779711000, con sede in via Ombrone, 2 ROMA (RM), nella titolarità della concessione di demanio idrico per attraversamento aereo del Fosso Nugolaio (BV8822) con nuovo elettrodotto MT 15 kV nel Comune di Cascina (PI), rilasciata con decreto dirigenziale n. 25007 del 28/11/2023;
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati allegati alla domanda originaria di concessione risultanti agli atti di ufficio, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 27/11/2032 di cui al decreto dirigenziale n. 25007 del 28/11/2023;
4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. che il canone annuo di concessione è pari a euro 114,45 (centoquattordici/45) ed è soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione; è altresì previsto il pagamento dell'imposta regionale per un importo pari al cinquanta per cento del canone di concessione, ai sensi della L.R. n. 2/1971;

8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;

9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

10. di confermare che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

11. di trasmettere il presente atto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 271 - Data adozione: 09/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. n. 60/R/2016. Chiusura del procedimento ed archiviazione pratica n. 4550, SIDIT n.4119/2023, procedimento 5812/2023 relativa al rilascio della concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupate da un attraversamento sul fosso identificato con il codice TN28705, nella frazione di Ronchi, nel comune di Massa (MS).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000268

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R.77/2017 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA la comunicazione, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 212111 il 09.04.2024, di rinuncia all'occupazione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, con un attraversamento sul fosso identificato con il codice TN28705, nella frazione di Ronchi nel comune di Massa (MS), inoltrata dal soggetto i cui dati identificativi sono presenti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RISCONTRATO che il suddetto soggetto ha versato l'imposta di bollo per il rilascio del presente decreto, con marca da bollo da € 16,00 che ha l'id. n.01230513664390 e la data del 13.12.2024;

DATO ATTO che, con pec del 24/05/2024 (prot.n. 291624), questo Settore ha invitato il soggetto identificato nell'allegato A a ripristinare, a proprie spese, le porzioni dell' area demaniale occupate dall' attraversamento sul fosso TN28705, identificato catastalmente al foglio 141, mappali 472 e 640, nella frazione di Ronchi nel comune di Massa (MS);

VISTA la nota inoltrata dal soggetto identificato nell'allegato A, acquisita al protocollo regionale con n. 0383623 l'08/07/2024 con la quale comunicava l'avvenuta rimozione del suddetto attraversamento;

ACCERTATO l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.G.R. 60/R/2016, nonché la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica è stato dato il n. 4550, SIDIT n.4119/2023, procedimento 5812/2023;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di chiudere il procedimento ed archiviare la pratica n. 4550, SIDIT n.4119/2023, procedimento 5812/2023 relativa al rilascio della concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupate da un attraversamento sul fosso identificato con il codice TN28705, nella frazione di Ronchi, nel comune di Massa (MS);

-di trasmettere, tramite indirizzo pec, il presente decreto, al soggetto interessato e al tecnico incaricato dallo stesso;

-che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A dati identificativi del richiedente
3332c50d117d34ace4afaa939e3d09618a12157b29c5b53b05c59ee31f000e7f

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 281 - Data adozione: 09/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 4831, pratica SIDIT n. 454/2024. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del corso d'acqua identificato con il codice TN19355, occupate da un attraversamento con guado a raso, di servizio al sito estrattivo "Carcaraia b/Arabescato", in località Carcaraia nel Comune di Vagli di Sotto (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000171

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione inviata da Cave Carcaraia s.r.l.c.f./p.iva:01277740450 con sede legale in via Martiri di Cefalonia ZI a Massa (MS), acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 511136 il 26/09/2024, con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici: relazione tecnica, tavola unica;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

- degli oneri istruttori di € 100,00, versati in data 26.09.2024 su c.c. postale 1031575820,
- dell’imposta di bollo (€ 16,00) per l’istanza, versata con marca da bollo che ha l’id n. 01230558704201 e la data dell’11.10.2024
- dell’imposta di bollo (€ 16,00) per il decreto, versata con marca da bollo che ha l’id n. 01230558704199 e la data dell’11.10.2024;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del corso d'acqua identificato con il codice TN19355, della superficie complessiva di mq 382, identificate catastalmente al foglio 208, in prossimità del mappale 3900 e al foglio 215 in prossimità del mappale 3895, alle coordinate geografiche Gauss Boaga: X 1598898-Y 4885798, occupate da un attraversamento con guado a raso, di servizio al sito estrattivo "Carcaraia b/Arabescato", in località Carcaraia nel Comune di Vagli di Sotto (LU);

DATO ATTO che l'attraversamento:

- non produce alterazione del buon regime delle acque
- non costituisce incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e, al momento, è compatibile con la presenza di opere idrauliche
- non incrementa le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde
- non costituisce aggravio del rischio in altre aree
- non costituisce aggravio del rischio per le persone;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 4831, pratica SIDIT n. 454/2024;

PRESO ATTO che in data 26/11/2024 (prot. n.0616719) la società Cave Carcaraia s.r.l. ha chiesto che la concessione delle porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del corso d'acqua identificato con il codice TN19355 e occupate da un attraversamento con guado a raso, venga rilasciata, di comune accordo, alla Calacata Arni s.r.l., c.f/p.Iva: 01334070453 con sede legale in via Massa Avenza n. 38 a Massa (MS);

DATO ATTO che la concessione delle porzioni delle aree occupate può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la concessione e l'autorizzazione idraulica che verranno rilasciate con il presente atto, sono condizionate al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

- durante l'utilizzo del bene demaniale in concessione non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

-dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

-l'utilizzo del guado dovrà avvenire in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene dei corsi d'acqua interessati ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona S1 Serchio Garfagnana Lima(zona di allerta di riferimento per il Comune di Vagli di Sotto, come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

PRESCRIZIONI GENERALI

il Concessionario è obbligato:

-ad assumere la custodia delle porzioni delle aree demaniali rilasciate in concessione e dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle porzioni delle aree e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle porzioni delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione delle porzioni delle aree;

- ad assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le porzioni delle aree in concessione;

- ad assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzioni delle aree demaniali interessate, nonché delle opere presenti;

DATO ATTO che la concedente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio del manufatto realizzato dallo stesso, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario stesso;

DATO ATTO che la concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;

- mancato pagamento di due annualità del canone

- non uso protratto per due anni delle porzioni delle aree e delle relative pertinenze

- violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi;

STABILITO che con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento; la società richiedente dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO inoltre che, per l'utilizzo del guado, il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Piano di Protezione Civile comunale;

DATO ATTO che il canone annuo che la società dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione delle porzioni delle aree demaniali è di € 134,40, importo determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 e aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

DATO ATTO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i., commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

CONSIDERATO che la società richiedente ha ottemperato al pagamento degli importi richiesti dalla Regione Toscana, le cui ricevute sono pervenute il 26.11.2024 (prot. n. 0616719):

€ 134,40 di canone per l'anno 2024

€ 134,40 di cauzione

€ 67,20 di imposta regionale per l'anno 2024;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare alla società Calacata Arni s.r.l., c.f/p.Iva: 01334070453 con sede legale in via Massa Avenza n. 38 a Massa (MS), la concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del corso d'acqua identificato con il codice TN19355, della superficie complessiva di mq 382, identificate catastalmente al foglio 208, in prossimità del mappale 3900 e al foglio 215 in prossimità del mappale 3895, alle coordinate geografiche Gauss Boaga: X 1598898-Y 4885798, occupate da un attraversamento con guado a raso, di servizio al sito estrattivo "Carcaraia b/Arabescato", in località Carcaraia nel Comune di Vagli di Sotto (LU);

-che la concessione avrà la durata di anni 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 134,40, importo che verrà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

-che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

-di notificare il presente atto alle società Calacata Arni s.r.l. e alla Cave Carcaraia s.r.l. , tramite PEC;

-di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 282 - Data adozione: 10/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Rinnovo Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Tevere, in loc. Campezzone del Comune di Sansepolcro (AR) Pratica SiDIT 3978/2019 - proc. 11441/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000284

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Decreto n. 6859 del 6/4/2023 è stata rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 alla Società Cobat S.R.L., c.f. 02159460514, con sede legale in Comune di Sansepolcro (AR), via dei Tarlati, n. 10, l'autorizzazione e concessione ai sensi del R.D. 523/1904, per: l'occupazione dei terreni appartenenti al demanio idrico del Fiume Tevere di aree particellate e non, in loc. Campezzone;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3978/2019, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0635317 del 05-12-2024 presentata dalla società sopra richiamata;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R in quanto:

1. le aree relative alla concessione in argomento sono allo stato attuale oggetto di procedimento di bonifica ambientale ai sensi dell'art. 242 e allegato 2 del D. LGS 152/2006 con codice SISBON AR – 1137;
2. con nota prot.n. 623463 del 29/11/2024 è stato comunicato che la proroga della concessione avrebbe avuto una durata di 6 mesi per consentire la definizione di un piano di restituzione delle aree demaniali che avesse tempi certi, in modo da consentire allo scrivente Settore di programmare gli interventi di propria competenza;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni fino

all'annualità precedente (n° identificativo pagamenti 3978/2019);

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera ed eventualmente dare disposizioni per effettuare gli interventi necessari per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

RICORDATO che:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) mancata presentazione entro e non oltre il 05/03/2025 del rinnovo della garanzia finanziaria di importo pari a € 100.000,00, fino alla scadenza della presente concessione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie/e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto

all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi e nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca o rinuncia la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi sei la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01240350813635 del 22/10/2024;

DATO ALTRESI' ATTO che il richiedente ha effettuato i seguenti versamenti in ordine al rinnovo della concessione in argomento:

- € 3.510,00 a titolo di canone 2025 corrispondente a 6 dodicesimi del canone annuale di € 7020,00 riferito al 2025 mediante bonifico bancario sul c/c IBAN a IT 41 X 07601 02800 001031581018 in data 18/12/2024
- € 1.755,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione mediante versamento sul c/c IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 in data 18/12/2024
- ai sensi dell'art. 32 del DPGR 60/R/2016, ha costituito una polizza assicurativa fidejussoria con la HDI Assicurazioni n. 1329427066 di importo pari a € 100.000,00 con scadenza 6/ 3/2025;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
 2. di rinnovare la concessione alla Società Cobat Srl, c.f. 02159460514, con sede legale in Comune di Sansepolcro (AR), via dei Tarlati, n. 10 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Tevere, loc. Campezzone in Comune di Sansepolcro, presso le aree non particellate e aree particellate individuate dai mappali n. 124, 23, 24, 29 e 30 del Foglio 76;
 3. di stabilire che la concessione ha durata di mesi 6 dall'1/01/2025 e che il canone di concessione, per la durata accordata, è pari a € 3.510,00, secondo quanto previsto al p.to 2.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 4. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento oltre che al richiedente anche al Settore Autorizzazioni Ambientali, al Settore Bonifiche e Siti Inquinati, al Settore VIA e al Comune di Sansepolcro.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 286 - Data adozione: 09/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 4185, pratica SIDIT n. 79912/2020, procedimento n. 11725/2024. Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupata da un attraversamento sul corso d'acqua identificato con il codice BV5757, nel comune di San Giuliano Terme (PI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000227

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 50/2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal soggetto identificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito denominato “concessionario”, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 599108 il 17/11/2024, perfezionata con pec del 13/12/2024 prot. n. 648593, alla quale sono stati allegati i seguenti documenti, firmati dal tecnico incaricato, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n. A 1075:

- copia atto di compravendita
- relazione tecnica idraulica con documentazione fotografica e stima costi di ripristino
- dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ai sensi della l.r. 41/2018
- piano di manutenzione
- tav. u stato attuale, localizzazione catastale e ctr, pianta e sezione;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato i seguenti importi:

-€ 75,00 di oneri istruttori , versati il 12.12.2024, utilizzando la piattaforma Pago PA
-€ 16,00 di imposta di bollo per l'istanza, versati il 27.11.2024, utilizzando la piattaforma Pago PA
-€ 16,00 di imposta di bollo per il rilascio del presente atto, versati il 30.12.2024 utilizzando la piattaforma Pago PA;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata al rilascio della concessione di una porzione di area di 16 mq, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del corso d'acqua identificato con il codice BV5757, occupata da un attraversamento in c.a. dello spessore di cm. 15, costituita da uno scatolare le cui misure interne nette sono di 120x100 cm, identificato nella cartografia (Reticolo Idrografico L.R. 79/2012 aggiornato con DCR n. 25/2024) alla Lat. 43,743 – Long. 10,431 nel Comune di San Giuliano Terme (PI);

PREMESSO che la suddetta porzione di area era stata utilizzata senza titolo dal soggetto identificato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aveva inoltrato istanza alla Regione Toscana per il rilascio del titolo concessorio ai sensi della LR 77/2016;

PRESO ATTO che il soggetto identificato nell'allegato B ha regolarmente versato gli importi richiesti per l'utilizzo della porzione di area;

VISTO l'atto di compravendita del 10.05.2023 con il quale il soggetto identificato nell'allegato A ha acquistato dal soggetto identificato nell'allegato B, la piena proprietà del bene immobile identificato al foglio 68-mappale 152 nel Comune di San Giuliano Terme (PI);

CONSIDERATO che la porzione di area demaniale occupata dall'attraversamento suddetto è strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà;

VERIFICATA la compatibilità idraulica dell'utilizzo dell'opera, asseverata dal tecnico incaricato dal richiedente;

DATO ATTO che si può procedere ad assegnazione diretta della porzione di area demaniale, senza procedura in concorrenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare, considerato che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione (Concedente) e il Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative dell'opera, con evidenziate la porzione di area demaniale occupata e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione della stessa, è quella agli atti del procedimento, allegata all'istanza (pratica idraulica n. 4185, pratica SIDIT n. 79912/2020, procedimento n. 11725/2024);

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9, a decorrere dalla data del presente decreto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

STABILITO che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

-durante l'utilizzo della porzione di area non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato;

-durante l'utilizzo della porzione di area dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

-l'accesso alla porzione di area ed il suo utilizzo sono consentiti solo in condizioni meteorologiche favorevoli; è vietato accedere ed utilizzare la porzione di area in occasione delle piene del corso d'acqua non denominato ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona (zona di allerta di riferimento per il Comune di San Giuliano Terme, come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

il Concessionario è inoltre obbligato:

-ad effettuare periodicamente la pulizia e la manutenzione della tubazione e dei tombini

-ad assumere la custodia della porzione di area demaniale rilasciata in concessione mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione della porzione di area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;

-a sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia della porzione di area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-non mutare la destinazione della porzione di area;

-assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

-non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, la porzione di area in concessione;

-assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di area demaniale interessata;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, la porzione di area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che la concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni della porzione di area e delle relative pertinenze;

d) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

DATO ATTO che il soggetto richiedente dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione della suddetta porzione di area, € 113,12, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 2/1971 che istituisce l'Imposta Regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, commisurandola al 50% del canone di concessione;

PRESO ATTO che il richiedente ha ottemperato al pagamento degli importi richiesti dalla Regione Toscana per l'utilizzo della suddetta porzione di area;

RISCONTRATO che il richiedente, in data 28.1.2024, ha versato € 113,12 di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura, nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1-di rilasciare al soggetto identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del corso d'acqua identificato con il codice BV5757, occupata da un attraversamento in c.a. dello spessore di cm. 15, costituito da uno scatolare le cui misure interne nette sono di 120x100 cm, identificato nella cartografia (Reticolo Idrografico L.R. 79/2012 aggiornato con DCR n. 25/2024) alla Lat. 43,743 – Long. 10,431 nel Comune di San Giuliano Terme (PI);

2-che la suddetta concessione ha la durata di 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

3-che il concessionario dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione della suddetta porzione di area, € 113,12, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

4-che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

5-che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata in relazione alle proprie competenze di gestione delle aree di Demanio Idrico, ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6-di notificare il presente atto al soggetto identificato nell'allegato A, tramite pec del tecnico incaricato dallo stesso;

7-che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *dati identificativi del concessionario*
4ce4d11d599bfd4e3d24454844c08261a6807ffdd6991207264e7730c03ad1bc
- B* *dati identificativi dell'occupante senza titolo*
1f900ee69ac5d43a0c16efb52d6371556056eab6b61a725533b3ea7b20e549c3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 300 - Data adozione: 11/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento staffato su ponte sul torrente Brana e in soletta stradale al corso d'acqua MV50491, lungo via stazione di Valdibrana, località Villanova, nel Comune di Pistoia (PT). Pratica 5027 (pratica SIDIT 7401/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000320

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 25/2024, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata tramite portale SIDIT dal richiedente Fibercop S.p.a., c.f. 11459900962 con sede legale in Milano, Via Marco Aurelio 24, a firma del procuratore speciale, avente ad oggetto: “Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga - Bando “BackHauling 5G”. Istanza di autorizzazione per la posa e l’installazione di infrastrutture 5G BackHauling nel territorio Comunale di Pistoia (PT), Via Villanova - in pertinenza idraulica del Torrente Brana.”, relativa alla posa di linea in fibra ottica in attraversamento al torrente Brana e al corso d’acqua MV50491, lungo via stazione di Valdibrana, località Villanova, nel Comune di Pistoia (PT), acquisita agli atti con prot. n. 534730 del 10/10/2024;

DATO ATTO che la società richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di Euro 16,00 per una marca da bollo cartacea id 1211061440500 del 17/05/2024 per la presentazione dell’istanza e di un’ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 id 1230835987521 del 25/09/2024 per la pubblicazione del presente atto, e che la stessa ha anche reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal tecnico i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 5027 (SIDIT - Pratica: 7401/2024; Procedimento: 10167/2024);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- relazione tecnica;
- planimetria del cavidotto in progetto;
- tavola dello stato di progetto con sezioni degli attraversamenti;

DATO ATTO che l'istanza è relativa alla posa di linea in fibra ottica con attraversamento staffato lato valle su ponte sul torrente Brana e in soletta stradale sul corso d'acqua MV50491, lungo via stazione di Valdibrana, località Villanova, nel Comune di Pistoia (PT);

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il torrente Brana, nel tratto indicato con il codice MV12685, e un corso d'acqua senza nome indicato con il codice MV50491, appartenenti al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 25/2024;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico nei pressi della particella 19, 20, 22 E 25 del foglio di mappa n. 162 del Comune di Pistoia (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la posa dei cavi in attraversamento comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente, ovvero che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto";

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- allo scopo di prevedere una protezione delle sponde ed impedire fenomeni di filtrazione attorno alle tubazioni, in uscita ed in entrata nelle sponde di sinistra e destra, si dovranno accuratamente sigillare le canalizzazioni con c.l.s. o con muratura di pietrame e/o laterizio;
- non dovrà essere ridotta la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua;
- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- gli scavi per l'installazione di eventuali pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati a una distanza di 10 metri dal ciglio di sponda;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli elaborati tecnici prodotti e nessuna modifica in merito potrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che il soggetto autorizzato possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;
- nei casi in cui la linea sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 oppure in subalveo, o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;
- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa. Ogni variazione ed ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;
- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub - concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CANONE - CAUZIONE - IMPOSTA REGIONALE:

Per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Fibercop S.p.a., C.F. 11459900962, con sede legale in Milano, Via Marco Aurelio 24, così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, di:

1.1. concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento staffato su ponte sul torrente Brana, lungo via stazione di Valdibrana, località Villanova, nel Comune di Pistoia (PT);

- 1.2. concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento in soletta stradale al corso d'acqua MV50491, lungo via stazione di Valdibrana, località Villanova, nel Comune di Pistoia (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che l'allegato "A", contenente i dati identificativi del Responsabile del procedimento, del funzionario istruttore e del tecnico incaricato, è parte integrante del presente atto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi

feea83ed8ee5ca4362678b31c111669bc584c22c20554e8582f0fae8a743d792

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 305 - Data adozione: 10/01/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 184092/2020 C.L. n. VER 612).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000301

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l'istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana Sidit, prot. n. 198583 del 29/03/2024, dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto (assolti marca da bollo da Euro 16,00 e spese di istruttoria di Euro 100,00), per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un

pozzo, nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 38 Mapp. 126, di cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993 (prot. n. 8668 del 06/07/1994, pratica n. VER 612);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 25759 del 22/11/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 198583 del 29/03/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 38 Mapp. 126, ad uso civile, pratica Sidit n. 184092/2020 C.L. n. VER 612;

Dato atto che in data 13/12/2024 con pagoPA, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 262,85, il contributo idrografico di Euro 40,00, il canone anno 2024 di Euro 262,85; in data 26/02/2024 con bonifico sono stati versati i canoni pregressi per complessivi Euro 1.459,25;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 184092/2020 C.L. n. VER 612;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 25759 del 22/11/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 38 Mapp. 126, ad uso civile (irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature e locali dello stabilimento balneare), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 3,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,038 l/s pari a circa 1.500,0 mc/a (prat. Sidit n. 184092/2020 C.L. n. VER 612);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 14/12/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 14/12/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 262,85 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 25759 del 22/11/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 38 Mapp. 126, ad uso civile (irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature e locali dello stabilimento balneare), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 3,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,038 l/s pari a circa 1.500,0 mc/a (prat. Sidit n. 184092/2020 C.L. n. VER 612);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 14/12/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detergenti, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 262,85 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pietrasanta (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

8ba0a15c8a04d8f4656abf66bc0d0cab90693a94a0d50e85887fd21dc35e07c7



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 322 - Data adozione: 10/01/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 181437/2020 C.L. n. VER 4852)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000292

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, presentata attraverso il portale R.T. Sidit, prot. 484714 del 10/09/2024 (assolti: marca da bollo da Euro 16,00 e spese di istruttoria di Euro 100,00), intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad

uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), di cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 10/06/1994 prot. n. 7301 (prat. n. VER 4852);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 23170 del 17/10/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 484714 del 10/09/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Viareggio (LU), FG 41 Mappale 818, ad uso civile, pratica Sidit n. 181437/2020 C.L. n. VER 4852;

Visto il decreto dirigenziale n. 18512 del 12/08/2024, con il quale, in conformità all'art. 49 del R.D. 1775/1933 e dell'art. 70 comma 4 del DPGR 61/R/2016, il Richiedente è stato autorizzato alla perforazione di un pozzo su terreno in disponibilità posto nel Comune di Viareggio (LU), Foglio 41 Mappale 818; le opere oggetto dell'autorizzazione hanno la funzione di sostituire il pozzo esistente non più in grado di garantire il prelievo per effetto di deterioramento (variante non sostanziale), (prat. Sidit n. 181437/2020 C.L. n. 4852);

Dato atto che sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.531,11 (Euro 1.257,49 in data 18/12/2023 e Euro 273,62 in data 22/03/2024); in data 27/12/2024 con pagoPA, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 276,36, il canone anno 2024 di Euro 276,36 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Dato atto che in data 30/12/2024 con il mod. F24, sono stati versati complessivi Euro 48,00 per n. 3 marche da bollo (All. 1, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 181437/2020 C.L. n. VER 4852;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria, della conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990 di cui al decreto dirigenziale n. 23170 del 17/10/2024 e della variante non sostanziale di cui al decreto dirigenziale n. 18512 del 12/08/2024, è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 10/06/1994 prot. n. 7301, nel Comune di Viareggio (LU), FG 41 Particella 818, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree verdi, pulizia locali, attrezzature e mezzi, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.999,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0950 l/s (prat. Sidit n. 181437/2020 C.L. n. VER 4852);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 29/12/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 29/12/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 276,36 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito dell'esperita istruttoria e della conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990 di cui al decreto dirigenziale n. 23170 del 17/10/2024 e della variante non sostanziale di cui al decreto dirigenziale n. 18512 del 12/08/2024, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 10/06/1994 prot. n. 7301, nel Comune di Viareggio (LU), FG 41 Particella 818, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree verdi, pulizia locali, attrezzature e mezzi, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.999,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0950 l/s (prat. Sidit n. 181437/2020 C.L. n. VER 4852);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detergenti, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 29/12/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 6° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che in data 30/12/2024 con il mod. F24, sono stati versati complessivi Euro 48,00 per n. 3 marche da bollo (All. 1, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto);
6. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 276,36 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
7. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);

8. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- 1 mod. F24 per marche da bollo*
219aaa2be347c367577ee7c2e51ab18bc262bba9ff4cf85ba2c8042d116dad65
- A disciplinare*
b59ca63a97d844a42fcf26a88711f9c5c1afd6b00849627f8375a5a722596c9c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 341 - Data adozione: 13/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniale di vari corsi d'acqua per la ricostruzione di un elettrodotto MT aereo a 15 Kv con sostituzione sostegni, da realizzarsi in varie località del Comune di Cavriglia (AR) e del Comune di Montevarchi (AR) - Pratica SiDIT n: 5465/2024 - Procedimento: 7595/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000438

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico RS-6731 di cui alla pratica SiDIT n. 5465/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0415559 del 24-07-2024 presentata da e-distribuzione S.p.A – Unità Territoriale Arezzo, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Cimarosa n. 4 e l'allegata documentazione progettuale (rif. pratica e-distribuzione n. 58990530) costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Elaborato Tecnico Interferenza I-2 (relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale; planimetria catastale; sezione trasversale; documentazione fotografica);
- Elaborato Tecnico Interferenza I-3 (relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale; planimetria catastale; sezione trasversale; documentazione fotografica);
- Elaborato Tecnico Interferenza I-4 (relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale; planimetria catastale; sezione trasversale; documentazione fotografica);
- Elaborato Tecnico Interferenza I-5 (relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale; planimetria catastale; sezione trasversale; documentazione fotografica);
- Elaborato Tecnico Interferenza I-6 (relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale; planimetria catastale; sezione trasversale; documentazione fotografica);
- Elaborato Tecnico Interferenza I-7 (relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale; planimetria catastale; sezione trasversale; documentazione fotografica);
- Elaborato Tecnico Interferenza I-8 (relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale; planimetria catastale; sezione trasversale; documentazione fotografica);
- Elaborato Tecnico Interferenza I-10 (relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale; planimetria catastale; sezione trasversale; documentazione fotografica);
- Elaborato Tecnico Interferenza I-11 (relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale; planimetria catastale; sezione trasversale; documentazione fotografica);
- Elaborato Tecnico Interferenza I-12 (relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale; planimetria catastale; sezione trasversale; documentazione fotografica);

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro della Molina AV17365, loc. Molina in Comune di Cavriglia, presso la particella 20 del Foglio 59 per la modifica elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-2), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Rigomagaggio (7) AV17290, loc. Fontebussi in Comune di Cavriglia, presso la particella demaniale del Foglio 59 per la modifica elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-3), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV16784, loc. La Selva in Comune di Cavriglia, presso la particella 80 del Foglio 56 per la modifica elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-4), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro del Giglio AV16685, in Comune di Montevarchi, presso la particella demaniale del Foglio 8 per la modifica elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-5), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Landino AV16557, loc. Via del Mulinaccio in Comune di Montevarchi, presso la particella 65 del Foglio 8 per la modifica elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-6), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV16468, via del Mulinaccio in Comune di Montevarchi, presso la particella 18 del Foglio 8 per la modifica elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-7) e sostituzione sostegno S52 all'interno della fascia di pertinenza idraulica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV16399, via del Mulinaccio in Comune di Montevarchi, presso la particella 177 del Foglio 9 per la modifica elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-8) e sostituzione del sostegno S55 all'interno della fascia di pertinenza idraulica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV16370, via Chiantigiana in Comune di Montevarchi, presso la particella 530 del Foglio 9 per la modifica elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-10), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro della Vigna Borranicchi AV16905, via Tevere in Comune di Montevarchi, presso la particella demaniale del Foglio 13 per la modifica elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-11) e sostituzione sostegno S83 all'interno della fascia di pertinenza idraulica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro della Dogana AV17138, loc. Noferi-lavatoio in Comune di Montevarchi, presso la particella demaniale del Foglio 19 per la modifica elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-12), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che nell'ambito della comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di versamenti del 22/08/2024 prot. 458672, è stato richiesto, al fine di garantire la minor interferenza possibile con l'attività di manutenzione dei corsi d'acqua, di valutare lo spostamento dei sostegni S55 e S83 ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua interessati dai lavori e di ritrasmettere i relativi Elaborati Tecnici aggiornati delle interferenze I-8 e I-11;

PRESO ATTO degli elaborati tecnici aggiornati trasmessi in data 16/12/2024 prot. 653574, relativi alle interferenze I-8 e I-11 nei quali si prevede lo spostamento dei sostegni S55 e S83 ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua interessati dai lavori;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 7595/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 3 anni dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01211384766102 del 10/09/2024.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 915,60 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 915,60 a titolo di canone concessorio riferito al 2024, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 347,93 e €109,87 (per un totale di € 457,80) a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 4.518,58 a titolo di indennità per occupazioni pregresse con riferimento alle annualità 2019-2023, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 347,93 a titolo di versamento relativo all'imposta di registro effettuato tramite modello F24;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare la concessione a e-distribuzione S.p.A. – Unità Territoriale Arezzo, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Cimarosa, n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Molina AV17365, loc. Molina in Comune di Cavriglia, presso la particella 20 del Foglio 59 con l'elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-2) ;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Rigomaggio (7) AV17290, loc. Fontebussi in Comune di Cavriglia, presso la particella demaniale del Foglio 59 con l'elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-3);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV16784, loc. La Selva in Comune di Cavriglia, presso la particella 80 del Foglio 56 con l'opera n. 20240 Modifica elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-4);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Giglio AV16685, in Comune di Montevarchi, presso la particella demaniale del Foglio 8 con l'elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-5);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Landino AV16557, loc. Via del Mulinaccio in Comune di Montevarchi, presso la particella 65 del Foglio 8 con l'opera n. 20242 Modifica elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-6);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV16468, loc. via del Mulinaccio in Comune di Montevarchi, presso la particella 18 del Foglio 8 con l'opera n. 20243 Modifica elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-7) e sostituzione sostegno S52 all'interno della fascia di pertinenza idraulica;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV16399, via del Mulinaccio in Comune di Montevarchi, presso la particella 177 del Foglio 9 con l'elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-8) e la sostituzione del sostegno S55 all'interno della fascia di pertinenza idraulica;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV16370, via Chiantigiana in Comune di Montevarchi, presso la particella 530 del Foglio 9 con l'elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-10);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Vigna Borranicchi AV16905, loc. via Tevere in Comune di Montevarchi, presso la particella demaniale del Foglio 13 con l'elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-11) e sostituzione sostegno S83 all'interno della fascia di pertinenza idraulica;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Dogana AV17138, loc. Noferi-lavatoio in Comune di Montevarchi, presso la particella demaniale del Foglio 19 con l'elettrodotto MT a 15 kV in attraversamento aereo (interferenza I-12);
4. di stabilire che la concessione ha durata di 19 anni dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 915,60, secondo quanto riportato al p.to 1.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni

tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

6. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento attraverso il Portale SiDIT-RT.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 343 - Data adozione: 10/01/2025

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1822/2021. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Ricerca e concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel Comune di Pienza (SI), per uso agricolo, decreto di concessione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000373

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. n. 19 del 16/04/2019 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 207 del 30/12/2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025";

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 213382 in data 14/05/2021, della ditta Ambiance Società agricola a responsabilità limitata (p.iva 10942331009) con sede legale nel Comune di Manciano, con la quale viene richiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Pienza (SI), ad uso agricolo – Pratica SIDIT n. 1822/2021;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, sottoscritto dal soggetto richiedente, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Pienza (SI), al foglio n. 28 particella n. 8;
- la portata media di concessione è di 0,09 l/sec per un fabbisogno di 3000 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta Ambiance Società agricola a responsabilità limitata, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, per l'irrigazione di un uliveto ubicato nel Comune di Pienza (SI), al foglio n. 25 particelle n. 3-5-13, tramite un pozzo ubicato nel Comune di Pienza (SI), al foglio n. 28 particella n. 8 - Pratica SIDIT n.1822/2021;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,09 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 3000 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare

0bad7c0eb6730ce6caef337abfa2c77bd03d06b4ff24e03bce152b407eca761a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 350 - Data adozione: 11/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento staffato su ponte sul torrente Ombrone, in via Nuova Villa di Piteccio, nel Comune di Pistoia (PT). Pratica 4999 (pratica SIDIT 6203/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000313

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 25/2024, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata tramite portale SIDIT dal richiedente Fibercop S.p.a., c.f. 11459900962 con sede legale in Milano, Via Marco Aurelio 24, a firma del procuratore speciale, avente ad oggetto: “Scavi e posa fibra ottica”, relativa alla posa di linea in fibra ottica in attraversamento al torrente Ombrone, in via Nuova Villa di Piteccio, nel Comune di Pistoia (PT), acquisita agli atti con prot. n. 468988 del 30/08/2024;

DATO ATTO che la società richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di Euro 16,00 per una marca da bollo cartacea id 1211061440500 del 17/05/2024 per la presentazione dell’istanza e di un’ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 id 1230835987838 del 25/09/2024 per la pubblicazione del presente atto, e che la stessa ha anche reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal tecnico i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 4999 (SIDIT - Pratica: 6203/2024; Procedimento: 8428/2024);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- relazione tecnica;
- planimetria del cavidotto in progetto;
- tavola dello stato di progetto con sezione dell'attraversamento;

DATO ATTO che l'istanza è relativa alla posa di linea in fibra ottica con attraversamento staffato lato valle su ponte sul torrente Ombrone, in via Nuova Villa di Piteccio, nel Comune di Pistoia (PT);

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il torrente Ombrone, nel tratto indicato con il codice MV12685, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 25/2024;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico nei pressi della particella 160 del foglio di mappa n. 39 del Comune di Pistoia (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la posa dei cavi in attraversamento comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente, ovvero che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto";

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- allo scopo di prevedere una protezione delle sponde ed impedire fenomeni di filtrazione attorno alle tubazioni, in uscita ed in entrata nelle sponde di sinistra e destra, si dovranno accuratamente sigillare le canalizzazioni con c.l.s. o con muratura di pietrame e/o laterizio;
- non dovrà essere ridotta la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua;
- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;
- gli scavi per l'installazione di eventuali pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati a una distanza di 10 metri dal ciglio di sponda;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli elaborati tecnici prodotti e nessuna modifica in merito potrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che il soggetto autorizzato possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;
- nei casi in cui la linea sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 oppure in subalveo, o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;
- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa. Ogni variazione ed ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub - concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CANONE - CAUZIONE - IMPOSTA REGIONALE:

Per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Fibercop S.p.a., C.F. 11459900962, con sede legale in Milano, Via Marco Aurelio 24, così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, la concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento staffato su ponte sul torrente Ombrone, in via Nuova Villa di Piteccio, nel Comune di Pistoia (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che l'allegato "A", contenente i dati identificativi del Responsabile del procedimento e del funzionario istruttore e del tecnico incaricato, è parte integrante del presente atto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi

093dbf1530b08ccd9f64677cdaed09c8add5aa13a5a74d640ad359a9b2708f2

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 351 - Data adozione: 10/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 7269/2024 - Proc. n. 9953/2024; Cod. loc. n. 2622 O.I. - Concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo (tip. 11), con una condotta idrica, dell'affluente (TS23337) del Fosso Riguzzo, in adiacenza alla "S.P. n.14 per Torrenieri", nel Comune di Montalcino (SI).
Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000449

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l'uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l'anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Acquedotto del Fiora S.p.A., acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.535384 del 10/10/2024, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita da :

- Relazione Tecnica Descrittiva;
- Tavola Grafica di Progetto, (Planimetrie Ubicative, Pianta intervento e Sezione Trasversale);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa al richiedente con nota prot. n. 541074 del 15/10/2024;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, prevede l’attraversamento in subalveo, con una condotta idrica, dell’affluente (TS23337) del Fosso Riguzzo, in adiacenza alla “S.P. n.14 per Torrenieri”, nel Comune di Montalcino (SI), come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il corso d’acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013

e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n.585137 del 08/11/2024, nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 615769 del 26/11/2024, rettificata con successiva nota prot. n. 630567 del 04/12/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il

Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

➤ **PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta del Centro Funzionale Regionale (www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
 - prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
 - in caso di terreno bagnato è vietato il transito ai mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze del corso d'acqua;
 - al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi d'opera;
 - il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero cedimenti o distaccamenti, delle strutture realizzate, o altresì, avvallamenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
 - dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché l'opera realizzata non determini interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, eventuali pozzetti e opere accessorie, dovranno rimanere fuori dalle pertinenze fluviali dei dieci metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua interessato;
 - l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto e in conformità a quanto previsto dagli enti gestori delle altre reti infrastrutturali, quali viabilità stradale, linee telefoniche etc., i quali non potranno comunque condizionare e/o limitare quanto previsto dal presente decreto.
- **PRESCRIZIONI GENERALI:**
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
 - la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
 - le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
 - il richiedente deve comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio di Bonifica Toscana Sud, la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento sotterraneo (tip. 11) ammonta a € 271,49, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (come da richiesta del Concessionario pervenuta con nota prot. n. 39289 del 26/01/2017), precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo di € 294,11, corrispondente al canone per l'anno 2024 (1/12mo) e 2025;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2024 (1/12mo) e 2025, pari ad € 147,06;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 271,49;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (dichiarazione di utilizzo marca da bollo n. 01220971254917 del 11/03/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare ad Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto (GR), via Mameli 10, C.F. 00304790538, la concessione per l'attraversamento in subalveo (tip. 11), con una condotta idrica, dell'affluente (TS23337) del Fosso Riguzzo, in adiacenza alla "S.P. n.14 per Torrenieri", nel Comune di Montalcino (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/12/2043, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

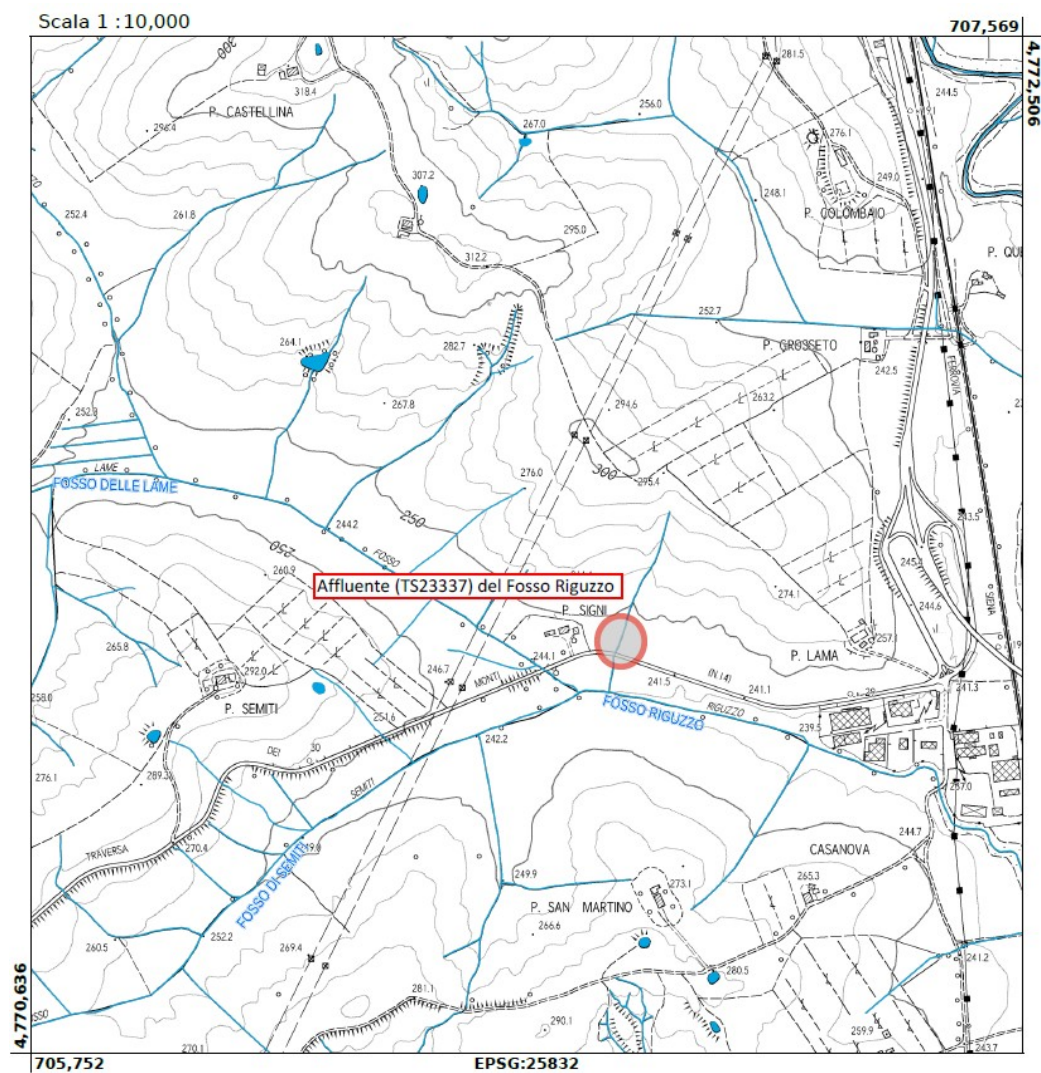
A

Cartografia

4ffcc11f6d1621e17855f39d74e647984dde9a6d53c005527492fb181a7c729e

Allegato “A”

Pratica SiDIT n. 7269/2024 - Proc. n. 9953/2024; Cod. loc. n. 2622 O.I. - Concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo (tip. 11), con una condotta idrica, dell'affluente (TS23337) del Fosso Riguzzo, in adiacenza alla “S.P. n.14 per Torrenieri”, nel Comune di Montalcino (SI). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.



**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE****Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 371 - Data adozione: 11/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per attraversamento e scarico nel fosso di Maceratolo ed esecuzione di lavori relativi alla sostituzione dell'attraversamento, all'adeguamento dello scarico esistente e alla sistemazione di versante per la parte interferente con la fascia di rispetto a di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda in destra idrografica, località Maceratolo, nel Comune di Vernio (PO). Pratica 4851 (pratica SIDIT 10302/2023).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000299

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 55/2023, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”, e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata tramite portale SIDIT dal richiedente, i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato A, relativa alla sostituzione della tombinatura di un attraversamento esistente con realizzazione delle relative opere di protezione spondale e al mantenimento di uno scarico di acque piovane nel fosso di Maceratolo, località Maceratolo, nel comune di Vernio (PO), acquisita agli atti di questo settore con prot. 548356 del 01/12/2023 e integrata con prot. 586993 del 11/11/2024 a seguito di richiesta di integrazioni con prot. 544665 del 16/10/2024;

VISTO il versamento di Euro 100,00 di oneri istruttori tramite bonifico PagoPA id ISS0000824 del 01/12/2023 e il pagamento dell’imposta di bollo da Euro 16,00 tramite bonifico PagoPA id MBC0001771 del 01/12/2023 per la presentazione dell’istanza e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, il cui nominativo è riportato nell’allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal tecnico il cui nominativo è riportato nell’allegato A al presente atto;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all’istanza il numero di pratica n. 4851 (SIDIT Pratica: 10302/2023 - Procedimento: 12708/2023);

VISTO il pagamento dell’imposta di bollo da Euro 16,00 cartacea id 01210267442305 del 04/01/2025 per la pubblicazione del presente atto;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio, a firma del tecnico incaricati, i cui dati identificativi sono riportati nell'Allegato A:

- documentazione fotografica;
- corografia;
- planimetria catastale;
- relazione tecnica, idrologica e idraulica;
- tavola grafiche, con planimetrie, prospetti e sezioni, dello stato rilevato e di progetto;

DATO ATTO che l'istanza è relativa alla rimozione di una tombinatura esistente e alla realizzazione di un nuovo attraversamento del fosso di Maceratolo, al mantenimento di uno scarico e alla sistemazione del versante per la parte interferente con la fascia di rispetto in destra idrografica del fosso di Maceratolo, località Maceratolo, nel Comune di Vernio (PO), e che essa è pervenuta a seguito di attività di verifica e di specifica richiesta dell'ufficio, di cui alle note conservate in atti della pratica di segnalazione 957P;

DATO ATTO che l'istanza prevede:

- la rimozione della tombinatura di diametro 800 mm esistente sul fosso di Maceratolo e la posa di un nuovo attraversamento di diametro 1000, con realizzazione di relativo corazzamento dell'alveo sia a monte che a valle, località Maceratolo, nel Comune di Vernio (PO);
- il mantenimento di uno scarico di acque piovane esistente immediatamente a valle all'attraversamento del fosso di Maceratolo, nel tratto oggetto della realizzazione del corazzamento dell'alveo, località Maceratolo, nel Comune di Vernio (PO);
- sistemazione del versante tramite riprofilatura terrazzata per la parte interferente con la fascia di rispetto in destra idrografica del fosso di Maceratolo

DATO ATTO che:

- risulta presente un attraversamento sul fosso di Maceratolo già sul Catasto Leopoldino;
- in ingresso ed all'uscita della tubazione è previsto il rivestimento del fondo e della bassa sponda con pietrame di adeguata dimensione, in modo da evitare lo scalzamento per effetto delle portate in transito;

DATO ATTO che in data 10/10/2022 è stato eseguito un sopralluogo nel quale è stata accertata la presenza di opere interferenti con la fascia di rispetto in destra idrografica del fosso di Maceratolo, poste in essere in violazione dei divieti contenuti nel R.D. 523/1904 e nella L.R. 41/2018;

DATO ATTO che il nuovo attraversamento avrà una lunghezza di 8,56 metri e sarà ricoperto da materiale inerte compattato e biostuoia e rete elettrosaldata;

DATO ATTO che, ai fini della concessione dell'attraversamento, il tecnico incaricato ha descritto che:

- il dimensionamento del nuovo attraversamento in sostituzione di quello esistente ha considerato la precipitazione portata con tempo di ritorno duecentennale e durata pari al tempo di corrivazione del bacino, calcolato con il metodo SCS in 9 minuti. Con un valore di CNII pari ad 80, risulta un valore di portata con tempo di ritorno duecentennale pari a 1,004 mc/s;
- la verifica idraulica dell'attraversamento si è avvalsa del software HEC-RAS con modellazione in moto vario con schema monodimensionale (1D);
- che il funzionamento del tombino avviene a superficie libera;
- che il tirante nella tubazione si trova al di sotto della mediana del collettore, quindi con un franco residuo di almeno 50 cm;
- che il franco di sicurezza in corrispondenza del rigurgito a monte è superiore a 1,5 metri;

DATO ATTO che il fosso di Maceratolo è iscritto nel reticolo idrografico di cui alla LR. 79/2012, aggiornato con D.C.R.T. 25/2024, censito con codice MV11796;

DATO ATTO che per la concessione dell'area demaniale, rappresentata catastalmente nei pressi delle particelle n. 762 e 371 del foglio di mappa n. 47 del Comune di Vernio, si può procedere ad

assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- lo scarico dovranno essere munito di valvola a clapet antiriflusso;

- le sezioni dell'alveo interessate dai lavori dovranno essere ricostituite raccordandole con le sezioni di monte e valle;

- dovrà essere garantito l'accesso per l'ispezione e per i mezzi di manutenzione;

- tutte le lavorazioni previste dal progetto dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali proroghe o anticipazioni dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal richiedente;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.cfr.toscana.it/> oppure al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori in alveo dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da persone, mezzi d'opera e materiali;

- opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare modifica, né riduzione alcuna delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle degli argini;

- l'esecuzione delle opere e lavorazioni previste dal progetto non dovrà comportare danneggiamenti o manomissioni delle opere di difesa idraulica esistenti e della sponda, né comprometterne in alcun modo la stabilità, per l'intera durata della concessione. Laddove ricorra il caso, i lavori di ripristino saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori e l'occupazione del demanio idrico dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- le opere provvisorie, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese

del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere realizzate a seguito della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- le luci dell'attraversamento dovrà essere mantenuta costantemente libera da detriti di ogni natura al fine di garantire il transito delle portate;

- a seguito di ogni evento meteorico dovrà essere ispezionata visivamente la luce dell'attraversamento, rimuovendo i detriti che possano ridurre l'efficienza idraulica del manufatto;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato B, specificando il numero della pratica, il richiedente e il Comune dove si svolgono i lavori, il nominativo della ditta esecutrice, i contatti del referente di cantiere e, qualora previsto, il nominativo e i contatti del direttore dei lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione

dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 336,00 (di cui Euro 224,00 pari ad un canone per n. 1 ponte per uso agricolo-forestale ed Euro 112,00 pari al canone annuo per n. 1 scarico di acque piovane).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n. 1555 del 27/12/2022, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 336,00, di cui Euro 224,00 per il ponte (4.3 attraversamento a uso agricolo-forestale all. A D.G.R. 1555/22), ed Euro 112,00 per lo scarico di acque piovane (6.1 scarico di acque piovane all. A D.G.R. 1555/22). Il primo canone annuo, pari al canone annuo del canone per un ponte a uso agricolo-forestale e uno scarico di acque piovane, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2024.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora ex re).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che la il ponte oggetto di demolizione e lo scarico oggetto di mantenimento sono esistenti e che il fosso di Maceratolo appartiene al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 25/2024; verificato che nell'elenco delle concessioni della Provincia di Prato, non risulta a ruolo l'attraversamento e lo scarico in oggetto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per il nuovo attraversamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 336,00, di cui Euro 224,00 per il ponte ed Euro 112,00 per lo scarico di acque piovane, con bonifico del 09/01/2025;
- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 336,00, relativamente all'annualità 2024, di cui Euro 224,00 per il canone per il ponte ed Euro 112,00 per lo scarico di acque piovane, con bonifico del 09/01/2025;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2024, pari al 50% del canone 2024 per n. 1 attraversamento a uso agricolo-forestale, di importo di Euro 178,00 con bonifico del 09/01/2025;
- ha effettuato il pagamento dei canoni arretrati degli anni 2019-2023, per il ponte e lo scarico di acque piovane esistenti, per un importo di Euro 1653,22, con bonifico del 09/01/2025;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A del presente atto, quanto segue:

1.1. concessione per attraversamento sul fosso di Maceratolo, località Maceratolo, nel Comune di Vernio (PO);

1.2. concessione per scarico nel fosso di Maceratolo, immediatamente a valle del ponte di cui sopra, località Maceratolo, nel Comune di Vernio (PO);

1.3. autorizzazione per l'esecuzione dei lavori relativi alla sostituzione dell'attraversamento, all'adeguamento dello scarico esistente e alla sistemazione di versante per la parte interferente con la fascia di rispetto a di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda in destra idrografica del fosso di Maceratolo, località Maceratolo, nel Comune di Vernio (PO);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di dare atto che l'allegato "A", contenente i dati identificativi del richiedente, del tecnico incaricato, del Responsabile del procedimento e del funzionario istruttore, è parte integrante del presente atto;

6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

9. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi

fca8e77dc5d3bfaf8eb4bed1f8fb0596523097c57b4696e0eca19c9a621d263f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 378 - Data adozione: 13/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Rinnovo concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Parcia, in loc. San'Albino del Comune di Montepulciano per mantenimento di una passerella ed attraversamento con tubazione esistente. Pratica SIDIT 3957/2022

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000290

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 21154 del 25/10/2022 è stata rilasciata una concessione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Parcia, Località S. Albino in Comune di Montepulciano occupata da una passerella e un attraversamento con tubazione con scadenza al 31/12/2024;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3957/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0614970 del 25-11-2024 presentata da Air Liquide Italia Produzione Srl, c.f. 12874240158, con sede legale in Comune di Milano, Via Bisceglie, n. 66 ;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni fino all'annualità precedente (n° identificativo pagamenti 3957/2022);

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera ed eventualmente dare disposizioni per effettuare gli interventi necessari per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01230014315091 del 31/12/2024.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
 2. di rinnovare la concessione alla Società Air Liquide Italia Produzione Srl, c.f. 12874240158, con sede legale in Comune di Milano, Via Bisceglie, n. 66 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Parcia, loc. San'Albino in Comune di Montepulciano, presso la particella 267-619 + area demaniale del Foglio 140 con una passerella ed attraversamento con tubazione;
 3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dal 1° Gennaio 2025 e che il canone di concessione è pari a € 339,60 secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 4. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 394 - Data adozione: 13/01/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - variante sostanziale alla concessione di utilizzazione acqua pubblica superficiale derivata dal Torrente Lima in loc. La Lima nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) ad uso idroelettrico e di occupazione aree demaniali, prat. Sidit n. 158979/2020 C.L. 750 PT.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000440

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;

- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza in bollo acquisita al protocollo in data 13/10/2022 con il n. 0390627, presentata da Renewem s.r.l., C.F.: 00444670475, con sede a Milano (MI) via della Moscova n. 3, con la quale è stata chiesta la variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico e della concessione di aree demaniali, in loc. La Lima nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), relativamente alla modifica della diga;

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 74 prot. 12123 del 26/01/2009, con la quale è stato concesso a Anghiari s.r.l., C.F.: 00444670475, il rinnovo dell'utilizzo di acqua derivata dal Torrente Lima nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) loc. Lima (uso produzione energia elettrica), per una portata media annua di 3.140,0 l/s (massima 7.000,0), per produrre la forza nominale media annua di kW 528,0; la scadenza della concessione è stata fissata al giorno 31/01/2037, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 08/02/1985 rep. n. 9521 e successivo atto aggiuntivo sottoscritto il 05/05/2003 (prat. n. 750 PT);

Preso atto del cambio di denominazione societario da Anghiari s.r.l., C.F.: 00444670475 a Renewem s.r.l., C.F.: 00444670475;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di variante sostanziale, consistente nella configurazione della diga senza le paratoie mobili che sono state asportate durante l'evento di piena di giugno 2020;

Dato atto che la Renewem s.r.l., ha effettuato in data 29/11/2024 sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018, i versamenti relativi: alla cauzione aree di Euro 1.254,00, al canone aree anno 2024 di Euro 1.254,00, all'imposta aree 2024 di Euro 627,00, ai canoni aree anni 2019/2023 di Euro 6.120,03, all'imposta aree anni 2021/2023 di Euro 1.862,73, alla cauzione acque di Euro 17.258,47;

Dato atto che in data 02/12/2024 con il mod. F24, è stato versato l'importo di Euro 128,00 per n. 8 marche da bollo da Euro 16,00 (All. 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della variante sostanziale alla concessione, come risulta dalla relazione del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 158979/2020 C.L. n. 750 PT;

Ritenuto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Renewem s.r.l., C.F.: 00444670475, con sede a Milano (MI) via della Moscova n. 3, la variante sostanziale alla concessione di utilizzazione acqua pubblica superficiale derivata dal Torrente Lima in loc. La Lima nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), ad uso idroelettrico e di occupazione aree demaniali, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 74 prot. 12123 del 26/01/2009, confermando la scadenza al 31/01/2037, consistente nella configurazione della diga senza le paratoie mobili che sono state asportate durante l'evento di piena di giugno 2020; i quantitativi del prelievo, assentito per 365 gg/a, sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 7.000,0 l/s; la portata media è 3.140,00 l/s corrispondenti a 99.023.040,0 mc/a; il salto geodetico in base al quale è stata calcolata la potenza idraulica disponibile, è di 17,15 m; la potenza

nominale sulla quale risulta fissato il canone, è di 528,0 kW (in ragione della portata media di 3.140,0 l/s e massima di 7.000,0 l/s), prat. Sidit n. 158979/2020 C.L. 750 PT;

Preso atto che in data 22/11/2024, il legale rappresentante di Renewem s.r.l., ha sottoscritto digitalmente il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente in data 22/11/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A + All. B verifica firma), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che sono dovuti i canoni anno 2025 per la derivazione di acqua (Euro 17.258,47 salvo conguaglio) e per l'occupazione di aree demaniali (Euro 1.254,00 salvo conguaglio), da versare entro il 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a Renewem s.r.l., C.F.: 00444670475, con sede a Milano (MI) via della Moscova n. 3, la variante sostanziale alla concessione di utilizzazione acqua pubblica superficiale derivata dal Torrente Lima in loc. La Lima nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), ad uso idroelettrico e di occupazione aree demaniali, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 74 prot. 12123 del 26/01/2009, confermando la scadenza al 31/01/2037, consistente nella configurazione della diga senza le paratoie mobili che sono state asportate durante l'evento di piena di giugno 2020; i quantitativi del prelievo, assentito per 365 gg/a, sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 7.000,0 l/s; la portata media è 3.140,00 l/s corrispondenti a 99.023.040,0 mc/a; il salto geodetico in base al quale è stata calcolata la potenza idraulica disponibile, è di 17,15 m; la potenza nominale sulla quale risulta fissato il canone, è di 528,0 kW (in ragione della portata media di 3.140,0 l/s e massima di 7.000,0 l/s), prat. Sidit n. 158979/2020 C.L. 750 PT;
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di Renewem s.r.l. in data 22/11/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A + All. B verifica firma);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 6° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che in data 02/12/2024 con il mod. F24, è stato versato l'importo di Euro 128,00 per n. 8 marche da bollo da Euro 16,00 (All. 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto);
5. di dare atto che sono dovuti i canoni anno 2025 per la derivazione di acqua (Euro 17.258,47 salvo conguaglio) e per l'occupazione di aree demaniali (Euro 1.254,00 salvo conguaglio), da versare entro il 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di San Marcello Piteglio (PT);

7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- 1 mod. F24 per marche da bollo*
1f00f3a783ea49498b56d6a3f76b4a204e02e98fa9d3c50e7edc670da72ced1b
- A disciplinare*
accc56ebc935c167ca9a91cc75851ca3e5d23f5c9f6ac2e10e656ae8b8a0afbd
- B verifica firma*
3319a6e580f30f44dbf58d086fe5e7cfd1e793968bdc19cd2dbf54b55c6db7f5

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 402 - Data adozione: 13/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n. 4792, SIDIT n. 6553/2024, procedimento n. 8844/2024. Concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verranno occupate da un elettrodotto BT, in attraversamento sotterraneo del corso d'acqua senza nome (TN34338), nella frazione di Capezzano Pianore nel Comune di Camaiore (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000412

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA l’istanza di concessione idraulica, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.0481908 il 09.09.2024, presentata dalla Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A., di seguito denominata “Concessionario”, con sede legale in via Domenico Cimarosa n.4 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, firmati dal tecnico iscritto all’Ordine dei geometri della Provincia di Lucca al n.1212:

-relazione tecnica descrittiva, catastale, corografia, ortofoto, elaborati grafici e documentazione fotografica;

RISCONTRATO che la società richiedente ha versato € 100,00 di oneri istruttori (benestare di pagamento del 01.11.2024), € 16,00 di imposta di bollo per l’istanza e € 16,00 di imposta di bollo per il rilascio del presente decreto (benestare di pagamento del 01.11.2024);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l’istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di porzioni di un’area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, catastalmente individuata in prossimità del foglio 40 particelle 568 e 407, che verranno occupate da un elettrodotto BT in attraversamento sotterraneo del corso d’acqua senza nome (TN34338), nella frazione di Capezzano Pianore nel Comune di Camaione (LU), alle coordinate geografiche X 1601334.12 - Y 4863336.86;

PRESO ATTO che il progetto, descritto negli elaborati tecnici allegati all’istanza (pratica n. 4792, SIDIT n. 6553/2024, procedimento n. 8844/2024) prevede l’interramento di un cavo con metodologia T.O.C. (trivellazione orizzontale controllata) utilizzando un’apposita perforatrice; verranno eseguiti dei piccoli scavi dove verrà “spinto” un corrugato in polietilene di diametro cm 12 e spessore mm 4 all’interno del quale si troverà il cavo elettrico lungo 1,20 ml;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell’uso richiesto delle porzioni dell’ area del Demanio idrico, di cui all’art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che l’intervento è consentito ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che la concessione, delle porzioni dell’ area demaniale, può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall’art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l’art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) e il Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell’esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione, a decorrere dalla data del presente decreto, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che l'autorizzazione e la concessione sono condizionate al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- eventuali autorizzazioni per il taglio di alberature, dovranno essere richiesta dalla società;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- è vietato il transito per mezzi pesanti, in particolare su argini imbibiti;
- le opere dovranno essere realizzati così come descritti in relazione e rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione, di cui al presente atto, riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, pena la perdita di validità dello stesso;
- l'autorizzazione, di cui al presente atto, ha validità 3 anni dalla data del presente decreto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazione da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese della società richiedente;
- la società richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di fine lavori entro 15 giorni dalla loro ultimazione e

trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

-la società richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuta a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

il Concessionario è obbligato:

-ad assumere la custodia delle porzioni dell'area demaniale rilasciata in concessione e dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle porzioni di area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;

-a sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle porzioni di area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-a non mutare la destinazione delle porzioni dell'area;

-ad assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

-a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, la porzione di area in concessione;

-ad assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzioni dell'area demaniale interessata, nonché dell'opera presente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, per rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, la porzione di area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che la concedente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario stesso:

DATO ATTO che la concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;

- mancato pagamento di due annualità del canone

- non uso protratto per due anni delle porzioni dell'area e delle relative pertinenze

- mancata realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti nel presente atto

- violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi

- esecuzione dei lavori in difformità rispetto al progetto autorizzato;

STABILITO che con il presente decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

STABILITO che il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

DATO ATTO che il canone, che annualmente E-Distribuzione dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione delle porzioni dell'area demaniale, è di € 271,49, importo determinato dall'allegato A alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RISCONTRATO che E-Distribuzione ha ottemperato al pagamento dei seguenti importi, i cui benestare di pagamento sono pervenuti il 20/11/2024 (prot. n.0606975):

€ 45,25 di canone anno per l'anno 2024 (rateo 2/12)

€ 271,49 di deposito cauzionale

€ 22,62 di imposta regionale per l'anno 2024;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare a E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale in via Domenico Cimarosa n.4 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, la concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, catastalmente individuata in prossimità del foglio 40 particelle 568 e 407, che verranno occupate da un elettrodotto BT in attraversamento sotterraneo del corso d'acqua senza nome (TN34338), nella frazione di Capezzano Pianore nel Comune di Camaiore (LU), alle coordinate geografiche X 1601334.12 - Y 4863336.86;

-che la concessione, delle suddette porzioni di area, avrà la durata di anni 19 anni, a decorrere dalla data del presente atto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 271,49, importo che verrà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

-di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere meglio descritte negli elaborati allegati all'istanza (pratica n. 4792, SIDIT n. 6553/2024, procedimento n. 8844/2024) ;

-che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto;

-che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto; superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte della società richiedente;

-che la concessione e l'autorizzazione idraulica sono condizionate al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

-che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di notificare il presente atto alla società richiedente, tramite pec;

-di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 403 - Data adozione: 13/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 7852/2024 (Proc. n. 10852/2024) - Concessione di area demaniale di mq 85 per uso strumentale (tip. 2.4), al fine di apporre una copertura amovibile e stagionale sulla foce del fosso Val Querceta (TC15684), situata nel comune di Follonica (GR). Concessionario: Nettuno S.R.L.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000474

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la delibera della giunta regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA l'istanza di concessione in sanatoria presentata da Nettuno S.R.L., con sede legale in Follonica (GR), via Bovio 4, C.F. 01276810536, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 514263 del 27/09/2024, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Planimetria catastale;
- Documentazione fotografica;
- Elaborato di progetto (stato ante operam e post operam);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa al richiedente con nota prot. n. 603105 del 19/11/2024;

DATO ATTO che gli interventi proposti in sanatoria riguardano la copertura amovibile della foce del fosso Val Querceta (TC15684), realizzata con una struttura portante in acciaio, rivestita con tavole in legno, appoggiata su palancole infisse a terra in prossimità dello sbocco a mare per il contenimento delle acque in prossimità della foce, posta nell'abitato del comune di Follonica, come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n. 318050), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione che regolarizza l'utilizzazione del demanio idrico sopraindicata sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuata l'area oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- il posizionamento della copertura è autorizzato tra il 1° maggio e il 30 settembre di ciascun anno, ed al termine di tale periodo la copertura dovrà essere rimossa;

Inoltre, durante i lavori di rimozione e ripristino della copertura:

- non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; inoltre le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse in particolare con codici di allerta del Centro Funzionale Regionale (www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee;
- il richiedente è tenuto ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione, prima della loro esecuzione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- dovrà essere posizionata, in modo da garantire adeguata visibilità, idonea segnaletica indicante il divieto di accesso, sosta e passaggio di mezzi o persone sul tavolato di copertura durante il periodo di posizionamento (1° maggio - 30 settembre). In tale segnaletica dovranno altresì essere riportate le informazioni necessarie ad illustrare il rischio derivante da eventi meteorologici avversi;
- nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre dovrà essere garantito il libero deflusso delle acque del Fosso Val Querceta provvedendo, ove necessario, alla disostruzione e alla pulizia del tratto coperto al fine di evitare ristagni di acqua;
- si precisa inoltre che il Comune di Follonica è tenuto, ai sensi della L.R.T. 41/2018, ad implementare il Piano di Protezione Civile Comunale con tutte le considerazioni ed azioni atte alla gestione del rischio idraulico residuo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per occupazione di area per uso strumentale (tip. 2.4) ammonta a € 282,80, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e e ss.mm.ii., precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 637692 del 06/12/2024;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento, a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo del bene demaniale per il quinquennio precedente il rilascio della concessione, dell'importo complessivo di € 1.490,64 (comprensivo di interessi legali), determinato ai sensi della DGRT 888/2017 e ss.mm.ii.;
- ha provveduto al versamento del canone per l'anno 2025, per € 282,80;
- ha provveduto per l'anno 2025 al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per € 141,40, corrispondente al 50% del canone ai sensi della L.R. 2/1971;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 282,80;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (ricevuta di pagamento PagoPA IUBD 01240002653866 del 06/12/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Nettuno S.R.L., con sede legale in Follonica (GR), via Bovio 4, C.F. 01276810536, la concessione di area demaniale di mq 85 per uso strumentale (tip. 2.4), al fine di apporre una copertura amovibile e stagionale sulla foce del fosso Val Querceta (TC15684), situata nel comune di Follonica (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di dare atto che l'utilizzazione dell'area assegnata in concessione è limitata al periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre di ciascun anno;
4. di autorizzare per tutto il periodo della concessione il posizionamento e la rimozione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
5. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle

disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
8. di disporre che, ai sensi della L.R. 41/2018, il Concessionario garantisca la gestione e l'esercizio delle opere in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità;
9. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
10. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario, al Tecnico incaricato e al Comune di Follonica, per le competenze in materia di Protezione Civile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Cartografia

351e051b7796c786c73ff41cb80c9e9d204528af0506782b20586f56d75ea6e3

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 7852/2024 (Proc. n. 10852/2024) - Concessione di area demaniale di mq 85 per uso strumentale (tip. 2.4), al fine di apporre una copertura amovibile e stagionale sulla foce del fosso Val Querceta (TC15684), situata nel comune di Follonica (GR). Concessionario: Nettuno S.R.L.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 414 - Data adozione: 13/01/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - Presa d'atto della Relazione di Regolare Esecuzione dei Lavori e taratura degli strumenti di misura, approvazione del Verbale di sopralluogo per la variante non sostanziale della concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico dal Torrente Bagnone in località Arbione del Comune di Bagnone (MS), pratica Sidit 163/2020 (codice locale DC60/8-13).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000389

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016);
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Visti i provvedimenti di concessione della pratica Sidit n. 163/2020 C.L. n. DC 60/8-13:

- decreto dirigenziale n. 6861 del 07/05/2019 con il quale è stato concesso a Fontenergia s.r.l., C.F.: 01632570998, con sede a La Spezia (SP) via Salvatore Ravecca n. 23, di derivare acqua dal Torrente Bagnone in loc. Arbione nel Comune di Bagnone (MS) ad uso idroelettrico, rinnovando la concessione di cui alle determinazioni dirigenziali del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Massa Carrara n. 3860 del 08/11/2013 e n. 2788 del 14/09/2015 (voltura), per ulteriori anni 30 a far data dal 21/04/2015 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per una portata di acqua massima istantanea di 1.000,00 l/s, per una portata media di 586,70 l/s, nel periodo dal 16 settembre al 15 giugno di ogni anno, il salto utile netto o il salto

idraulico di concessione di 37,90 m e la potenza nominale in base alla quale risulta fissato il canone di 218,00 kW in ragione della portata media di 586,70; è stato approvato il disciplinare sottoscritto in data 16/04/2019 per la derivazione di acqua e per l'occupazione di area demaniale;

- decreto dirigenziale n. 3192 del 04/03/2020 di voltura a Arbione s.r.l., C.F.: 01501690117, con sede a La Spezia (SP) via Ravecca n. 23, della concessione di derivazione acqua pubblica dal Torrente Bagnone in loc. Arbione nel Comune di Bagnone (MS) ad uso idroelettrico, di cui al decreto dirigenziale n. 6861 del 07/05/2019; la scadenza della concessione è stata confermata al 20/04/2045;

- decreto dirigenziale n. 16326 del 22/09/2021 con il quale è stato approvato il progetto di variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 49 del R.D. n. 1775/33 e dell'art. 69 del Regolamento n. 61/R/2016, consistente nell'esecuzione delle opere di risistemazione dello stramazzo per il rilascio del deflusso minimo vitale presso l'opera di presa;

- decreto dirigenziale n. 23705 del 30/11/2022 con il quale è stata approvata la variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 49 del R.D. n. 1775/33 e dell'art. 69 del Regolamento n. 61/R/2016, presentata in data 30/08/2022 prot. n. 331419, da Arbione srl, C.F.: 01501690117, con sede legale in Via Ravecca 23 a La Spezia (SP), consistente nella sostituzione di una delle 3 turbine idrauliche, con una nuova turbina idraulica Francis ad asse orizzontale, mantenendo invariati il generatore e la potenza media complessiva dell'impianto, per derivare acqua pubblica dal Torrente Bagnone in località Arbione nel Comune di Bagnone (MS), per una portata di acqua massima istantanea di 1.000,00 l/s e media di 586,70 l/s, per produrre con il salto utile di 37,90 m la potenza nominale di 218 kW;

- decreto dirigenziale n. 26092 del 21/11/2024 con il quale è stato approvato il progetto di variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 49 del R.D. n. 1775/33 e dell'art. 69 del Regolamento n. 61/R/2016, consistente nella modifica della vasca di decantazione e l'inserimento di una griglia a coanda;

Considerato che:

- con nota prot. n. 130471 del 13/03/2023, Arbione srl ha comunicato l'inizio dei lavori;
- in data 17/05/2023 si è svolto il sopralluogo di taratura della turbina idraulica denominata G1, di tipo Francis ed è stato redatto il verbale, trasmesso successivamente con nota prot. n. 232595 del 18/05/2023;
- con nota prot. n. 348170 del 20/06/2024, Arbione srl ha trasmesso la Relazione di Regolare Esecuzione dei Lavori e taratura degli strumenti di misura, corredata della Dichiarazione di conformità della Turbina Francis sostituita, rilasciata dalla ditta installatrice in data 23/12/2022;
- con nota prot. n. 583013 del 07/11/2024, Arbione srl ha trasmesso la Relazione Integrativa di Regolare Esecuzione dei Lavori ai sensi dell'art. 59 del Reg. n. 61/R/2016, contenente indicazioni sull'installazione del display esterno all'edificio di centrale su cui leggere la portata derivata, la produzione ed il DMV rilasciato in tempo reale e contenente le motivazioni per cui non è stato possibile installare il misuratore sulla condotta forzata;

Ritenuto:

- di prendere atto della Relazione di Regolare Esecuzione dei Lavori e taratura degli strumenti di misura, pervenuta con nota prot. n. 348170 del 20/06/2024, e della successiva Relazione Integrativa di Regolare Esecuzione dei Lavori pervenuta con nota prot. n. 583013 del 07/11/2024;
- di approvare il Verbale di sopralluogo del 17/05/2023 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegato ma conservato agli atti della pratica Sidit n. 163/2020 C.L. n. DC 60/8-13, finalizzato alla presa d'atto della regolare esecuzione dei lavori e taratura degli strumenti di misura, redatto e sottoscritto dai tecnici della Regione Toscana e dai rappresentanti della società Società Arbione srl, C.F.: 01501690117, con sede legale in Via Ravecca 23 a La Spezia (SP);

- di prendere atto del regolare funzionamento e della taratura degli strumenti di misura del livello e della potenza prodotta, nonché della corretta trasmissione dei dati in tempo reale al sistema centralizzato di acquisizione dei dati della Regione;

Dato atto che per quanto non modificato e/o prescritto con il la presente decreto, resta valido quanto contenuto nel disciplinare di concessione e nei decreti di approvazione delle varianti non sostanziali;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di prendere atto della Relazione di Regolare Esecuzione dei Lavori e taratura degli strumenti di misura, pervenuta con nota prot. n. 348170 del 20/06/2024, e della successiva Relazione Integrativa di Regolare Esecuzione dei Lavori pervenuta con nota prot. n. 583013 del 07/11/2024;
2. di approvare il Verbale di sopralluogo del 17/05/2023, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegato ma conservato agli atti della pratica Sidit n. 163/2020 C.L. n. DC 60/8-13, finalizzato alla presa d'atto della regolare esecuzione dei lavori e taratura degli strumenti di misura, redatto e sottoscritto dai tecnici della Regione Toscana e dai rappresentanti di Arbione srl, C.F.: 01501690117, con sede legale in Via Ravecca 23 a La Spezia (SP);
3. di prendere atto del regolare funzionamento e della taratura degli strumenti di misura del livello e della potenza prodotta, nonché della corretta trasmissione dei dati in tempo reale al sistema centralizzato di acquisizione dei dati della Regione;
4. di dare atto che per quanto non modificato e/o prescritto con il presente decreto, resta valido quanto contenuto nel disciplinare di concessione e nei decreti di approvazione delle varianti non sostanziali;
5. di trasmettere il presente decreto dirigenziale al richiedente, al Comune di Bagnone (MS), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Toscana;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Bagnone (MS);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 417 - Data adozione: 13/01/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca (LU) ad uso potabile e civile, (prat. Sidit n. 192/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000460

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo da Euro 16,00 presentata da A.S.D. Tiro, Lancio, Gioco, C.F.: 92070170466, con sede a Lucca (LU) via Terrazza Petroni n. 877, protocollata in data 08/01/2024 con il n. 0008449, corredata da elaborati tecnici e dalla ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00 (versate in data 28/11/2023 sul conto IBAN IT8900760102800001031575820), intesa

ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante pozzo esistente nel Comune di Lucca (LU), FG 104 Particella 804;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che in data 27/12/2024 sono stati effettuati sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018 i versamenti relativi: al rateo di Euro 45,89 (mesi ottobre/dicembre) canone anno 2024, al deposito cauzionale di Euro 183,56, al contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 192/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a A.S.D. Tiro, Lancio, Gioco, C.F.: 92070170466, con sede a Lucca (LU) via Terrazza Petroni n. 877, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca (LU) FG 104 Particella 804, ad uso potabile (in sostituzione dell'acquedotto) e civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni, per 365 gg/a, a decorrere dal 01/10/2024; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 8,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 1.740,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0552 l/s (prat. Sidit n. 192/2024);

Dato atto che l'uso potabile dell'acqua in sostituzione dell'acquedotto è condizionato all'ottenimento del giudizio di idoneità dell'acqua per l'uso umano, come stabilito dal D.Lgs n. 18/2023 da richiedere da parte del Concessionario all'AUSL competente;

Preso atto che il legale rappresentante di A.S.D. Tiro, Lancio, Gioco, ha sottoscritto in data 24/12/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 24/12/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 183,56 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a A.S.D. Tiro, Lancio, Gioco, C.F.: 92070170466, con sede a Lucca (LU) via Terrazza Petroni n. 877, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca (LU) FG 104 Particella 804, ad uso potabile (in sostituzione dell'acquedotto) e civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni, per 365

gg/a, a decorrere dal 01/10/2024; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 8,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 1.740,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0552 l/s (prat. Sidit n. 192/2024);

2. di dare atto che l'uso potabile dell'acqua in sostituzione dell'acquedotto è condizionato all'ottenimento del giudizio di idoneità dell'acqua per l'uso umano, come stabilito dal D.Lgs n. 18/2023 da richiedere da parte del Concessionario all'AUSL competente;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di A.S.D. Tiro, Lancio, Gioco in data 24/12/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
4. di dare atto sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 183,56 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

6a21617988ed29e92bb5116d4f0823d3d5ed18d30e8ed2f27ed6bd56835557c8

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 429 - Data adozione: 13/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n. 4865, SIDIT n. 7280/2024, procedimento n.9968/2024. Concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verranno occupate da un elettrodotto a BT, in attraversamento del fosso la Fossa (TN19576), nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000492

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA l'istanza di concessione idraulica, acquisita agli atti di questo Settore con prot. 537557 il 12/10/2024, presentata da E-DISTRIBUZIONE S.p.A., di seguito denominata “Concessionario”, con sede legale in via Domenico Cimarosa n.4 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati firmati dal tecnico iscritto all'Ordine dei geometri della Provincia di Lucca al n.1669:

-piano tecnico, sezione idraulica attraversamento corso d'acqua, corografia;

RISCONTRATO che la società richiedente ha versato € 100,00 di oneri istruttori (benestare di pagamento del 14.10.2024), € 16,00 di imposta di bollo per l'istanza, mediante f24 del 14.10.2024 e € 16,00 di imposta di bollo per il rilascio del presente decreto (benestare di pagamento del 26.11.2024);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, catastalmente individuate al foglio 204, in prossimità delle particelle 962 e 4919, che verranno occupate da un elettrodotto in cavo interrato a BT (230 400 volt), in attraversamento del fosso la Fossa (TN19576), nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU);

PRESO ATTO che il tratto di linea elettrica, descritto negli elaborati tecnici allegati all'istanza (pratica n. n. 4865, SIDIT n.7280/2024, procedimento n.9968/2024), in attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso la Fossa (TN19576), sarà lungo mt 10,00. Sulla trave di valle del ponte verrà posizionata una tubazione in ferro ed all'interno verranno posizionati il corrugato con il cavidotto interno; il cavo in progetto sarà di tipo ad elica visibile Al 3x1x150 + 1x95 mm2;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto delle porzioni dell' area del Demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che l'intervento è consentito ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che la concessione, delle porzioni dell' area demaniale, può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) e il Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione, a decorrere dalla data del presente decreto, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che l'autorizzazione e la concessione sono condizionate al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- eventuali autorizzazioni per il taglio di alberature, dovranno essere richiesta dalla società;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- è vietato il transito per mezzi pesanti, in particolare su argini imbibiti;
- le opere dovranno essere realizzati così come descritti in relazione e rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione, di cui al presente atto, riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, pena la perdita di validità dello stesso;
- l'autorizzazione, di cui al presente atto, ha validità 3 anni dalla data del presente decreto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazione da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese della società richiedente;
- la società richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di fine lavori entro 15 giorni dalla loro ultimazione e

trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

-la società richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuta a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

il Concessionario è obbligato:

-ad assumere la custodia delle porzioni dell'area demaniale rilasciata in concessione e dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle porzioni di area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;

-a sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle porzioni di area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-a non mutare la destinazione delle porzioni dell'area;

-ad assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

-a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, la porzione di area in concessione;

-ad assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzioni dell'area demaniale interessata, nonché dell'opera presente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, per rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, la porzione di area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che la concedente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario stesso:

DATO ATTO che la concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;

- mancato pagamento di due annualità del canone

- non uso protratto per due anni delle porzioni dell'area e delle relative pertinenze

- mancata realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti nel presente atto

- violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi

- esecuzione dei lavori in difformità rispetto al progetto autorizzato;

STABILITO che con il presente decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

STABILITO che il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

DATO ATTO che il canone, che annualmente E-Distribuzione dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione delle porzioni dell'area demaniale, è di € 268,80, importo determinato dall'allegato A alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RISCONTRATO che E-Distribuzione ha versato i seguenti importi, le cui attestazioni di pagamento sono pervenute per e mail il 27/11/2024 e il 02/12/2024:

€ 44,80 di canone anno per l'anno 2024 (rateo 3/12)

€ 268,80 di deposito cauzionale

€ 22,40 di imposta regionale per l'anno 2024;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare a E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale in via Domenico Cimarosa n.4 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, la concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, catastalmente individuate al foglio 204 in prossimità delle particelle 962 e 4919, che verranno occupate da un elettrodotto in cavo interrato a BT (230 400 volt), in attraversamento del fosso la Fossa (TN19576), nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU);

-che la concessione, delle suddette porzioni di area, avrà la durata di anni 19 anni, a decorrere dalla data del presente atto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 268,80, importo che verrà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

-di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione dei lavori, meglio descritti negli elaborati allegati all'istanza (pratica n. 4865, SIDIT n. 7280/2024, procedimento n.9968/2024);

-che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto;

-che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto; superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte della società richiedente;

-che la concessione e l'autorizzazione idraulica sono condizionate al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

-che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di notificare il presente atto alla società richiedente, tramite pec;

-di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 433 - Data adozione: 13/01/2025

Oggetto: Oggetto: Pratica SIDIT n. 4844/2022 - Proc. 6739/2022. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Domanda di Concessione derivazione di acqua pubblica dal Fiume Ombrone in Loc. Marrucheti nel Comune di Campagnatico (GR), per uso agricolo. Società Lenagricola s.r.l.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000551

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”.
- la Delibera n. 1554 del 27/12/2022;
- la Delibera n. 1208 del 23/10/2023 “Aggiornamento per l’annualità 2023 dei canoni di concessione per l’uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”;
- la L.R. n. 58 del 24.12.2024 “ Legge di stabilità per l’anno 2024”;
- la Delibera n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento per l’annualità 2024 dei canoni di concessione per l’uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 1,0%”;

VISTA l’istanza acquisita al prot. della Regione Toscana n. 467643 del 01/12/2022, della Società Lenagricola s.r.l., con sede legale in Siena via Garibaldi, 16, (C.F. 00310480520), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica dal Fiume Ombrone in loc. Marrucheti nel Comune di Campagnatico (GR) - Pratica SIDIT n. 4844/2022 - Proc. n. 6739/2022;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente atto (sotto la lettera “A”) e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS), Pesca in acque interne - Sede di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- i prelievi saranno effettuati dal corso d’acqua denominato Fiume Ombrone grazie alla presenza di un bacino idrico nel Comune di Campagnatico (Coordinate Gauss-Boaga punto di presa 1 -

Est 1684832,47 - Nord 4745900,34 Coordinate punto di presa 2 – Est 1684949,52 - Nord 4746295,13), l'acqua viene prelevata con una motopompa;

- il soggetto richiedente ha chiesto di derivare una portata di acqua massima pari a 60,00 (sessanta virgola zero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 3,35 (tre virgola trentacinque) litri al secondo, per un volume annuo di 105.750,00 (centocinquemilasettecentocinquanta virgola zero) metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio della concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Lenagricola s.r.l., con sede legale in Siena via Garibaldi, 16, (C.F. 00310480520), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Ombrone in Loc. Marrucheti nel Comune di Campagnatico), nei punti indicati nella documentazione tecnica allegata all'istanza (punto 1 Coordinate Gauss Boaga Est 1651471,91 – Nord 4763026,38 e punto 2 Coordinate Gauss Boaga Est 1652170,09 – Nord 4763107,30);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 3,00 (tre virgola zero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 0,25 (zero virgola venticinque) litri al secondo, per un volume annuo di 7.776,00 (settemilasettecentosettantasei virgola zero) metri cubi, per uso agricolo;
3. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal richiedente in data 03/01/2025 (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.) ed allegato al presente decreto;
4. di stabilire che la concessione è accordata dalla data del presente Decreto di concessione con scadenza al 31 Ottobre 2027;
5. che la presente concessione decadrà qualora i terreni con la stessa irrigati siano ricompresi all'interno di eventuali comprensori irrigui;
6. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;

7. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal Concessionario, in data 03/01/2025;
8. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di trasmettere il presente atto alla Ditta richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE FIRMATO DIGITALMENTE

944dab180da8a51997b7e5602ff9d465ab3d9aa296535843146378a3fa500a17

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 437 - Data adozione: 13/01/2025

Oggetto: RD 523/1904, LR 41/2018. Pratica idraulica n. 3248, pratica Sidit n. 1999/2022. Proroga della concessione di un'area, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso della Verdichiara (TN437707), nel bacino estrattivo di Torano, nel Comune di Carrara (MS), utilizzata per asportare detrito dal ravaneto e rilasciata con decreto n.10115 del 25/05/2022.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000464

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il decreto del Direttore 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA l’istanza di proroga della concessione inviata dalla Società Apuana Marmi s.r.l.(c.f. 00297570459), con sede legale a Carrara (MS), in via Provinciale 158, protocollata da Regione Toscana con n. 49655 il 29/01/2024;

RISCONTRATO che la società richiedente ha versato i seguenti importi:

- € 100,00 di oneri istruttori, in data 26.01.2024, mediante bonifico,
- € 16,00 di imposta di bollo per l’istanza, mediante marca da bollo che ha l’id.01240119023378 e la data del 10.07.2024,
- € 16,00 di imposta di bollo per il presente decreto, mediante marca da bollo che ha l’id.01240119023367 e la data del 10.07.2024;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che, a seguito di un controllo formale sull’istanza pervenuta, è stato assegnato alla pratica lo stesso numero di quella originaria (pratica idraulica n. 3248, pratica Sidit n. 1999/2022);

VISTO il proprio decreto n.10115 del 25/05/2022 “R.D. 523/1904, L.37/1994. Pratica idraulica n.3248, SIDIT n. 1999/2022. Concessione di un’area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso della Verdichiara (TN437707), nel bacino estrattivo di Torano, nel Comune di Carrara (MS), utilizzata per estrazione di materiale (ghiaia)”;

DATO ATTO che nel suddetto decreto si stabiliva che l’area demaniale, necessaria per asportare m³ 9.200 di detrito (terre 75%, scaglie scure 10%, scaglie bianche 15%) dal ravaneto, sarebbe stata rilasciata per 1 anno a partire dal 25/05/2022;

PRESO ATTO che i lavori di asportazione del detrito, finalizzati alla riduzione del rischio geomorfologico (ai sensi dell'art. 32 del PABE) del ravaneto, non sono ancora conclusi e si protrarranno per tutta la durata della concessione all'escavazione rilasciata dal Comune di Carrara, ossia fino al 31/10/2026;

VISTO che risulta necessario rivalutare la validità temporale della concessione idraulica rilasciata con il precedente decreto;

VALUTATO che persistono le condizioni per cui è stata concessa la suddetta concessione;

RITENUTO di concedere alla Società Apuana Marmi s.r.l. una proroga per l'ultimazione dei lavori in oggetto, a decorrere dal 26/05/2022 fino al 31/10/2026;

STABILITO che la Società Apuana Marmi s.r.l., nel realizzare i lavori, dovrà osservare le prescrizioni contenute nel decreto n.10115 del 25/05/2022;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di concedere, ai soli fini idraulici e per la motivazione espressa in narrativa, alla Società Apuana Marmi s.r.l.(c.f: 00297570459), con sede legale a Carrara (MS) in via Provinciale 158, una proroga della concessione di un'area, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso della Verdichiara (TN437707), nel bacino estrattivo di Torano, nel Comune di Carrara (MS), utilizzata per asportare detrito dal ravaneto e rilasciata con proprio decreto n.10115 del 25/05/2022;

-che la suddetta concessione, per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ha validità dal 26/05/2022 fino al 31/10/2026;

-che la società debba rispettare le condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n.10115 del 25/05/2022;

-che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di trasmettere, tramite indirizzo pec, il presente atto alla Società Apuana Marmi s.r.l. e al tecnico incaricato dalla stessa società;

-che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 455 - Data adozione: 14/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione di porzione di area demaniale dei corsi d'acqua AV14772, Torrente Ascione (AV14631) e Borro di Pozzo Vecchio (AV14624) nel Comune di Terranuova Bracciolini per la ricostruzione in cavo aereo/interrato e l'esercizio di elettrodotti esistenti a Media Tensione 15kV. Pratica SiDIT n. 6871/2024 - Procedimento: 9388/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000495

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 6871/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 507504 del 24-09-2024 presentata dalla Società richiedente e-distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4 con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 507504 del 24-09-2024, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma del tecnico incaricato:

- Elaborato Tecnico Interferenza I-1 (relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale, planimetria catastale, sezione trasversale, documentazione fotografica);
- Elaborato Tecnico Interferenza I-2 (relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale, planimetria catastale, sezione trasversale, documentazione fotografica);
- Elaborato Tecnico Interferenza I-4 (relazione tecnico-descrittiva, planimetria generale, planimetria catastale, sezione trasversale, documentazione fotografica);

PRESO ATTO che il progetto, così come descritto e rappresentato negli elaborati tecnici, prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua AV14772, loc. La Casella in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella 229 del Foglio 59 per sostituzione linea MT esistente in attraversamento aereo (interferenza I-1);
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua Torrente Ascione AV14631, loc. Podere Le Volpaie in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella demaniale ai Fogli 51-53 per lavori di sostituzione linea MT aerea esistente già concessionata (rif. p. demanio I0000594) e realizzazione nuova linea MT in attraversamento aereo (interferenza I-2);
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua Borro di Pozzo Vecchio AV14624, loc. Podere Le Volpaie in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella demanio strade al Foglio 51, per la realizzazione nuova linea MT con attraversamento in subalveo tramite teleguidata/no dig lungo la S.P.4 (interferenza I-4);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 9388/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere

considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 3 anni dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà

privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dalla Società richiedente assolta in maniera virtuale con riferimento all'Aut. AdE n. 133874/99

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che la Società richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 457,25 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 153,60 a titolo di primo canone concessorio per l'annualità 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 76,80 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 454,69 a titolo di indennità per occupazioni pregresse per il quinquennio antecedente, con riferimento all'interferenza I-1 (n. 1 attraversamento con linea MT aerea esistente) sul c/c Banco Posta intestato a Regione Toscana IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare la concessione alla Società e-distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV14772, loc. La Casella in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella 229 del Foglio 59 con l'opera interferenza I-1 per la sostituzione di linea MT esistente in attraversamento aereo;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Ascione AV14631, loc. Podere Le Volpaie in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella demaniale dei fogli 51/53 con l'opera interferenza I-2 per lavori di sostituzione linea MT aerea esistente già concessionata (rif. p. demanio 10000594) e realizzazione nuova linea MT in attraversamento aereo;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Pozzo Vecchio AV14624, loc. Podere Le Volpaie in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella demanio strade del Foglio 51 con l'opera interferenza I-4 per la realizzazione nuova linea MT con attraversamento in subalveo tramite teleguidata/no dig lungo la S.P.4;
4. di stabilire che la concessione ha durata di 19 anni dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 457,25 (con riferimento al punto 1.2) "attraversamenti aerei con elettrodotti oltre 400 V fino a 30'000 V" e al punto 11) "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" dell'Allegato A della d.g.r. n.1555 del 27/12/2022 aggiornati ai sensi della Delibera n. 1237 del 04/11/2024 e ridotti nella misura del 20% secondo quanto stabilito dall'art.29 c.5 della d.p.g.r. 60/R/2016), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 457 - Data adozione: 14/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di alveo del torrente Acerreta (Id. MV2265), in Comune di Marradi (FI), per ponte carrabile esistente situato al km 9+500 della S.P. 20 "Modiglianese" e per opere temporanee di cantiere. Pratica SiDIT 2390/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000510

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che:

- con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 318313 del 05/06/2024 la Città Metropolitana di Firenze ha indetto una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 3 del Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 (Interventi urgenti infrastrutture stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche) per interventi di consolidamento a ponte carrabile in attraversamento del torrente Acerrata (Id. MV2265), situato al km 9+500 della S.P. 20 "Modiglianese" nel Comune di Marradi (FI);
- con nota prot. n. 327202 del 10/06/2024 questo Settore ha rilasciato l'Autorizzazione idraulica in Conferenza dei Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904, per la realizzazione dei suddetti interventi chiedendo alla Città Metropolitana di Firenze di presentare, prima dell'inizio dei lavori, apposita domanda di concessione per la regolarizzazione dell'occupazione demaniale riferita al ponte carrabile esistente;

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2390/2024 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 511583 del 26/09/2024 presentata dalla Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, con sede legale in Firenze in Via Cavour n. 1, e la documentazione progettuale (progetto esecutivo) costituita dagli elaborati elencati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

PRESO ATTO che in base alla documentazione presentata:

- viene richiesta concessione demaniale temporanea per le opere di cantierizzazione per l'intervento di consolidamento al ponte situato al km 9+500 della S.P. 20 "Modiglianese", così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- viene richiesta autorizzazione al mantenimento del ponte sopra citato; tale manufatto è stato realizzato in epoca non recente e il suo posizionamento non pregiudica l'officiosità idraulica della sezione fluente del corso d'acqua;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area del demanio idrico e precisamente:

- Opera 20675 – porzione di alveo del torrente Acerrata (Id. MV2265), in Comune di Marradi (FI), occupata con ponte carrabile esistente situato al km 9+500 della S.P. 20 "Modiglianese";
- Opera 20676 – porzione di alveo del torrente Acerrata (Id. MV2265), in Comune di Marradi (FI), da occuparsi con opere temporanee di cantiere (installazione ponteggi) per intervento di consolidamento/risanamento a ponte

carrabile situato al km 9+500 della S.P. 20 "Modiglianese";

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 9394/2024;

CONSIDERATO che dall'esame istruttorio svolto sulla base della documentazione presentata il mantenimento del ponte carrabile (opera 20675) può nel complesso ritenersi ammissibile e presenta i requisiti per essere autorizzati e in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali contenute nella Autorizzazione idraulica rilasciata da questo Settore con nota prot. 327202 del 10/06/2024 in sede di Conferenza dei Servizi e le ulteriori prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari atti ad impedire che il ponteggio possa costituire ostacolo al deflusso delle acque; le parti del ponteggio realizzate in alveo, sia a monte che a valle del ponte, dovranno possibilmente essere protette con opportuna carenatura che, in caso di piena del corso d'acqua, impedisca che il materiale trasportato in sospensione si possa incastrare fra gli elementi che ne compongono la struttura;
- le attività che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in previsione di condizioni meteo avverse, (codice arancione o rosso così come emesso dal Centro Funzionale Regionale <http://www.cfr.toscana.it/>), dovranno essere interrotte per tutta la durata dell'avviso, dovrà essere ridotta al minimo l'interferenza del ponteggio con la corrente fluviale, e comunque al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere sgombrato il tratto di alveo interessato dai lavori da tutti i materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle acque.

PRESCRIZIONI GENERALI:

il Concessionario, ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria:

- di stabilire in mesi 6 dalla data di inizio lavori la durata della concessione per le opere temporanee di cantiere (opera 20676) che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;
- di stabilire in anni 19 la durata della concessione per il ponte carrabile (opera 20675) che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto, in data 14/08/2024, al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT29Q0100003245311300030938):

- € 89,60 a titolo di canone concessorio, per il cantiere provvisorio (opera 20676);
- € 44,80 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione, per il cantiere provvisorio;
- € 161,60 a titolo di canone concessorio, valido per l'anno 2024, per il ponte carrabile (opera 20675);
- € 80,80 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione, per il ponte carrabile;
- € 747,82 a titolo di indennizzo per occupazione demaniale dal 2019 al 2023, per il ponte carrabile.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015, dell'art. 93 del R.D. 523/1904 il mantenimento del ponte carrabile situato al km 9+500 della S.P. 20 "Modiglianese" nel Comune di Marradi (FI) (opera 20675);
2. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte sia alle prescrizioni tecniche e generali contenute nella Autorizzazione idraulica rilasciata da questo Settore in sede di Conferenza dei Servizi con nota prot. 327202 del 10/06/2024, che alle ulteriori prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. di accordare alla richiedente Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, con sede legale in Firenze in Via Cavour n. 1, la Concessione temporanea per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
 - Opera 20676 – porzione di alveo del torrente Acerreta (Id. MV2265), in Comune di Marradi (FI), da occuparsi con opere temporanee di cantiere (installazione ponteggi) per intervento di consolidamento/risanamento a ponte carrabile situato al km 9+500 della S.P. 20 "Modiglianese";
4. di accordare alla richiedente Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, con sede legale in Firenze in Via Cavour n. 1, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
 - Opera 20675 – porzione di alveo del torrente Acerreta (Id. MV2265), in Comune di Marradi (FI), occupata con ponte carrabile esistente situato al km 9+500 della S.P. 20 "Modiglianese";
5. di stabilire che:
 - la concessione per le opere temporanee di cantiere (opera 20676), rappresentate negli elaborati elencati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, ha durata di 6 mesi dalla data di inizio lavori e che il canone di concessione è pari a per € 89,60 (ottantanove/60), secondo quanto riportato al p.to 13

dell'Allegato A della D.G.R. 1555/22, al netto dello sconto del 20% previsto per gli enti pubblici territoriali;

- la concessione per il ponte in muratura (opera 20675) ha durata di 19 anni dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a per € 161,60 (centosessantuno/60), secondo quanto riportato al p.to 5.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/22, al netto dello sconto del 20% previsto per gli enti pubblici territoriali, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di partecipare per via telematica il presente provvedimento alla Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco elaborati

9bdc001d749afa4f0abccc238de992aa750e67a22a796ae18e115b7672f4b7cf

ALLEGATO A**ELENCO DEGLI ELABORATI****DOCUMENTAZIONE GENERALE**

- **RT:** Relazione tecnica descrittiva
- **RS:** Relazione storica-documentale
- **RP:** Relazione paesaggistica
- **RI:** Relazione ricognizione interferenze
- **CAM:** Relazione CAM – Criteri Ambientali Minimi
- **PAC-PGR:** Piano ambientale cantiere e Piano gestione rifiuti
- **PM:** Piano manutenzione opere
- **RS:** Ricerca storica - documentale
- **RPP:** Relazione piano particellare catastale
- **GPP:** GRAFICO PIANO PARTICELLARE CATASTALE

ELABORATI ARCHITETTONICI – ESECUTIVI EDILI

- **ARCH.IG:** INQUADRAMENTO GENERALE SP20 km 9+500
- **ARCH.RIL. 01:** STATO DI RILIEVO SP20 Km 9+500 - Planimetria ponte (con ortofoto); Prospetto D-D'; Sezione C-C'; Sezione E-E'; Sezione F-F'; Sezione G-G'; inquadramento fotografico
- **ARCH.RIL. 02:** STATO DI RILIEVO SP20 Km 9+500 - Sezione pile (disegno tecnico); Sezione B*-B**;
Sezione B-B'; Sezione A-A'; foto stato di fatto
- **ARCH.PROG. 01:** STATO DI PROGETTO SP20 Km 9+500 - Planimetria ponte (con ortofoto); Prospetto D-D'; Sezione CC'; Sezione E-E'; Sezione F-F'; Sezione G-G'; foto materiali
- **ARCH.PROG. 02:** STATO DI PROGETTO SP20 Km 9+500 - Sezione pile (disegno tecnico); Sezione B*-B**;
Sezione B-B'; Sezione A-A'; foto stato di progetto
- **ARCH.PROG. 03:** STATO DI PROGETTO SP20 Km 9+500 – Abaco / Schema degli elementi lapidei di rivestimento utilizzati nel progetto
- **ARCH.SOV. 01:** STATO SOVRAPPOSTO SP20 Km 9+500 - Planimetria ponte; Prospetto D-D'; Sezione C-C';
Sezione E-E'; Sezione F-F'; Sezione G-G'
- **ARCH.SOV. 02:** STATO SOVRAPPOSTO SP20 KM 9+500 - SEZIONE PILE; SEZIONE B*-B**;
SEZIONE B-B'; SEZIONE A-A'

ELABORATI SPECIALISTICI IDRAULICA

- **RID.:** RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA

ELABORATI SPECIALISTICI STRUTTURALI

- **STR.RS:** RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURE

ELABORATI GRAFICI

- **STR.01:** PIANTE PILE/SPALLE dettagli costruttivi cordoli in c.a. di presidio anti-scalzamento
- **STR.02:** SEZIONE C-C' dettagli costruttivi cordoli in c.a. di presidio anti-scalzamento
- **STR.03:** DETTAGLIO IMPALCATO PIANO STRADALE
- **STR.04:** SEZIONE F-F' DETTAGLI COSTRUTTIVI SPALLETTE IN C.A.

GEOLOGIA – GEOTECNICA

- **GEO.01:** A05: Relazione geologica
- **GEO.02:** A06: Relazione geotecnica
- **GEO.03:** A14: Scheda di sintesi geologica
- **GEO.04:** A15: Modellazione sismica

- **GEO.05:** A16: Indagini geologiche, sondaggio a carotaggio continuo
- **GEO.06:** A16: Indagini geologiche, indagine sismica a rifrazione
- **GEO.07:** A16: Indagini geologiche, prove penetrometriche dinamiche

SICUREZZA EX D.LGS.81/08

- **SIC.01:** LAYOUT CANTIERE PONTE SP20 km 9+500
- **SIC.02:** DETTAGLIO PONTEGGIO PONTE SP20 KM 9+500



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 471 - Data adozione: 14/01/2025

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 7207/2024; Pratica n. 5191/2024 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Rignano sull'Arno, località Meleto.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000465

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 23/07/2024 prot. n. 0413550 il richiedente Fattoria di Meleto s.r.l., con sede legale nel comune di Firenze, in Via del Campo di Marte n. 5, C.F. 04407150483, ha fatto richiesta di concessione di acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel comune di Rignano sull’Arno, località Meleto, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 4, particella n. 116, per uso agricolo;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, viene prelevata tramite n. 1 pozzo ed è fissata nella misura della portata media di 0,014 l/s, pari al fabbisogno di 440 mc/anno, destinata ad uso agricolo;

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 16/12/2024 la somma di € 85,33 (*euro ottantacinque virgola trentatré centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000587 intestato a Regione Toscana a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d’acqua pubblica ai sensi dell’art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare sottoscritto è conforme allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Fattoria di Meleto s.r.l., con sede legale nel comune di Firenze, in Via del Campo di Marte n. 5, C.F. 04407150483, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite n. 1 pozzo ubicato al foglio n. 4, particella n. 116, nel comune di Rignano sull'Arno, località Meleto, per uso agricolo, per una portata media di 0,014 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 85,33 (*euro ottantacinque virgola trentatré centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Rignano sull'Arno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

4cc4889f8bb85c63a504a86c240331d300ddcea6cd02ac8c96200156152a9ac2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 478 - Data adozione: 14/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Ragnaia (6) AV9282, in loc. Pino nel Comune di Castelfranco Piandiscò per l'attraversamento superiore con elettrodotto a 0,4KV BT esistente. Pratica SiDIT 6972/2024 - Procedimento n. 9940/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000589

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 6972/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 535689 del 11-10-2024 presentata dalla società e-distribuzione S.P.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Cimarosa, n. 4 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Piano Tecnico;
- Elaborato interferenza idrica I-1 Borro della Ragnaia;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro della Ragnaia (6) AV9282, loc. Pino in Comune di Castelfranco Piandiscò, per la sostituzione della linea in attraversamento superiore (int. I-1) con elettrodotto a 0,4KV BT (rif. e-distribuzione EDIS81128031 - AtenaID_76675446 - AUT_59862736), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che con nota prot. 0554055 del 22/10/2024 questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento e, oltre ai versamenti necessari per la conclusione dello stesso e l'emissione dell'atto finale, ha richiesto i seguenti chiarimenti:

- con riferimento a quanto rappresentato nella Tavola n°4 "Elaborato interferenza idrica I-1Borro della Ragnaia" si richiede di definire la distanza del sostegno S3 esistente dal ciglio di sponda del Borro della Ragnaia ed eventualmente prevederne, per esigenze manutentive, lo spostamento ad almeno 4 mt dal ciglio di sponda del corso d'acqua;

VISTO l'"Elaborato interferenza idrica I-1 Borro della Ragnaia" aggiornato e trasmesso dalla società richiedente, acquisito con prot. 0010992 del 10/01/2025, nel quale viene indicata una distanza di 4,2 metri del sostegno S3 esistente dal ciglio di sponda del Borro della Ragnaia

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il

disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 9940/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai

lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01241096207894 del 07/01/2025

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 6,10 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1,17 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2024, corrispondente a due/dodicesimi del canone annuale di € 6,10 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 0,59 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.;
- € 30,21 a titolo di indennità per occupazioni pregresse con riferimento alla linea aerea BT esistente sul Borro della Ragnaia (6) AV9282, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare la concessione a e-distribuzione S.P.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Cimarosa, n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Ragnaia (6) AV9282, loc. Pino in Comune di Castelfranco Piandiscò, con l' attraversamento superiore int. I-1 con elettrodotto a 0,4KV BT (rif. E-distribuzione: EDIS81128031 - AtenaID_76675446 - AUT_59862736);
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 6,10, secondo quanto riportato al p.to 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 479 - Data adozione: 13/01/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - concessione utilizzazione acqua pubblica nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata - Tarnone, derivata mediante il couso dell'opera di presa, delle tubazioni e dei serbatoi di accumulo, ad uso promiscuo: produzione beni e servizi e civile; concessione occupazione di aree demaniali relativamente ad 1 parallelismo in subalveo, 2 attraversamenti aerei (prat. Sidit n. 9966/2023 C.L. n. PC 1502/23-282).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000406

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;

- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza di Cooperativa Fra Cavatori Di Gioia società cooperativa, Codice Fiscale: 00052460458, con sede a Carrara (MS) via San Martino n. 1, prot. n. 431820 del 20/09/2023, per ottenere la concessione di derivazione acqua nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata – Tarnone;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 9966/2023 C.L. n. PC 1502/23-282: la concessione di derivazione acqua nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata – Tarnone, avviene mediante il couso dell'opera di presa, delle tubazioni e dei serbatoi di accumulo, con Società Apuana Marmi s.r.l. (alla quale è stata rilasciata la concessione con decreto dirigenziale n. 15324 del 13/12/2017 - prat. C.L. n. PC 142/23-16, in scadenza il 10/10/2032); tra le due Società, in data 15/09/2023, è stato stipulato il contratto di couso;

Considerato che la concessione comprende anche la concessione idraulica (prat. n. 4363) relativamente ad 1 parallelismo in subalveo, 2 attraversamenti aerei;

Vista relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo (pratica idraulica n. 4363);

Dato atto che in data 25/09/2024 (con bonifico sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018), sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- occupazione aree demaniali:
 - cauzione di Euro 526,00,
 - canone anno 2024 di Euro 526,00,
 - imposta 2024 di Euro 263,00,
 - complessivi Euro 2.564,87 per pregressi canoni anni 2019/2023 + interessi,
 - complessivi Euro 781,53 per pregresse imposte anni 2019/2023 + interessi,
- derivazione acqua:
 - rateo mesi agosto/dicembre del canone anno 2024 corrispondente ad Euro 1.466,10,
 - cauzione di Euro 3.518,72,
 - contributo idrografico di Euro 88,00;

Dato atto che in data 09/12/2024 mediante il mod. F24, è stato effettuato il versamento di complessivi Euro 96,00 per n. 6 marche da bollo da Euro 16,00 (All. 1, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 9966/2023 C.L. n. PC 1502/23-282;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Cooperativa Fra Cavatori Di Gioia società cooperativa, Codice Fiscale: 00052460458, con sede a Carrara (MS) via San Martino n. 1, ai sensi del R.D. n. 1775/33, l'utilizzazione di acqua pubblica nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata – Tarnone, derivata mediante il couso dell'opera di presa, delle tubazioni e dei serbatoi di accumulo, con Società Apuana Marmi s.r.l. (già titolare di concessione con decreto dirigenziale n. 15324 del 13/12/2017), stabilendo la scadenza al giorno 10/10/2032, per 365 gg/a, ad uso promiscuo: produzione beni e servizi (reintegro delle perdite del sistema di recupero delle acque di lavorazione per l'estrazione e lavorazione del materiale lapideo, raffreddamento dei macchinari) e civile (alimentazione del sistema di abbattimento polveri, lavaggio piazzali e servizi aziendali); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 3,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 1,5 l/s pari a 48,000,0 mc/a (prat. Sidit n. 9966/2023 C.L. n. PC 1502/23-282); di concedere, ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'occupazione di aree demaniali relativamente ad 1 parallelismo in subalveo, 2 attraversamenti aerei;

Preso atto che il legale rappresentante di Cooperativa Fra Cavatori Di Gioia società cooperativa, ha sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) in data 08/01/2025 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) in data 08/01/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A + All. B verifica firma), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che il Concessionario debba versare il canone per l'anno 2025 di Euro 3.518,72 (acqua), salvo conguaglio e di Euro 526,00 (aree), salvo conguaglio, entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a Cooperativa Fra Cavatori Di Gioia società cooperativa, Codice Fiscale: 00052460458, con sede a Carrara (MS) via San Martino n. 1, ai sensi del R.D. n. 1775/33, l'utilizzazione di acqua pubblica nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata – Tarnone, derivata mediante il couso dell'opera di presa, delle tubazioni e dei serbatoi di accumulo, con Società Apuana Marmi s.r.l. (già titolare di concessione con decreto dirigenziale n. 15324 del 13/12/2017), stabilendo la scadenza al giorno 10/10/2032, per 365 gg/a, ad uso promiscuo: produzione beni e servizi (reintegro delle perdite del sistema di recupero delle acque di lavorazione per l'estrazione e lavorazione del materiale lapideo, raffreddamento dei macchinari) e civile (alimentazione del sistema di abbattimento polveri, lavaggio piazzali e servizi aziendali); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 3,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 1,5 l/s pari a 48,000,0 mc/a (prat. Sidit n. 9966/2023 C.L. n. PC 1502/23-282); di concedere, ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'occupazione di aree demaniali relativamente ad 1 parallelismo in subalveo, 2 attraversamenti aerei;

2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) in data 08/01/2025, dal legale rappresentante di Cooperativa Fra Cavatori Di Gioia società cooperativa, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A + All. B verifica firma), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 7° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che in data 09/12/2024 mediante il mod. F24, è stato effettuato il versamento di complissivi Euro 96,00 per n. 6 marche da bollo da Euro 16,00 (All. 1, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto);
5. di dare atto che il Concessionario deve versare il canone per l'anno 2025 di Euro 3.518,72 (acqua), salvo conguaglio e di Euro 526,00 (aree), salvo conguaglio, entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- 1* *mod. F24 per marche da bollo*
1dd08c3676b1e70368415b9ccc6ed280fecee41c2508dbfa95c5aea9e2bc97fd
- A* *disciplinare*
31636d54b5577a09f3dc4081578356995ded0d3c341c57c44ad5f137be91733a
- B* *verifica firma*
56e3b2ededc9de0507c1d1a6f24880cfcf6a217f5458b66eb764e2785dd3d0e1



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 485 - Data adozione: 14/01/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 105412/2020 (ex 6038/2010) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione preferenziale di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Casotto Pescatori nel Comune di Grosseto (GR), individuato catastalmente al Foglio 83 particella 265, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000631

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- la Legge 29 dicembre 2021, n°233;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”.

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con nota n. 183537 del 21/03/2024, per derivazione di acqua pubblica da pozzo dal soggetto interessato (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale viene chiesta la concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), ad uso agricolo;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato il 12/12/2024, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Casotto Pescatori individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio 83 particella 265;
- il volume annuale è di 2.300 (duemilatrecento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2,5 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,07 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

RICHIAMATA la nota del Direttore del n. 0318318 del 05/06/2024 della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con la quale vengono forniti ai settori dei Geni Civili regionali indirizzi

operativi in merito alle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021, convertito con L. 233/2021.

PRESO ATTO che nella nota sopra citata la Direzione comunica che verrà fatto interpello al Ministero competente per la corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021 e che, nelle more dell'ottenimento di tale interpretazione ministeriale, gli indirizzi operativi si rendono necessari al fine di dare risposta alle numerose richieste provenienti dal territorio per far fronte alle colture irrigue già impiantate.

DATO ATTO che, come previsto negli indirizzi operativi sopra citati, sono stati acquisiti i nulla osta, pareri tecnici e contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 61/R/2016 nonché il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela.

CONSIDERATO che tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

VISTI in particolare i pareri favorevoli espressi da:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

RITENUTO comunque di dover garantire la tutela dei corpi idrici che si trovino in stato inferiore a buono mediante l'espressa previsione di sospensione/revoca in qualsiasi momento del prelievo se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021.

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto interessato, i cui dati identificativi sono esplicitati nel disciplinare, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, entro i limiti di disponibilità dell'acqua, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche da un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Casotto Pescatori individuata catastalmente al Foglio 83 particella 265, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato. Pratica SIDIT 105412/2020 (ex 6038/2010);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2,5 (due virgola cinquanta) litri al secondo, una portata media annua di 0,07 (zero virgola zerosette) litri al secondo per un volume massimo di 2.300 (duemilatrecento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

3. di stabilire la durata della concessione dal 10/08/1999 data di entrata in vigore del regolamento sulla pubblicità delle acque e per anni cinque (5) consecutivi e continui dalla data del Provvedimento di concessione;
4. la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di riservarsi la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente concessione in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021
6. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente e all'Autorità di Distretto, così come previsto dalle Linee guida di cui alla nota della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 0318318 del 05/06/2024
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

85be51401b6362b22b6668009d019a7cbe1365a8a26a9054dba1568a7e907ba1

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 489 - Data adozione: 14/01/2025

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 7444/2024; Pratica n. 5354/2024 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Rignano sull'Arno, località Meleto.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000620

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 02/08/2024 prot. n. 0433780 il richiedente Fattoria di Meleto s.r.l., con sede legale nel comune di Firenze, in Via del Campo di Marte n. 5, C.F. 04407150483, ha fatto richiesta di concessione di acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel comune di Rignano sull’Arno, località Meleto, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 4, particella n. 85, per uso agricolo;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, viene prelevata tramite n. 1 pozzo ed è fissata nella misura della portata media di 0,016 l/s, pari al fabbisogno di 494 mc/anno, destinata ad uso agricolo;

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 16/12/2024 la somma di € 85,41 (*euro ottantacinque virgola quarantuno centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000588 intestato a Regione Toscana a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d’acqua pubblica ai sensi dell’art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare sottoscritto è conforme allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Fattoria di Meleto s.r.l., con sede legale nel comune di Firenze, in Via del Campo di Marte n. 5, C.F. 04407150483, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite n. 1 pozzo ubicato al foglio n. 4, particella n. 85, nel comune di Rignano sull'Arno, località Meleto, per uso agricolo, per una portata media di 0,016 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 85,41 (*euro ottantacinque virgola quarantuno centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Rignano sull'Arno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

b0a6ce62fccd7988526946d50aeb92699fc3bcffad972930c46d0119c6685d41

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 495 - Data adozione: 14/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro Farnibona, in loc. Farnibona del Comune di Terranuova Bracciolini per la realizzazione scarico acque reflue domestiche e meteoriche. Pratica SiDIT 8103/2024 - Procedimento: 11275/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000584

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico: RS-8570 di cui alla pratica SiDIT n. 8103/2024, presentata dal richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A parte integrale e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0617613 del 26-11-2024, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica-descrittiva;
- Estratto di mappa catastale scala 1:2000;
- Tavola Stato di Progetto (schema grafico e sezione longitudinale);

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV12256 Borro Farnibona, in loc. Farnibona in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella 165 del Foglio 16 per la realizzazione scarico acque reflue domestiche e meteoriche con posa in opera di tubazione D400, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che con la nota del 05/12/2024 prot. n. 634715 è stato comunicato l'avvio del procedimento e richiesti i versamenti necessari all'emissione dell'atto finale e l'integrazione degli elaborati di progetto presentati con riferimento a:

- la necessità di prevedere una protezione spondale al di sotto del piano di posa della tubazione di scarico e alla valutazione di installare una valvola clapet per impedire la risalita dell'acqua verso la rete fognaria dell'abitazione;
- valutare di dotare lo scarico di una valvola clapet in grado da impedire la risalita dell'acqua verso la rete fognaria dell'abitazione al verificarsi di eventi di piena.

CONSIDERATE le integrazioni trasmesse dal tecnico incaricato, acquisite tramite il portale SiDIT con prot. n. 641550 del 10/12/2024 con le quali:

- è stato aggiornato l'elaborato grafico tavola 2/A "Sezione Longitudinale" prevedendo "la realizzazione della protezione spondale in corrispondenza della tubazione al di sotto del piano di posa della stessa fino a fondo alveo con massi ciclopici non cementati per una larghezza di 2.00 mt";

- di non installare la valvola clapet in quanto “la quota di uscita della tubazione dal sistema di depurazione e di circa 2.50 mt sopra il ciglio di sponda”;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 11275/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 3 anni dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del

Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 9 anni la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo di pagamento virtuale attraverso il portale IRIS con codice IUV 01333000084876783 in data 10/12/2024.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 259,57 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero in data 10/12/2024 mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 21.63 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 1/12 del canone annuale di € 259,57 riferito al 2024, in data 10/12/2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 10,82 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione in data 10/12/2024 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di 3 anni dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV12256 Borro Farnibona, loc. Farnibona in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella 165 del Foglio 16 per la realizzazione di scarico acque reflue domestiche e meteoriche con posa in opera di tubazione D400;
4. di stabilire che la concessione ha durata di 9 anni dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 259,57, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmetterenil presente provvedimento all'indirizzo pec del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Anagrafica richiedente
be5e55a763f8200535220030877f6ee39b5da89b181ddee0f1bf5e15c91d0ece

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 496 - Data adozione: 14/01/2025

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 7150/2024-4078/2022. Variante sostanziale alla Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI e CIVILE nel Comune di Fucecchio, Località PONTE A CAPPIANO.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000593

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Val d'Elsa e della Val di Nievole, (d'ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori di Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egora;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2 dell'AdP con il quale le Associazioni dei Conciatori s'impegnano alla sostituzione delle acque dolci di falda utilizzate nei processi produttivi delle industrie del comprensorio del cuoio con acque reflue urbane depurate ed affinate nell'apposito impianto di trattamento realizzato, per un volume annuo minimo di 6 milioni di m3 e in ogni caso per eliminare l'emungimento

da falda;

VISTO altresì l'art. 8 del detto AdP con il quale il soggetto competente alla gestione del Demanio Idrico (all'epoca le Amministrazioni Provinciali, adesso la Regione), si impegna a ridurre progressivamente, in relazione alle quantità di reflui urbani effettivamente convogliati, i volumi delle concessioni al prelievo anche al fine di attuare l'obiettivo di azzeramento dei prelievi di cui all'art. 5 dell'AdP, assicurando, comunque un approvvigionamento idrico complessivo di acque reflue depurate e acque primarie necessario al mantenimento della capacità produttiva;

VISTO infine che la realizzazione degli acquedotti duali che dovranno rifornire di acque reflue depurate ed affinate le aziende conciarie è attualmente prevista per la il 31/12/2023, ma che ritardi, comunque da concordarsi con una rimodulazione delle date di cronoprogramma dell'AdP, sono possibili in considerazione delle difficoltà introdotte dalla pandemia Covid19 e sofferte dall'intero comparto;

CONSIDERATO che la concessione che si rilascia con il presente atto deve ottemperare agli impegni presi da questa amministrazione nel citato AdP e che quindi non può consentire il prelievo da falda in presenza della fornitura di acque reflue depurate ed affinate;

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 4599 del 05/03/2024 della Regione Toscana è stata rilasciata la Variante sostanziale alla Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea a favore di LVS S.R.L. con sede legale in VIA SAN FAUSTINO 53, Pontedera (PI) e a favore di L'AREC S.R.L. DAL 1961, con sede legale in VIA DEL PUNTONE 10, Fucecchio (FI);

CONSIDERATO che con domanda in data 25/07/2024 al numero protocollo 0417957 il richiedente LVS S.R.L., con sede legale in VIA GUERRAZZI 7, Pontedera, C.F. 02373880505, in nome proprio e per conto di L'AREC S.R.L. DAL 1961, con sede legale in VIA DEL PUNTONE 10, Fucecchio, C.F. 02286380502, e DYE LEATHERS S.R.L., con sede legale in VIA DEL PUNTONE 10, Fucecchio, C.F. 07292480485, ha fatto richiesta di Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Fucecchio, Località PONTE A CAPPIANO, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 49, particella n. 253, ad uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI e CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,1736 l/s , per un fabbisogno di 5.474 metri cubi annui, di cui 4.760 metri cubi a favore della L.V.S. S.R.L. e 238 metri cubi a favore della L'AREC S.R.L. DAL 1961, così come già concesso con Decreto n. 4599 del 05/03/2024 della Regione Toscana, oltre 476 metri cubi a favore di DYE LEATHERS S.R.L., destinati ad uso PRODUZIONE BENI SERVIZI e CIVILE;

CONSIDERATO che in data 06/12/2024 il richiedente ha versato la somma di € 37,03 (*euro* trentasette *virgola* zero tre *centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di integrazione della cauzione accordata con Decreto n. 4599 del 05/03/2024, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente LVS S.R.L., con sede legale in VIA GUERRAZZI 7, Pontedera, C.F. 02373880505, L'AREC S.R.L. DAL 1961, con sede legale in VIA DEL PUNTONE 10, Fucecchio, C.F. 02286380502 e DYE LEATHERS S.R.L., con sede legale in VIA DEL PUNTONE 10, Fucecchio, C.F. 07292480485, la variante alla concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 49, particella n. 253, in Comune di Fucecchio, Località PONTE A CAPPIANO, per uso PRODUZIONE BENI SERVIZI e CIVILE, per una portata media di 0,1736 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di stabilire che la concessione abbia validità fino alla prima scadenza fra i 5 anni dalla data del presente atto e la effettiva disponibilità al concessionario di pari portata dei reflui depurati ed affinati di cui in premessa. Qualora la disponibilità di reflui dovesse coprire solo parzialmente il fabbisogno aziendale, la concessione si intende rilasciata solo per la portata mancante a soddisfare il fabbisogno;

4. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

6. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 2.207,06 (*euro duemiladuecentosette virgola zero sei centesimi*);

7. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale/e al Comune di Fucecchio;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

49746a057787559e29ba2febe91b449a1e2b1c5199c0920dfe676af8750b8e88

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 523 - Data adozione: 14/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 99/2018 (Proc. n. 4725/2024) - Concessione di area demaniale di 850 mq, situata lungo le pertinenze del fosso Padulino (TS67798), in località Rispescia nel comune di Grosseto (GR), per uso coltura cerealicola e foraggera (tip. 2.1).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000638

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio” ed in particolare l'allegato A (schema di disciplinare per la concessione dei beni del demanio idrico);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA l’istanza presentata dal soggetto identificato nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 0286939 del 09/07/2024, per il rilascio della concessione di area del demanio idrico per uso coltura cerealicola e foraggera, situata lungo le pertinenze del fosso Padulino (TS67798), in località Rispecchia nel comune di Grosseto (GR), per una superficie di mq 850, individuata catastalmente al foglio 146 particella 1/p;

DATO ATTO che la concessione dell’area demaniale suddetta, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 4103 del 22/03/2018 al soggetto identificato nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, è scaduta in data 31/07/2024 e che pertanto l’area risulta al momento non concessionata;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area del demanio idrico, individuata nell’elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto n. 20483 del 12/09/2024 col quale è stato approvato l'avviso per la manifestazione di interesse, il disciplinare e gli altri documenti previsti dall'art. 12 del Regolamento per il rilascio di una concessione demaniale con procedura di evidenza pubblica su istanza di parte;

CONSIDERATO che, decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sul B.U.R.T. del 18/09/2024, sul sito web della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune di Grosseto e sul relativo sito web istituzionale, non sono pervenute domande in concorrenza a quella del richiedente e pertanto la concessione può essere rilasciata al soggetto istante;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0580461 del 06/11/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario si obbliga a osservare le prescrizioni indicate nell'art. 22 del Regolamento e gli ulteriori obblighi evidenziati distintamente nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Concessionario è tenuto ad osservare ogni altro termine, modo e condizione accessoria all'utilizzazione del bene demaniale specificato nel disciplinare allegato;

RITENUTO di far cessare la presente concessione, entro la durata massima stabilita dall'art. 5 del Regolamento, in data 30/11/2033;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annualmente dovuto per la concessione di un'area di mq 850 per uso colture cerealicole e foraggiere (tip. 2.1) ammonta ad € 56,56, determinato secondo i criteri di cui alla DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto in ogni caso per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

ACCERTATO che il versamento complessivo di € 100,00, effettuato dal richiedente a favore della Regione Toscana in data 05/12/2017 per l'importo di € 20,00 e in data 27/12/2017 per l'importo di € 80,00 a garanzia degli adempimenti connessi alla concessione rilasciata con decreto n. 4103 del 22/03/2018, risulta adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento e rimane pertanto depositato a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo dovuto per l'anno 2024, pari ad € 23,33;
- ha assolto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per il 2024, stabilita dalla L.R. 2/1971 nell'importo del 50% del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto e sul disciplinare ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F23 del 12/12/2024);

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, vengono individuate le aree oggetto della concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

VISTO il disciplinare di concessione, sostanzialmente conforme allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal Concessionario in data 19/12/2024, parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato "A"), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto identificato nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, la concessione di area demaniale di 850 mq, situata lungo le pertinenze del fosso Padulino (TS67798), in località Rispecchia nel comune di Grosseto (GR), per uso coltura cerealicola e foraggera (tip. 2.1), individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";
2. di stabilire che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/11/2033;
3. di approvare l'allegato disciplinare di concessione, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato "A"), sottoscritto dal Concessionario in data 19/12/2024 con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 3);
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

<i>A</i>	<i>Disciplinare</i> <i>b205bc9142b663555d850de50926c518acd3472d14ba2d95141c9f659e4c5560</i>
<i>B</i>	<i>Cartografia</i> <i>7a1db57977f1cff161f29fe6753a75b4315247e72b76972bb0e09a0848111c5e</i>

Allegato “B”

Pratica SiDIT n. 99/2018 (Proc. n. 4725/2024) – Concessione di area demaniale di 850 mq, situata lungo le pertinenze del fosso Padulino (TS67798), in località Rispecchia nel comune di Grosseto (GR), per uso coltura cerealicola e foraggera (tip. 2.1).





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 536 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 6088/2024 (Proc. n. 8277/2024) - Concessione di area del demanio idrico di complessivi mq 14.132, situata lungo le pertinenze del fosso Diversivo (TS58135-TS58706-TS58857), in località Barbaruta nel comune di Grosseto (GR), per uso agricolo (tip. 2.1).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000701

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio” ed in particolare l'allegato A (schema di disciplinare per la concessione dei beni del demanio idrico);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA l’istanza presentata dal soggetto identificato nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 457693 del 21/08/2024, e la successiva integrazione prot. n. 455089 del 28/08/2024, per il rilascio della concessione di area del demanio idrico per uso agricolo, situata lungo le pertinenze del fosso Diversivo (TS58135-TS58706-TS58857), in località Barbaruta nel comune di Grosseto (GR), per una superficie complessiva di mq 14.132, individuata catastalmente al foglio 60, particella 263;

DATO ATTO che l’area demaniale suddetta risulta al momento non concessionata;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area del demanio idrico, individuata nell’elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto n. 22933 del 15/10/2024 col quale è stato approvato l’avviso per la manifestazione di interesse, il disciplinare e gli altri documenti previsti dall’art. 12 del Regolamento per il rilascio di una concessione demaniale con procedura di evidenza pubblica su istanza di parte;

CONSIDERATO che, decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sul B.U.R.T. del 23/10/2024, sul sito web della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune di Grosseto e sul relativo sito web istituzionale, non sono pervenute domande in concorrenza a quella del richiedente e pertanto la concessione può essere rilasciata al soggetto istante;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0637630 del 06/12/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario si obbliga a osservare le prescrizioni indicate nell'art. 22 del Regolamento e gli ulteriori obblighi evidenziati distintamente nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Concessionario è tenuto ad osservare ogni altro termine, modo e condizione accessoria all'utilizzazione del bene demaniale specificato nel disciplinare allegato;

RITENUTO di far cessare la presente concessione, entro la durata massima stabilita dall'art. 5 del Regolamento, in data 30/11/2033;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annualmente dovuto per la concessione di un'area di mq 14.132 per uso agricolo (tip. 2.1) ammonta ad € 199,30, determinato secondo i criteri di cui alla DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto in ogni caso per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, dovuto dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente anticipate da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento del canone 2025 pari all'importo di € 199,30;
- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di € 199,30;
- ha assolto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per il 2025, stabilita dalla L.R. 2/1971 nell'importo del 50% del canone, pari ad € 99,65;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto e sul disciplinare ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F23 del 11/12/2024);

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, viene individuata l'area oggetto della concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

VISTO il disciplinare di concessione, sostanzialmente conforme allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal Concessionario in data 27/12/2024 ed acquisito agli atti di questo Settore con prot. n. 0001842 del 03/01/2025, parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato "A"), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto identificato nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, la concessione di area demaniale di mq 14.132, situata lungo le pertinenze del fosso Diversivo (TS58135-TS58706-TS58857), in località Barbaruta nel comune di Grosseto (GR), per uso agricolo (tip. 2.1), individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B";
2. di stabilire che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/11/2033;
3. di approvare l'allegato disciplinare di concessione, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato "A"), sottoscritto dal Concessionario in data 27/12/2024 con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 3);
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R.

131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A Disciplinare

f01e3920dd8543ba8bec77790fe1ba432ee81f30316038cd29aa37e741ad51cb

B Cartografia

ac73e219b20355a32b1cca0c925c0e8e1e45676fc436b3edcd64e5b090a9115d

Allegato "B"

Pratica SiDIT n. 6088/2024 (Proc. n. 8277/2024) - Concessione di area del demanio idrico di complessivi mq 14.132, situata lungo le pertinenze del fosso Diversivo (TS58135-TS58706-TS58857), in località Barbaruta nel comune di Grosseto (GR), per uso agricolo (tip. 2.1).





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 565 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: Pratica Sidit n. 73602/2020. Procedimento n. 1869/2024. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Livorno (LI). Pozzo n. 6223. Richiedente: Automobile Club Livorno.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000611

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/02/1999 n. 238;

Visto il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Visti i Regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Visto il D.P.G.R.del 11/08/2017, n. 46/R Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015’;

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 di “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e le successive delibere annuali di aggiornamento;

Visto il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;

Visto il Decreto Direttoriale n.29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Visto il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;

Vista la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 0126020 in data 09/03/2023 presentata da "Automobile Club Livorno", C.F.: 00102360492, con sede legale in via Verdi n. 32 - 57126 - Livorno (LI), con la quale viene richiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso civile, pratica Sidit n. 73602/2020, procedimento 1869/2024;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente, individuato al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativo 6223, ubicato nel territorio del Comune di Livorno (LI), in località viale Ippolito Nievo, su terreni di proprietà del richiedente contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 21, particella n. 1626, coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): X 1607230 - Y 4823571;

Considerato che il volume annuale richiesto è di 1.100 (millecento) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1 (uno) l/s e la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,034 (zero virgola zero trentaquattro) l/s medi annui;

Considerato che l'acqua così prelevata viene concessa esclusivamente ad uso civile, per i fabbisogni dell'impianto di autolavaggio presente nella stazione di servizio carburanti;

Visto il parere favorevole della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ricevuto con Prot. n. 0287172 del 23/05/2024, per il quantitativo annuo massimo richiesto;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Considerato che il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- bollo per la presentazione dell'istanza in oggetto pari ad € 16,00 con marca da bollo Identificativo: 01200160287136 del 23/02/2023;
- spese d'istruttoria pari a € 200,00 mediante bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Toscana, IBAN: IT8900760102800001031575820 effettuato in data 21/02/2023;
- deposito cauzionale pari a € 260,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 09/07/2024;
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 mediante marca da bollo Identificativo: 01220542856072 del 22/12/2023;
- bollo per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, pari ad € 16,00 con marca da bollo Identificativo: 01220542856061 del 22/12/2023;
- il canone per l'anno 2024 è stato regolarmente pagato mediante bollettino Cod. Avviso 3011 4790 0015 1401 82.

Preso atto della conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole al rilascio della concessione;

Visto il disciplinare n. 50/2024, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato in data 09/07/2024 dal richiedente, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il "titolare di incarico di Elevata Qualificazione" per

le procedure tecnico autorizzative in materia di acque del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a “Automobile Club Livorno”, C.F.: 00102360492, con sede legale in via Verdi n. 32 - 57126 - Livorno (LI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile mediante un pozzo esistente, derivazione n. 6223, ubicato nel territorio del Comune di Livorno (LI), località viale Ippolito Nievo, su terreni di proprietà del richiedente contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 21, particella n. 1626, coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): X 1607230 - Y 4823571, pratica Sidit n. 73602/2020, procedimento 1869/2024;
2. di approvare il Disciplinare, denominato Allegato A, firmato dal richiedente in data 09/07/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, firmato dal richiedente in data 09/07/2024; in particolare si avranno le seguenti condizioni:
 - il volume annuale concesso è di 1.100 (millecento) metri cubi;
 - la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1 (uno) litri al secondo;
 - la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,034 (zero virgola zero trentaquattro) l/s medi annui;
 - il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 20 (venti) dalla data del presente atto;
4. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il domicilio presso la propria residenza;
5. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere copia del presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

791f8b133d39152b8b77737d5d4bc6e0862e7c9d45983937d2602e15fa013839

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 566 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Monterchi (AR), Località Molino di Gambazzo.
Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 10496/2024-7611/2024 (Codice locale n. CSA2024_00055).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000670

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 05/11/2024 al numero protocollo 0577558 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Monterchi (AR), Località Molino di Gambazzo, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 16, particella n. 229, ad uso civile;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,032 l/s, per un fabbisogno di 1.000 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 07/01/2025 la somma di € 261,43 (*euro duecentosessantuno virgola quarantatré centesimi*) tramite versamento pagoPA con Id Debito n. CAA0000623, intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Monterchi (AR), Località Molino di Gambazzo, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 16, particella n. 229, ad uso civile, per una portata media di 0,032 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 261,43 (*euro duecentosessantuno virgola quarantatré centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Monterchi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Disciplinare di concessione
bf8c79538d0a8e3e863b04dd2b1ca808a2c20b88b30db0699259230e02e526b0

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 568 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1, legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona e la Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14 c.1 L n. 241/1990, relativa all'istanza di variante non sostanziale alla concessione di derivazione acqua dal Torrente Diana nel Comune di Bagni di Lucca (LU) (pratica Sidit n. 193827/2020 C.L. n. 5507).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000547

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista l’istanza prot. n. 442025 del 06/08/2020 di Cooperativa La Pania di Corfino Società Cooperativa Agricola Forestale, C.F.: 00441490463, con sede a Villa Collemandina (LU) Loc. Piaia, senza n.c., trasmessa attraverso il portale R.T. Sidit, per ottenere la variante non sostanziale alla concessione di derivazione acqua dal Torrente Diana nel Comune di Bagni di Lucca (LU), FG 140 Particella 164, di cui al decreto dirigenziale n. 10882 del 25/10/2016 (prat. n. 5507), per modifica tipologia opera di presa;

Visti i provvedimenti concessori relativi alla pratica Sidit n. 193827/2020 C.L. n. 5507:

- la determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 1222 del 14/03/2012, con la quale è stato concesso a Corema s.r.l., con sede nel Comune di Barga (LU) via G. Pascoli n. 30/40, di derivare acqua dal Torrente Diana nel Comune di Bagni di Lucca (LU), nella misura di lt/sec. 52,0 (pari a medi moduli 0,52), ad uso idroelettrico, per produrre con il salto di metri 125,0 la potenza nominale media di kW 63,7255; la portata massima derivabile è stata stabilita in moduli 0,8 pari a lt/sec. 80,0; è stato concesso altresì, l’uso della traversa e degli altri beni demaniali, il tutto subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, per un periodo di anni 30 (trenta) decorrenti dalla data della presente determinazione dirigenziale e dietro il pagamento di un canone annuo; è stato approvato il disciplinare di concessione sottoscritto in data 17/02/2012, contenente le clausole vincolanti la concessione di derivazione acqua e di uso beni demaniali;
- la determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 2970 del 03/07/2015, con la quale è stata concessa a Corema s.r.l., con sede nel Comune di Barga (LU) via G. Pascoli n. 30/40, la variante non sostanziale alla derivazione di acqua dal Torrente Diana nel Comune di Bagni di Lucca (LU), di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca N. 1222 del 14/03/2012. Trattasi nella modifica al tracciato della condotta forzata;
- il disciplinare di concessione sottoscritto presso l’ufficio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca in data 28/05/2015, dall’Amministratore Unico di Corema s.r.l., approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 2970 del 03/07/2015, registrato all’Agenzia delle Entrate di Lucca il giorno 08/07/2015 al n. 1575 serie III;
- il decreto dirigenziale n. 10882 del 25/10/2016 di voltura a Cooperativa La Pania di Corfino Società Cooperativa Agricola Forestale con sede nel Comune di Villa Collemandina (LU) fraz. Corfino loc. Piaia senza civico, C.F.: 00441490463, della concessione di derivazione di acqua dal Torrente Diana ad uso idroelettrico e di uso dei beni demaniali nel Comune di Bagni di Lucca (LU),

di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 1222 del 14/03/2012 e alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 2970 del 03/07/2015, concedendo contestualmente, la variante non sostanziale consistente nella riduzione della portata media derivabile da 52,0 l/s a 40,0 l/s per ottenere con il salto pari a 125,0 m una potenza media di 49,05 kW, con la portata massima derivabile (invariata) di 80,0 l/s;

Dato atto che:

- che la L.R. n. 22/2015 individua la Regione Toscana quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento oggetto di questo decreto;
- la comunicazione di avvio del procedimento, è stata effettuata con la pubblicazione in data 26/08/2024, all'albo pretorio del Comune di Bagni di Lucca, dell'avviso di presentazione dell'istanza prot. n. 442025 del 06/08/2020;
- l'istanza la stessa è stata pubblicata in data 28/08/2024 sul BURT;

Dato atto che, nei tempi di legge, non sono pervenute osservazioni e opposizioni avverse l'istanza di variante;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 670816 del 31/10/2024 è stata convocata la conferenza di servizi Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. n. 241/1990 – Forma semplificata modalità asincrona, e Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14 c.1 L. n. 241/1990, avente per oggetto “variante non sostanziale alla concessione di derivazione acqua dal Torrente Diana nel Comune di Bagni di Lucca (LU), FG 140 Particella 164, in particolare essa prevede la diversa disposizione della scala di risalita per l'ittiofauna, una diversa tipologia della griglia, la diversa dislocazione della vasca di carico, il diverso tracciato della condotta in pressione e una diversa distribuzione interna del locale centrale”, invitando a parteciparvi le seguenti amministrazioni: Comune di Bagni di Lucca, Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) Dipartimento di LUCCA, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, D.G. Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (Flags). Pesca nelle Acque Interne Presidio Territoriale del Settore Faunistico Venatorio ed Ittico – Ambito Territoriale di Lucca e Massa;

Considerato che:

- i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione;
- la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni coinvolte;
- che il giorno 15/12/2024 (45 giorni dal ricevimento dell'indizione) era il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- le mancate comunicazioni delle determinazioni di cui sopra entro tale termine, equivalgono ad assenso senza condizioni;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.1, legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona e la Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14 c.1 L n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza prot. n. 442025 del 06/08/2020 di Cooperativa La Pania di Corfino Società Cooperativa Agricola Forestale, C.F.: 00441490463, con sede a Villa Collemantina (LU) Loc. Piaia, senza n.c., per ottenere la variante non sostanziale alla concessione di derivazione acqua dal Torrente Diana nel Comune di Bagni di Lucca (LU), FG 140 Particella 164, di cui ai provvedimenti indicati al 3° capoverso della narrativa; in particolare la variante prevede la diversa disposizione della scala di risalita per l'ittiofauna, una diversa tipologia della griglia, la diversa dislocazione della vasca di carico, il diverso tracciato della condotta in pressione e una diversa distribuzione interna del locale centrale (pratica Sidit n. 193827/2020 C.L. n. 5507);
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della variante non sostanziale alla concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Massa, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 574 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Cortona (AR), Località Cegliolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 11284/2024-38074/2020 (Codice locale n. CSA2024_00062).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000765

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con istanza in data 02/12/2024 al numero protocollo 0627337 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha presentato domanda di concessione da acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Cortona (AR), Località Cegliolo, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 62, particella n. 276, ad uso potabile;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,048 l/s, per un fabbisogno di 1.500 metri cubi annui, destinati ad uso potabile;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 13/01/2025 la somma di € 181,69 (*euro centottantuno virgola sessantanove centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n.CAA0000644 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione,

somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 62, particella n. 276, in Comune di Cortona (AR), Località Cegliolo, per uso potabile, per una portata media di 0,048 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire che la scadenza della concessione è fissata al 01/02/2033;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 181,69 (*euro centottantuno virgola sessantanove centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Cortona.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

d638ad893ca2da5a5cde9a4786324b2a687246ff45ed66238413ffb781f0d193

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 579 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - Conclusione positiva della conferenza di servizi istruttoria art.14, comma 1, Legge 241/1990 e conferenza dei servizi decisoria art.14, comma 2 legge 241/90, in modalità asincrona semplificata, riguardante l'istanza di rinnovo della concessione di derivazione acque sotterranee ad uso civile (abbattimento delle polveri) per un volume complessivo di 1.260,0 mc/anno, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Carrara (MS) in Viale D. Zaccagna n. 25, pratica Sidit n. 408672/2020 C.L. n. PC 732/23-144.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000623

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

VISTA l’istanza prot. n. 470784 del 02/09/2024 presentata tramite il portale SIDIT da Carbonati Apuani s.r.l., C.F.: 00374050458, con sede legale a Carrara (MS) Viale Zaccagna n. 25, per ottenere il rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso civile (abbattimento delle polveri) per un volume complessivo di 1.260,0 mc/anno, mediante un pozzo ubicato nello stabilimento della ditta, nel Comune di Carrara (MS) in Viale D. Zaccagna n. 25, FG 105 Mappale 190;

TENUTO CONTO che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento effettuata con la pubblicazione dell’avviso di presentazione dell’istanza all’albo pretorio del Comune di Carrara per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 14/10/2024;

CONSIDERATO che a seguito di ulteriori verifiche effettuate in sede di istruttoria è risultato che:

- la derivazione in questione è ubicata all’interno:
 - dell’area SIR di Massa Carrara
 - dell’area delimitata con Ordinanza n. 262 del 28/05/2019
- l’acqua emunta è destinata ad un uso che non è permesso dalla anzidetta Ordinanza;

VISTA la nota del GCTN prot. n. 0610465 del 21/11/2024 con cui è stata indetta la Conferenza di servizi istruttoria art.14, comma 1, Legge 241/1990 e Conferenza dei servizi decisoria art.14, comma 2 legge 241/90, in modalità asincrona semplificata, invitando: Regione Toscana - Direzione Tutela Ambiente ed Energia - Sett. Bonifiche e "Siti orfani" PNRR, A.R.P.A.T., Azienda USL Toscana Nord Ovest - U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione - Zona Apuane, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e il Comune di Carrara - Settore 6 – Governo del Territorio;

CONSIDERATO che:

- a) il giorno 04/01/2025 era il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

b) i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

c) la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell'art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017;

VISTI:

- la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. 0623390 del 29/11/2024) con cui è stato espresso parere favorevole al rilascio della concessione ai soli fini del bilancio idrico;

-il contributo istruttorio di ARPAT (prot. n. 1027 del 02/01/2025) con il quale è stato precisato che con Decreto Dirigenziale n°1668 del 16 febbraio 2017 della Regione Toscana è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento di Caratterizzazione dell'area e conseguentemente è stato restituito agli usi legittimi il sito individuato nel foglio 105 mappale 190;

- la nota dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest - U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione - Zona Apuane (prot. 0647521 del 12/12/2024) con cui è stato specificato che sebbene non si rilevino controindicazioni all'emungimento dal punto di vista igienico-sanitario, si raccomanda il mantenimento del monitoraggio periodico della falda per garantire la conformità dei parametri entro i limiti di legge;

- la nota del Sett. Bonifiche e "Siti orfani" PNRR della R.T. (prot. n. 0653551 del 16/12/2024) con la quale è stato comunicato che si tratta di un'area in cui è stata verificata l'assenza di contaminazione sia per la matrice suolo che per la matrice acque di falda e che con Decreto RT n°1668 del 16 febbraio 2017 l'area è stata restituita quindi agli usi legittimi, essendo stata accertata nell'area la non necessità d'intervento;

- le note del Comune di Carrara:

- Settore 6 – Governo del Territorio: con cui è stato precisato che l'area in oggetto non è interessata da "Problematiche di salinizzazione di falda"
- Settore 7 Ambiente e Marmo: con cui è stato comunicato che per gli usi rientranti nell'Allegato A del Regolamento 61/R/2016 si ritiene che sia l'Azienda USL Toscana Nord Ovest U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente alla specifica valutazione, caso per caso, tenuto conto degli aspetti di sicurezza dei lavoratori e degli altri frequentatori dell'area;

VISTO il verbale della locale visita di istruttoria che si è svolta il giorno 25/10/2024;

RITENUTO che non vi sia necessità di tenere la riunione in modalità sincrona prevista per il 14/01/2025;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) DI CONCLUDERE positivamente la Conferenza di servizi istruttoria art.14, comma 1, Legge 241/1990 e Conferenza dei servizi decisoria art.14, comma 2 legge 241/90, in modalità asincrona semplificata, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza prot. n. 470784 del 02/09/2024 presentata tramite il portale SIDIT da Carbonati Apuani s.r.l., C.F.: 00374050458, con sede legale a Carrara (MS) Viale Zaccagna n. 25, per il rinnovo della concessione di derivazione acque sotterranee ad uso civile (abbattimento delle polveri) per un volume complessivo di 1.260,0 mc/anno, mediante un pozzo ubicato nello

stabilimento della ditta, nel Comune di Carrara (MS) in Viale D. Zaccagna n. 25, FG 105 mappale 190, pratica Sidit n. 408672/2020 C.L. n. PC 732/23-144, con la seguente prescrizione di cui alla nota dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest - U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione - Zona Apuane (prot. 0647521 del 12/12/2024):

- mantenimento del monitoraggio periodico della falda per garantire la conformità dei parametri entro i limiti di legge;

2) DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241/90, i termini di efficacia del presente atto sono sospesi in attesa del decreto di approvazione del disciplinare di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica;

3) DI DISPORRE che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;

4) DI DARE ATTO che:

- avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le Amministrazioni Statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
- gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Massa, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 580 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - Conclusione positiva della conferenza di servizi istruttoria art.14, comma 1, Legge 241/1990 e conferenza dei servizi decisoria art.14, comma 2 legge 241/90, in modalità asincrona semplificata, per il rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso civile (alimentazione dell'impianto antincendio) mediante pozzo ubicato nel campeggio Massa Marina Camping, nel Comune di Massa (MS), pratica Sidit n. 6520/2024 C.L. n. PC 1545/36-245.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000644

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

VISTA l’istanza prot. n. 396274 del 12/07/2024 presentata tramite il portale SIDIT da FGR Societa' a r.l. semplificata, C.F.: 02034230496, con sede legale a Cecina (LI) Via Francesco Ferrucci n. 215, per ottenere la concessione di derivazione acque sotterranee ad uso civile (alimentazione dell’impianto antincendio) per un volume complessivo pari a 250,0 mc/anno, mediante pozzo ubicato nel campeggio Massa Marina Camping, nel Comune di Massa (MS), FG 118 Mappale 995;

TENUTO CONTO che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento effettuata con la pubblicazione dell’avviso di presentazione dell’istanza all’albo pretorio del Comune di Massa per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 13/09/2024;

CONSIDERATO che a seguito di ulteriori verifiche effettuate in sede di istruttoria è risultato che:

- la derivazione in questione è ubicata all’interno:
 - dell’area SIR di Massa Carrara
 - dell’area delimitata con Ordinanza n. 46 del 28/05/2019
- l’acqua emunta è destinata ad un uso che non è permesso dalla anzidetta Ordinanza;

VISTA la nota del GCTN prot. n. 0603588 del 19/11/2024 con cui è stata indetta la Conferenza di Servizi in modalità asincrona semplificata, invitando: la Regione Toscana - Direzione Tutela Ambiente ed Energia - Sett. Bonifiche e "Siti orfani" PNRR, l’A.R.P.A.T., l’Azienda USL Toscana Nord Ovest - U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione - Zona Apuane, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e il Comune di Massa - U.O. Tutela Animale, Ambiente, Rifiuti e Bonifiche - Servizio Ambiente;

CONSIDERATO che:

- a) il giorno 04/01/2025 era il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

b) i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

c) la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell'art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017;

VISTI:

- la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. 0623392 del 29/11/2024) con cui è stato espresso parere favorevole al rilascio della concessione ai soli fini del bilancio idrico;

- il contributo istruttorio di ARPAT (prot. n. 846 del 02/01/2025) con il quale è stato precisato che trattandosi di attività non industriale ed assimilabile ad attività domestiche/commerciali, la competenza non è dell'Agenzia;

- la nota dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest - U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione - Zona Apuane (prot. 0001563 del 02/01/2025) con cui è stato specificato che sebbene l'uso richiesto sia limitato e sporadico, visti i possibili rischi sanitari dell'esposizione per i lavoratori ed i fruitori dell'area, si ritiene necessario sottoporre l'acqua prelevata ad analisi per verificare l'eventuale presenza di inquinanti con superamenti delle CSC e che in caso affermativo, prima dell'utilizzo dovranno essere sottoposte ad idoneo trattamento;

- la nota del Sett. Bonifiche e "Siti orfani" PNRR della R.T. (prot. n. 1720 del 02/01/2025) con la quale è stato comunicato che nell'area è stata accertata la contaminazione per la matrice acque di falda e che con Decreto RT n° 4851 del 28/06/2016 l'area è stata restituita agli usi legittimi con prescrizioni, dovranno essere previste delle analisi delle acque di falda per accertarne eventuali contaminazioni con superamenti delle CSC; in questo caso, prima dell'utilizzo le acque dovranno essere depurate;

- la nota del Comune di Massa (0616480 del 26/11/2024) con la quale è stato precisato che l'utilizzo richiesto è ritenuto conforme a quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 46 del 28/05/2019, limitatamente al solo utilizzo come ricarica della cisterna di accumulo per la scorta antincendio;

VISTO il verbale della locale visita di istruttoria che si è svolta il giorno 23/09/2024;

RITENUTO che non vi sia necessità di tenere la riunione in modalità sincrona prevista per il 14/01/2025;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) DI CONCLUDERE positivamente la Conferenza di servizi istruttoria art.14, comma 1, Legge 241/1990 e Conferenza dei servizi decisoria art.14, comma 2 legge 241/90, in modalità asincrona semplificata, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza prot. n. 396274 del 12/07/2024 presentata tramite il portale SIDIT da FGR Società a r.l. semplificata, C.F.: 02034230496, con sede legale a Cecina (LI) Via Francesco Ferrucci n. 215, per il rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso civile (alimentazione dell'impianto antincendio) per un volume complessivo pari a 250,0 mc/anno, mediante pozzo ubicato nel campeggio Massa Marina Camping, nel Comune di Massa (MS), FG 118 mappale 995, pratica Sidit n. 6520/2024 C.L. n. PC 1545/36-245, con la seguente prescrizione

di cui alla nota dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest - U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione - Zona Apuane (prot. 0001563 del 02/01/2025) e alla nota del Sett. Bonifiche e "Siti orfani" PNRR della R.T. (prot. n. 1720 del 02/01/2025):

- l'acqua prelevata dovrà essere sottoposta ad analisi per verificare l'eventuale presenza di inquinanti con superamenti delle CSC e in caso affermativo, prima dell'utilizzo le stesse dovranno essere sottoposte ad idoneo trattamento;

2) DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241/90, i termini di efficacia del presente atto sono sospesi in attesa del decreto di approvazione del disciplinare di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica;

3) DI DISPORRE che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;

4) DI DARE ATTO che:

- avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le Amministrazioni Statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
- gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Massa, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE****Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 581 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: MODIFICA del decreto dirigenziale n. 21957 del 02/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1467/2024. Procedimento n. 2404/2024. Codice locale LI2474. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI).
Richiedente: A.S.A S.p.A.."

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000674

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Richiamata la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

Preso atto della sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l’istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con la quale sono state richieste le concessioni per i prelievi oggetto dell’accordo di semplificazione;

Richiamato il proprio decreto n. 21957 del 02/10/2024 con il quale, è stata rilasciata la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 4 pozzi esistenti, ubicati nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI), località DIAMBRA;

Dato atto che, a seguito dell’adozione del decreto n. 21957/2024, non si è ancora provveduto alla comunicazione in via telematica al concessionario dell’avvenuto rilascio del provvedimento e a svolgere gli adempimenti di cui al c. 1 dell’art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016;

Considerato che l’oggetto del su richiamato accordo di semplificazione è il riordino amministrativo dei prelievi in atto afferenti al Servizio Idrico integrato, nel territorio di competenza del Genio Civile Valdarno Inferiore, e la condivisione di alcuni contenuti da inserire nelle concessioni in corso di rilascio, comprese le informazioni atte a garantire una più rapida cognizione della sussistenza o meno dell’obbligo di registrazione, considerandone anche l’alto numero;

Rilevato, per quanto sopra considerato che, la premessa del suddetto decreto, debba essere integrata, con la previsione della base imponibile necessaria a quantificare le spese di registrazione a carico del concessionario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'atto integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea:

“Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 41.051,70, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 205,26”;

Dato atto che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione

Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 21957/2024 integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea: "Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 41.051,70, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 205,26";
2. di confermare, in tutte le sue parti, il contenuto del suddetto decreto dirigenziale così come integrato dal presente atto;
3. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al concessionario, che al ricevimento provvederà allo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di trasmissione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 582 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: MODIFICA del decreto dirigenziale n. 22042 del 02/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1435/2024. Procedimento n. 2372/2024. Codice locale LI11112. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CECINA (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.."

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000684

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Richiamata la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

Preso atto della sottoscrizione dell'accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l'istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all'art. 4 dell'allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con la quale sono state richieste le concessioni per i prelievi oggetto dell'accordo di semplificazione;

Richiamato il proprio decreto n. 22042 del 02/10/2024 con il quale, è stata rilasciata la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 3 pozzi esistenti, ubicati nel territorio del Comune di CECINA (LI), Località Paduletto;

Dato atto che, a seguito dell'adozione del decreto n. 22042/2024, non si è ancora provveduto alla comunicazione in via telematica al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento e a svolgere gli adempimenti di cui al c. 1 dell'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016;

Considerato che l'oggetto del su richiamato accordo di semplificazione è il riordino amministrativo dei prelievi in atto afferenti al Servizio Idrico integrato, nel territorio di competenza del Genio Civile Valdarno Inferiore, e la condivisione di alcuni contenuti da inserire nelle concessioni in corso di rilascio, comprese le informazioni atte a garantire una più rapida cognizione della sussistenza o meno dell'obbligo di registrazione, considerandone anche l'alto numero;

Rilevato, per quanto sopra considerato che, la premessa del suddetto decreto, debba essere integrata, con la previsione della base imponibile necessaria a quantificare le spese di registrazione a carico del concessionario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'atto integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea:

“Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 41051,70, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 205,26.”;

Dato atto che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione

Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 22042 del 02/10/2024 integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea: "Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 41051,70, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 205,26.";
2. di confermare, in tutte le sue parti, il contenuto del suddetto decreto dirigenziale così come integrato dal presente atto;
3. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al concessionario, che al ricevimento provvederà allo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di trasmissione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 600 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 9457/2023, Procedimento 11584/2023. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Cecina (LI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000639

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” approvato con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 07/07/2015, in particolare art. 7 comma 3;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo con n. 0206060 del 03/05/2023, presentata dal Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, “Allegato A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante la perforazione di n. 1 pozzo da realizzare su terreni nella disponibilità del Richiedente a seguito di contratto di affitto agrario, individuati al N.C.T. del Comune di Cecina (LI) in Località Collemezzano, al foglio di mappa n. 5 particella n. 73, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso agricolo (irrigazione oliveti) per un quantitativo totale di 10.720 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 9457/2023, Procedimento 11584/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 27369 del 27/12/2023 con il quale veniva rilasciata l’autorizzazione alla ricerca al Richiedente per la realizzazione del nuovo pozzo;

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito positivo della ricerca come attestato dalla relazione di fine lavori a firma del tecnico incaricato, acquisita al protocollo con n. 0510549 del 26/09/2024, con la realizzazione del nuovo pozzo ubicato nel Comune di Cecina (LI) al foglio di mappa n. 5 part. 73;
- della conclusione dell'iter istruttorio con esito favorevole al rilascio della concessione, come risulta dalla relazione istruttoria agli atti dell'Ufficio;
- che il prelievo in oggetto risulta ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che il prelievo risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

CONSIDERATO CHE il Concessionario:

- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per la domanda di ricerca e concessione con bonifico versato sul C/C della Regione Toscana IBAN: IT70J076010280000011899580 in data 24/02/2023;
- ha assolto all'obbligo del pagamento degli oneri istruttori per un totale di € 175 con bonifico versato sul C/C della Regione Toscana IBAN: IT89O0760102800001031575820 in data 24/02/2023;
- ha corrisposto il canone per l'anno 2024 per l'uso dell'acqua, secondo quanto previsto dal DPGR 46/R del 11/08/2017 e dalle successive delibere di Giunta Regionale di aggiornamento dei canoni annuali, calcolato a decorrere dal 30 novembre 2024 e comprensivo del contributo idrografico per un importo totale pari ad euro cinquantasei/97 (€ 56,97) con versamento effettuato con bonifico, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41 X0760102800001031581018, in data 10/12/2024;
- ha corrisposto la cauzione, prevista ai sensi dell'art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016 del 16/08/2016 e s.m.i., pari ad euro centouno/84 (€ 101,84) con versamento effettuato con bonifico, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 10/12/2024;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, con marca da bollo Identificativo: 01211202877430 del 10/12/2024;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento, con marca da bollo Identificativo: 01211202877441 del 10/12/2024;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 13/12/2024 dal Richiedente nella persona del Titolare (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, "Allegato A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione per le “Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque” del Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, “Allegato A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n. 1 pozzo ubicato su terreni, nella disponibilità del Richiedente a seguito di contratto di affitto agrario, individuato al N.C.T. del Comune di Cecina (LI) in Località Collemezzano, al foglio di mappa n. 5 particella n. 73, Coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): E: 1.623.419; N: 4.801.037, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso agricolo (irrigazione oliveti) per un quantitativo totale di 10.720 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 9457/2023, Procedimento 11584/2023, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 13/12/2024 dal Richiedente nella persona del Titolare (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, “Allegato A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, “Allegato A” al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il Richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell’attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l’esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l’ammontare dell’imposta proporzionale dovuta per l’intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell’art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d’uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere copia del presente decreto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

4a13e5b9cbdd620aa5bf5f634a882daccfd59a8630fa261bab1e6214bc70bd44



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 605 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: Pratica SIDIT n.1869/2020, procedimento n. 10925/2024 - GCVI-ACQUE - T.U. n. 1775 del 01/12/1933. Voltura di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci, ai sensi del c. 4 dell'art. 74 del d.p.g.r.t. n. 61/R/2016.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000656

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il regio decreto del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e smi;

Vista la l.r. del 03/03/2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

Vista la l.r. del 28/12/2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la d.g.r.t. del 23/02/2016, n. 122, per il subentro nei procedimenti, ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015, in materia di difesa del suolo;

Visto il d.p.g.r.t. del 21/04/2015, n. 51/R/2015, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

Visto il d.p.g.r.t. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla d.g.r.t. n. 830 del 31/07/2017; ed in particolare l’art. 74 che disciplina il trasferimento di utenza;

VISTA:

- l’istanza di voltura della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui al decreto dirigenziale n. 11039 del 21/07/2020, acquisita tramite applicativo SiDIT-Front End, al prot. reg.le n. 554091 del 22/10/2024, presentata dalla società subentrante (i cui dati identificativi, assieme a quelli della società cedente sono riportati nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), giusto subentro per scissione, così come da visura acquisita in atti: Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 570209112 estratto dal Registro Imprese in data 06/08/2024;

- la documentazione integrativa alla suddetta istanza, acquisita tramite applicativo SiDIT-Front End in atti reg.li n.618739 del 27/11/2024 e n. 620491 del 28/11/2024;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 11039 del 21/07/2020 e allegato disciplinare n. LI-028/2020, contenente obblighi e condizioni del rapporto concessorio, intestato alla società cedente (i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), con il quale la Regione Toscana ha rilasciato la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, per uso agricolo, con scadenza il 21/07/2025; attuata mediante un pozzo, ubicato nel territorio del comune di Castagneto Carducci (LI) Località Badia di Sotto, meglio individuato al NCT di detto Comune al Foglio 27 Particella 158, coordinate di riferimento nel sistema GAUSS-BOAGA X 1627577 Y 4782999;

PRESO ATTO che, come da attestazioni agli atti del Settore, il richiedente ha corrisposto i seguenti

pagamenti:

- in data 15/10/2024, pagamento marca da bollo per istanza di € 16,00, ID Debito su SIDIT: MCB0005779;
- in data 16/10/2024 pagamento oneri istruttori di € 75,00; Id Debito su SIDIT: ISA0001995;
- in data 27/11/2024, marca da bollo digitale di € 16,00 per atto, con IUV 01333000084354670;

DATO ATTO che, i canoni pregressi sono stati corrisposti e che per gli anni successivi al 2024 i canoni saranno richiesti al subentrante con le modalità previste dalla Regione Toscana;

PRESO ATTO che, come da attestazioni agli atti del Settore, il legale rappresentante della società richiedente ha reso dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159;

DATO ATTO CHE, ai sensi del c. 4 dell'art. 74 del regolamento, non si è proceduto alla richiesta di deposito e svincolo della cauzione già versata, che resta nella disponibilità della Regione a garanzia del pagamento annuale del canone, secondo quanto stabilito dall'art. 60 del dpgt 61/R/2016;

CONSIDERATO che, a seguito dell'eserita istruttoria non sono stati ravvisati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di voltura del richiedente subentrante;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in ordine alla suddetta istanza a volturare a carico della società subentrante la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee sopra richiamata e di confermare a suo carico, gli obblighi, condizioni, prescrizioni, disposizioni e scadenze, di cui al decreto dirigenziale n. 11039 del 21/07/2020 e allegato disciplinare n. LI-028/2020;

DATO ATTO che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di volturare, alla società subentrante (i cui dati identificativi, assieme a quelli della società cedente sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), il decreto dirigenziale n. 11039 del 21/07/2020 e allegato disciplinare n. LI-028/2020, con il quale la Regione Toscana ha rilasciato la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, per uso agricolo, attuata mediante un pozzo, ubicato nel territorio del comune di Castagneto Carducci (LI) Località Badia di Sotto, meglio individuato al NCT di detto Comune al foglio 27 particella 158, coordinate di riferimento nel sistema GAUSS-BOAGA X 1627577 Y 4782999, per un quantitativo annuo di 2.550 (duemilacinquecentocinquanta) metri cubi e una portata massima di acqua in concessione fissata in misura non superiore a 2,3 (duevirgolate) litri al secondo e portata media di concessione su cui calcolare il canone pari a 0,08 (zerovirgolazerootto) l/s medi annui;
2. di confermare la scadenza della concessione fissata nel decreto dirigenziale n. 11039/2020 al 21/07/2025;
3. di stabilire che, ai sensi del regio decreto n. 1775/1933 e smi, la società richiedente subentra in ogni obbligo e responsabilità nell'utenza di prelievo di acque pubbliche sotterranee oggetto del presente atto;

4. di stabilire che i canoni per gli anni successivi al 2024 saranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;

5. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi

5e8f3d87540d2edfa483e6b2173f5a307998dafbb42d0cdfd05dd401d853580

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 606 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: MODIFICA del decreto dirigenziale n. 21941 del 02/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1433/2024. Procedimento n. 2370/2024. Codice locale LI9164. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI).
Richiedente: A.S.A S.p.A.."

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000679

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Richiamata la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

Preso atto della sottoscrizione dell'accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l'istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all'art. 4 dell'allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con la quale sono state richieste le concessioni per i prelievi oggetto dell'accordo di semplificazione;

Richiamato il proprio decreto n. 21941 del 02/10/2024 con il quale, è stata rilasciata la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 5 pozzi esistenti, ubicati nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI), località SUGHERICCIO;

Dato atto che, a seguito dell'adozione del decreto n. 21941/2024, non si è ancora provveduto alla comunicazione in via telematica al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento e a svolgere gli adempimenti di cui al c. 1 dell'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016;

Considerato che l'oggetto del su richiamato accordo di semplificazione è il riordino amministrativo dei prelievi in atto afferenti al Servizio Idrico integrato, nel territorio di competenza del Genio Civile Valdarno Inferiore, e la condivisione di alcuni contenuti da inserire nelle concessioni in corso di rilascio, comprese le informazioni atte a garantire una più rapida cognizione della sussistenza o meno dell'obbligo di registrazione, considerandone anche l'alto numero;

Rilevato, per quanto sopra considerato che, la premessa del suddetto decreto, debba essere integrata, con la previsione della base imponibile necessaria a quantificare le spese di registrazione a carico del concessionario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'atto integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea:

“Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 98859,15, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 494,30.”;

Rilevato che, per mero errore materiale, nel capoverso sui pagamenti effettuati, non sono state

riportate le date di pagamento del contributo idrografico e del deposito cauzionale;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad integrare il quarto e il quinto punto dell'elenco di cui al citato capoverso come di seguito indicato:

- il contributo idrografico pari a € 164,77, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 06/09/2024;
- il deposito cauzionale pari a € 4613,43, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 15/08/2024;

Dato atto che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 21941 del 02/10/2024 integrando:
 - la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea: "Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 98859,15, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 494,30.";
 - il quarto e il quinto punto dell'elenco di cui al citato capoverso come di seguito indicato:
 - il contributo idrografico pari a € 164,77, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 06/09/2024;
 - il deposito cauzionale pari a € 4613,43, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 15/08/2024;
2. di confermare, in tutte le sue parti, il contenuto del suddetto decreto dirigenziale così come modificato dal presente atto;
3. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al concessionario, che al ricevimento provvederà allo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di trasmissione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 607 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: MODIFICA del decreto dirigenziale n. 22344 del 07/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1462/2024. Procedimento n. 2399/2024. Codice locale LI11347. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A."

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000691

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Richiamata la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

Preso atto della sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l’istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con la quale sono state richieste le concessioni per i prelievi oggetto dell’accordo di semplificazione;

Richiamato il proprio decreto n. 22344 del 07/10/2024 con il quale, è stata rilasciata la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 6 pozzi esistenti, ubicati nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI), loc. Via Padre Carlo Lano;

Dato atto che, a seguito dell’adozione del decreto n. 22344/2024, non si è ancora provveduto alla comunicazione in via telematica al concessionario dell’avvenuto rilascio del provvedimento e a svolgere gli adempimenti di cui al c. 1 dell’art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016;

Considerato che l’oggetto del su richiamato accordo di semplificazione è il riordino amministrativo dei prelievi in atto afferenti al Servizio Idrico integrato, nel territorio di competenza del Genio Civile Valdarno Inferiore, e la condivisione di alcuni contenuti da inserire nelle concessioni in corso di rilascio, comprese le informazioni atte a garantire una più rapida cognizione della sussistenza o meno dell’obbligo di registrazione, considerandone anche l’alto numero;

Rilevato, per quanto sopra considerato che, la premessa del suddetto decreto, debba essere integrata, con la previsione della base imponibile necessaria a quantificare le spese di registrazione a carico del concessionario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'atto integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea:

“Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 87.130,2, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 435,651.”;

Dato atto che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione

Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 22344 del 07/10/2024 integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea: "Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 87.130,2, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 435,651.";
2. di confermare, in tutte le sue parti, il contenuto del suddetto decreto dirigenziale così come integrato dal presente atto;
3. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al concessionario, che al ricevimento provvederà allo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di trasmissione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 608 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Lucignano (AR), Via Mario Luzi. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 11068/2024-41587/2020 (Codice locale n. CSA2024_00060).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000737

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con istanza in data 24/11/2024 al numero protocollo 0612829 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha presentato domanda di concessione da acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Lucignano (AR), Via Mario Luzi, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 31, particella n. 86, ad uso civile;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,082 l/s, per un fabbisogno di 2.600 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 13/01/2025 la somma di € 273,28 (*euro duecentosettantatré virgola ventotto centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000635 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione,

somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 31, particella n. 86 in Comune di Lucignano (AR), Via Mario Luzi, per uso civile, per una portata media di 0,082 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di 273,28 (*euro duecentosettantatré virgola ventotto centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Lucignano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

b4657944677fda9582a2c27844fcabe6dda49c3da1ab87709b3a755807018c46

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 609 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Salvini (AV44060), in loc. Vaggio del Comune di Reggello per l'esecuzione di un attraversamento interrato BT - Pratica ENEL 60085260 - EDIS80122003 MM . Pratica SiDIT 6823/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000762

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 6823/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 499309 del 19-09-2024 presentata da e-distribuzione spa, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

1. relazione tecnica descrittiva ;
2. Documentazione fotografica;
3. Corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
4. Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000;
5. Tavole stato attuale, di progetto e sovrapposto

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro del Salvini (AV44060), loc. Vaggio in Comune di Reggello, presso la particella 641 del Foglio 107 per l'esecuzione di un attraversamento interrato BT - Pratica ENEL 60085260, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n.

9312/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - a. non altera il buon regime delle acque;
 - b. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - c. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - d. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - e. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza

senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà

privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal

concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente in modalità virtuale tramite Autorizzazione Agenzia delle Entrate – AUT. AdE n° 133874/99

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 67,20 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 3 dodicesimi del canone annuale riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 268,80 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 134,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare la concessione a E-distribuzione spa, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di ROMA, Via Domenico Cimarosa , n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Salvini (AV44060), loc. Vaggio in Comune di Reggello, presso la particella 641 del Foglio 107 mediante un attraversamento interrato BT - Pratica ENEL 60085260 ;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 268,80, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 611 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: MODIFICA del decreto dirigenziale n. 21968 del 02/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1424/2024. Procedimento n. 2361/2024. Codice locale LI8830. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI).
Richiedente: A.S.A S.p.A.."

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000676

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Richiamata la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

Preso atto della sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l’istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con la quale sono state richieste le concessioni per i prelievi oggetto dell’accordo di semplificazione;

Richiamato il proprio decreto n. 21968 del 02/10/2024 con il quale, è stata rilasciata la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 16 pozzi esistenti, ubicati nel territorio del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI), località Saracino;

Dato atto che, a seguito dell’adozione del decreto n. 21968/2024, non si è ancora provveduto alla comunicazione in via telematica al concessionario dell’avvenuto rilascio del provvedimento, e a svolgere gli adempimenti di cui al c. 1 dell’art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016;

Considerato che l’oggetto del su richiamato accordo di semplificazione è il riordino amministrativo dei prelievi in atto afferenti al Servizio Idrico integrato, nel territorio di competenza del Genio Civile Valdarno Inferiore, e la condivisione di alcuni contenuti da inserire nelle concessioni in corso di rilascio, comprese le informazioni atte a garantire una più rapida cognizione della sussistenza o meno dell’obbligo di registrazione, considerandone anche l’alto numero;

Rilevato, per quanto sopra considerato che, la premessa del suddetto decreto, debba essere integrata, con la previsione della base imponibile necessaria a quantificare le spese di registrazione a carico del concessionario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'atto integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea:

“Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 147.283,50, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 736,42;

Dato atto che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 21968 del 02/10/2024 integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea: "Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 147.283,50, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 736,42";
2. di confermare, in tutte le sue parti, il contenuto del suddetto decreto dirigenziale così come integrato dal presente atto;
3. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al concessionario, che al ricevimento provvederà allo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di trasmissione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 615 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: MODIFICA del decreto dirigenziale n. 22055 del 02/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1461/2024. Procedimento n. 2398/2024. Codice locale LI11105. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.."

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000683

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Richiamata la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

Preso atto della sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l’istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con la quale sono state richieste le concessioni per i prelievi oggetto dell’accordo di semplificazione;

Richiamato il proprio decreto n. 22055 del 02/10/2024 con il quale, è stata rilasciata la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 2 pozzi esistenti, ubicati nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI), Località San Guido;

Dato atto che, a seguito dell’adozione del decreto n. 22055/2024, non si è ancora provveduto alla comunicazione in via telematica al concessionario dell’avvenuto rilascio del provvedimento e a svolgere gli adempimenti di cui al c. 1 dell’art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016;

Considerato che l’oggetto del su richiamato accordo di semplificazione è il riordino amministrativo dei prelievi in atto afferenti al Servizio Idrico integrato, nel territorio di competenza del Genio Civile Valdarno Inferiore, e la condivisione di alcuni contenuti da inserire nelle concessioni in corso di rilascio, comprese le informazioni atte a garantire una più rapida cognizione della sussistenza o meno dell’obbligo di registrazione, considerandone anche l’alto numero;

Rilevato, per quanto sopra considerato che, la premessa del suddetto decreto, debba essere integrata, con la previsione della base imponibile necessaria a quantificare le spese di registrazione a carico del concessionario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'atto integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea:

“Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 60.320,85, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 301,60.”;

Dato atto che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione

Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 22055 del 02/10/2024 integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea: "Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 60.320,85, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 301,60.";
2. di confermare, in tutte le sue parti, il contenuto del suddetto decreto dirigenziale così come integrato dal presente atto;
3. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al concessionario, che al ricevimento provvederà allo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di trasmissione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 616 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: MODIFICA del decreto dirigenziale n. 23379 del 21/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1419/2024. Procedimento n. 2356/2024. Codice locale LI21010. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.."

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000694

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Richiamata la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

Preso atto della sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l’istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con la quale sono state richieste le concessioni per i prelievi oggetto dell’accordo di semplificazione;

Richiamato il proprio decreto n. 23379 del 21/10/2024 con il quale, è stata rilasciata la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 5 pozzi esistenti, ubicato nel territorio del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI) in SP13;

Dato atto che, a seguito dell’adozione del decreto n. 23379/2024, non si è ancora provveduto alla comunicazione in via telematica al concessionario dell’avvenuto rilascio del provvedimento e a svolgere gli adempimenti di cui al c. 1 dell’art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016;

Considerato che l’oggetto del su richiamato accordo di semplificazione è il riordino amministrativo dei prelievi in atto afferenti al Servizio Idrico integrato, nel territorio di competenza del Genio Civile Valdarno Inferiore, e la condivisione di alcuni contenuti da inserire nelle concessioni in corso di rilascio, comprese le informazioni atte a garantire una più rapida cognizione della sussistenza o meno dell’obbligo di registrazione, considerandone anche l’alto numero;

Rilevato, per quanto sopra considerato che, la premessa del suddetto decreto, debba essere integrata, con la previsione della base imponibile necessaria a quantificare le spese di registrazione a carico del concessionario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'atto integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea:

“Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 98.859,15, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 494,30.”;

Dato atto che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione

Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 23379 del 21/10/2024 integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea: "Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 98.859,15, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 494,30.";
2. di confermare, in tutte le sue parti, il contenuto del suddetto decreto dirigenziale così come integrato dal presente atto;
3. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al concessionario, che al ricevimento provvederà allo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di trasmissione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 624 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 62803/2020, Procedimento 1841/2024, Pozzo ID. 6525. "GCVI - Acque".
Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci (LI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000642

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” approvato con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 07/07/2015, in particolare art. 7 comma 3;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo con n. 0207566 del 04/05/2023, presentata dal Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, “Allegato A”, al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo esistente censito con ID. 6525, ubicato su terreno di proprietà del Richiedente, individuato al N.C.T. del Comune di Castagneto Carducci (LI) al foglio di mappa n. 10 part. n. 36, in Località Renaione, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso potabile e civile per un quantitativo totale di 4.200 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 62803/2020, Procedimento 1841/2024;

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell’iter istruttorio, come risulta dalla relazione d’istruttoria agli atti dell’Ufficio;

- che il prelievo in oggetto risulta ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che il prelievo risulta ubicato all'interno del Sito Natura 2000 "Padule di Bolgheri – IT5160004" soggetto agli adempimenti di cui all'art. 88 comma 1 della L.R. 30/2015 e ss.mm.ii. e che con Decreto dirigenziale n. 19498 del 27/08/2024 del Settore Vas e Vinca della Regione Toscana, acquisito al protocollo con n. 0465210 del 28/08/2024, è stata espressa valutazione positiva relativamente alla istanza di screening di Vinca presentata dal Richiedente, concludendo che l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a patto che siano rispettate alcune condizioni d'obbligo;

CONSIDERATO CHE il Concessionario:

- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo per l'istanza di concessione, pari ad € 16,00 con marca da bollo di € 2,00 Identificativo n. 01191286896906 del 25/06/2021 in seguito integrata con marca da bollo da € 16,00 Identificativo n. 01230128331149 del 20/05/2024;
- ha versato gli oneri di istruttoria pari ad € 200,00 con bonifico sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT89O0760102800001031575820 in data 28/04/2023;
- ha corrisposto il canone per l'anno 2024 per l'uso dell'acqua, calcolato a decorrere dal 30 novembre 2024, secondo quanto previsto dal DPGR 46/R del 11/08/2017 e dalle successive delibere di Giunta Regionale di aggiornamento dei canoni annuali, per un importo totale pari ad euro settantatre/97 (€ 73,97) con versamento effettuato con bonifico sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 11/12/2024; per gli anni successivi il canone verrà chiesto con le modalità previste dall'ente;
- ha corrisposto la cauzione, prevista ai sensi dell'art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016 del 16/08/2016 e s.m.i., pari ad euro duecentotre/79 (€ 203,79) con versamento effettuato con bonifico bancario, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 11/12/2024;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, con marca da bollo Identificativo: 01230128331152 del 20/05/2024;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento, con marca da bollo Identificativo: 01230128331163 del 20/05/2024;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 09/01/2025 dal Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, "Allegato A", al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso) nella persona del Legale Rappresentante, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni quindici (15) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è titolare di incarico di Elevata Qualificazione per le "Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque" del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, “Allegato A”, al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n. 1 pozzo esistente censito con ID. 6525, Coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): E: 1.625.279; N: 4.785.932, ubicato su terreno di proprietà del Richiedente, individuato al N.C.T. del Comune di Castagneto Carducci (LI) al foglio di mappa n. 10 part. n. 36, in Località Renaione, allo scopo di estrarre acque, da utilizzare ad uso potabile e civile per un quantitativo totale di 4.200 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 62803/2020, Procedimento 1841/2024, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 09/01/2025 dal Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, “Allegato A”, al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso) nella persona del Legale Rappresentante, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, “Allegato A” al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che l'utilizzazione delle acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. Il Concessionario è responsabile per il rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del D.Lgs n. 18 del 23/02/2023;
4. di stabilire la durata della concessione in anni quindici (15) a decorrere dalla data del presente atto;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
8. di trasmettere copia del presente decreto al Richiedente ed alla Azienda USL Toscana nord ovest - Dipartimento prevenzione – Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

e53f743ec6bd0c2fc126373d4234f93dea10e2c77001b0f5223df8d255d6b4cc

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 627 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: Pratica SIDIT n.74650/2020, procedimento n. 10926/2024 (Pozzo ID. 13780) - GCVI-ACQUE - T.U. n. 1775 del 01/12/1933. Voltura di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci, ai sensi del c. 4 dell'art. 74 del d.p.g.r.t. n. 61/R/2016.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000658

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il regio decreto del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e smi;

Vista la l.r. del 03/03/2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

Vista la l.r. del 28/12/2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la d.g.r.t. del 23/02/2016, n. 122, per il subentro nei procedimenti, ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015, in materia di difesa del suolo;

Visto il d.p.g.r.t. del 21/04/2015, n. 51/R/2015, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

Visto il d.p.g.r.t. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla d.g.r.t. n. 830 del 31/07/2017; ed in particolare l’art. 74 che disciplina il trasferimento di utenza;

VISTA:

- l’istanza di voltura della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui al decreto dirigenziale n. 10123 del 13/05/2024, acquisita tramite applicativo SiDIT-Front End, al prot. reg.le n. 549398 del 18/10/2024, presentata dalla società subentrante (i cui dati identificativi, assieme a quelli della società cedente sono riportati nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), giusto subentro per scissione, così come da visura acquisita in atti: Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 570209112 estratto dal Registro Imprese in data 06/08/2024;

- la documentazione integrativa alla suddetta istanza, acquisita tramite applicativo SiDIT-Front End in atti reg.li n. 618745 del 27/11/2024 e n. 620496 del 28/11/2024;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 10123 del 13/05/2024 e allegato disciplinare n. 26/2024, contenente obblighi e condizioni del rapporto concessorio, intestato alla società cedente (i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), con il quale la Regione Toscana ha rilasciato la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, per uso agricolo, con scadenza il 13/05/2039; attuata mediante un pozzo esistente, individuato al catasto delle acque pubbliche dell’ufficio regionale del GCVI, con identificativo 13780, ubicato nel territorio del Comune di Castagneto Carducci, località Campastrello, su terreni contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 44, particella n. 612 Coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): E: 1.628.868; N: 4.780.422.

PRESO ATTO che, come da attestazioni agli atti del Settore, il richiedente ha corrisposto i seguenti pagamenti:

- in data 16/10/2024, pagamento marca da bollo per istanza di € 16,00, ID Debito su SIDIT: MBC0005780;
- in data 15/10/2024 pagamento oneri istruttori di € 75,00; Id Debito su SIDIT:ISA0001992;
- in data 27/11/2024, marca da bollo digitale di € 16,00 per atto, con IUV 01333000084356185;

DATO ATTO che, i canoni pregressi sono stati corrisposti e che per gli anni successivi al 2024 i canoni saranno richiesti al subentrante con le modalità previste dalla Regione Toscana;

PRESO ATTO che, come da attestazioni agli atti del Settore, il legale rappresentante della società richiedente ha reso dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159;

DATO ATTO CHE, ai sensi del c. 4 dell'art. 74 del regolamento, non si è proceduto alla richiesta di deposito e svincolo della cauzione già versata, che resta nella disponibilità della Regione a garanzia del pagamento annuale del canone, secondo quanto stabilito dall'art. 60 del dpgrt 61/R/2016;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esperita istruttoria non sono stati ravvisati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di voltura del richiedente subentrante;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in ordine alla suddetta istanza a volturare a carico della società subentrante la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee sopra richiamata e di confermare a suo carico, gli obblighi, condizioni, prescrizioni, disposizioni e scadenze, di cui al decreto dirigenziale n. 10123 del 13/05/2024 e allegato disciplinare n. 26/2024

DATO ATTO che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di volturare alla società subentrante (i cui dati identificativi, assieme a quelli della società cedente sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), il decreto dirigenziale n. 10123 del 13/05/2024 e allegato disciplinare n. 26/2024, con il quale la Regione Toscana ha rilasciato la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, per uso agricolo, attuata mediante un pozzo esistente, individuato al catasto delle acque pubbliche dell'ufficio regionale del GCVI, con identificativo 13780, ubicato nel territorio del Comune di Castagneto Carducci, località Campastrello, su terreni contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 44, particella n. 612 Coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): E: 1.628.868; N: 4.780.422, per un quantitativo annuo di 8.500 (ottomilacinquecento) metri cubi e una portata massima di acqua in concessione fissata in misura non superiore a 1 (uno) litri al secondo e portata media di concessione su cui calcolare il canone pari a 0,27 (zerovirgolaventisette) l/s medi annui;

2. di confermare la scadenza della concessione fissata nel decreto dirigenziale n. 10123/2024 al 13/05/2039;

3. di stabilire che, ai sensi del regio decreto n. 1775/1933 e smi, la società richiedente subentra in

ogni obbligo e responsabilità nell'utenza di prelievo di acque pubbliche sotterranee oggetto del presente atto;

4. di stabilire che i canoni per gli anni successivi al 2024 saranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;

5. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi

0f8ed0cccae63c892c31eba5f295150cf2d7d99911f720b30f264838a1b0701e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 629 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: MODIFICA del decreto dirigenziale n. 22079 del 02/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1438/2024. Procedimento n. 2375/2024. Codice locale LI11119. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CECINA (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.."

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000686

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Richiamata la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

Preso atto della sottoscrizione dell'accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l'istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all'art. 4 dell'allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con la quale sono state richieste le concessioni per i prelievi oggetto dell'accordo di semplificazione;

Richiamato il proprio decreto n. 22079 del 02/10/2024 con il quale, è stata rilasciata la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 10 pozzi esistenti, ubicati nel territorio del Comune di CECINA (LI), loc. Via della Macchia;

Dato atto che, a seguito dell'adozione del decreto n. 22079/2024, non si è ancora provveduto alla comunicazione in via telematica al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento e a svolgere gli adempimenti di cui al c. 1 dell'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016;

Considerato che l'oggetto del su richiamato accordo di semplificazione è il riordino amministrativo dei prelievi in atto afferenti al Servizio Idrico integrato, nel territorio di competenza del Genio Civile Valdarno Inferiore, e la condivisione di alcuni contenuti da inserire nelle concessioni in corso di rilascio, comprese le informazioni atte a garantire una più rapida cognizione della sussistenza o meno dell'obbligo di registrazione, considerandone anche l'alto numero;

Rilevato, per quanto sopra considerato che, la premessa del suddetto decreto, debba essere integrata, con la previsione della base imponibile necessaria a quantificare le spese di registrazione a carico del concessionario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'atto integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea:

“Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 125668,50, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 628,34.”;

Rilevato, altresì, che per mero errore materiale, sia nella premessa sia nel dispositivo del provvedimento, è stato riportato un valore errato di volume annuale previsto in concessione, che è pari a 946.080 (Novecentoquarantaseimilaottanta) metri cubi invece che a 1.261.440 (Un milione duecentosessantunomilaquattrocentoquaranta) metri cubi e un valore errato di portata media di concessione su cui calcolare il canone, che è pari a 30 (Trenta) l/s medi annui invece che 40 (Quaranta) l/s medi annui;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere con il presente atto alla modifica del dato relativo al volume annuale concesso e alla portata media di concessione su cui calcolare il canone, nella premessa e al punto 2 del dispositivo, verificato altresì che i suddetti dati risultano correttamente riportati nel disciplinare allegato al decreto n. 22079/2024;

Dato atto che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 22079 del 02/10/2024, come di seguito specificato:
 - la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, è integrata con la seguente alinea: "Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 125668,50, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 628,34.";
 - i valori del volume annuale e della portata media sono rettificati come di seguito indicato: il volume annuale concesso è di 946.080 (Novecentoquarantaseimilaottanta) metri cubi e la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 30 (Trenta) l/s medi annui;
2. di confermare, in tutte le sue parti, il contenuto del suddetto decreto dirigenziale così come modificato dal presente atto;
3. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al concessionario, che al ricevimento provvederà allo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di trasmissione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 638 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: MODIFICA del decreto dirigenziale n. 22006 del 02/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1469/2024. Procedimento n. 2406/2024. Codice locale LI8855. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI).
Richiedente: A.S.A S.p.A.."

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000678

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Richiamata la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

Preso atto della sottoscrizione dell'accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l'istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all'art. 4 dell'allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con la quale sono state richieste le concessioni per i prelievi oggetto dell'accordo di semplificazione;

Richiamato il proprio decreto n. 22006 del 02/10/2024 con il quale, è stata rilasciata la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 6 pozzi esistenti, ubicati nel territorio del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI), località Stradone dei Fichi,

Dato atto che, a seguito dell'adozione del decreto n. 22006/2024, non si è ancora provveduto alla comunicazione in via telematica al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento e a svolgere gli adempimenti di cui al c. 1 dell'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016;

Considerato che l'oggetto del su richiamato accordo di semplificazione è il riordino amministrativo dei prelievi in atto afferenti al Servizio Idrico integrato, nel territorio di competenza del Genio Civile Valdarno Inferiore, e la condivisione di alcuni contenuti da inserire nelle concessioni in corso di rilascio, comprese le informazioni atte a garantire una più rapida cognizione della sussistenza o meno dell'obbligo di registrazione, considerandone anche l'alto numero;

Rilevato, per quanto sopra considerato che, la premessa del suddetto decreto, debba essere integrata, con la previsione della base imponibile necessaria a quantificare le spese di registrazione a carico del concessionario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'atto integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea:

“Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 117.960,75, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 589,80.”;

Rilevato che, per mero errore materiale, nel capoverso sui pagamenti effettuati, non sono state riportate le date di pagamento del contributo idrografico, del deposito cauzionale e dell'annullamento delle marche da bollo nonché gli identificativi delle stesse;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad integrare gli ultimi tre punti dell'elenco di cui al citato capoverso come di seguito indicato:

- il contributo idrografico pari a € 196,6, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 06/09/2024 ;
- il deposito cauzionale pari a € 5504,84, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 15/08/2024 ;
- il bollo per l'emissione del presente atto comprensivo di disciplinare, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii., pari a € 32,00, corrisposto mediante l'annullamento di n. 2 marche da bollo, con identificativi: 01230458527512 e 01230458527523, del 08/07/2024;

Dato atto che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 22006 del 02/10/2024 integrando:
 - la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea: "Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 117.960,75, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 589,80.";
 - gli ultimi tre punti dell'elenco di cui al capoverso sui pagamenti effettuati, come di seguito indicato:
 - il contributo idrografico pari a € 196,6, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 06/09/2024 ;
 - il deposito cauzionale pari a € 5504,84, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 15/08/2024 ;
 - il bollo per l'emissione del presente atto comprensivo di disciplinare, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii., pari a € 32,00, corrisposto mediante l'annullamento di n. 2 marche da bollo, con identificativi: 01230458527512 e 01230458527523, del 08/07/2024;
2. di confermare, in tutte le sue parti, il contenuto del suddetto decreto dirigenziale così come modificato dal presente atto;
3. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al concessionario, che al ricevimento provvederà allo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di trasmissione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 639 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: Modifica del decreto dirigenziale n. 22281 del 02/10/2024 ad oggetto: " Pratica SIDIT n. 1453/2024. Procedimento n. 2390/2024. Codice locale LI10695. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di BIBBONA (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.."

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000682

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Richiamata la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

Preso atto della sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l’istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con la quale sono state richieste le concessioni per i prelievi oggetto dell’accordo di semplificazione;

Richiamato il proprio decreto n. 22281 del 02/10/2024 con il quale, è stata rilasciata la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 9 pozzi esistenti, ubicati nel territorio del Comune di BIBBONA (LI), Via Campigliese;

Dato atto che, a seguito dell’adozione del decreto n. 22281/2024, non si è ancora provveduto alla comunicazione in via telematica al concessionario dell’avvenuto rilascio del provvedimento e a svolgere gli adempimenti di cui al c. 1 dell’art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016;

Considerato che l’oggetto del su richiamato accordo di semplificazione è il riordino amministrativo dei prelievi in atto afferenti al Servizio Idrico integrato, nel territorio di competenza del Genio Civile Valdarno Inferiore, e la condivisione di alcuni contenuti da inserire nelle concessioni in corso di rilascio, comprese le informazioni atte a garantire una più rapida cognizione della sussistenza o meno dell’obbligo di registrazione, considerandone anche l’alto numero;

Rilevato, per quanto sopra considerato che, la premessa del suddetto decreto, debba essere integrata, con la previsione della base imponibile necessaria a quantificare le spese di registrazione a carico del concessionario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'atto integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea:

“Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 87.130,20, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 435,651.”;

Dato atto che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione

Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 22281 del 02/10/2024 integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea: "Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 87.130,20, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 435,651.";
2. di confermare, in tutte le sue parti, il contenuto del suddetto decreto dirigenziale così come integrato dal presente atto;
3. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al concessionario, che al ricevimento provvederà allo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di trasmissione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 640 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: MODIFICA del decreto dirigenziale n. 22343 del 07/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1416/2024. Procedimento n. 2353/2024. Codice locale LI11126. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CECINA (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.."

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000687

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Richiamata la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

Preso atto della sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l’istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con la quale sono state richieste le concessioni per i prelievi oggetto dell’accordo di semplificazione;

Richiamato il proprio decreto n. 22343 del 07/10/2024 con il quale, è stata rilasciata la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 7 pozzi esistenti, ubicati nel territorio del Comune di CECINA (LI), loc. Via Aurelia Nord;

Dato atto che, a seguito dell’adozione del decreto n. 22343/2024, non si è ancora provveduto alla comunicazione in via telematica al concessionario dell’avvenuto rilascio del provvedimento e a svolgere gli adempimenti di cui al c. 1 dell’art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016;

Considerato che l’oggetto del su richiamato accordo di semplificazione è il riordino amministrativo dei prelievi in atto afferenti al Servizio Idrico integrato, nel territorio di competenza del Genio Civile Valdarno Inferiore, e la condivisione di alcuni contenuti da inserire nelle concessioni in corso di rilascio, comprese le informazioni atte a garantire una più rapida cognizione della sussistenza o meno dell’obbligo di registrazione, considerandone anche l’alto numero;

Rilevato, per quanto sopra considerato che, la premessa del suddetto decreto, debba essere integrata, con la previsione della base imponibile necessaria a quantificare le spese di registrazione a carico del concessionario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'atto integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea:

“Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 164206,8, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 821,034.”;

Dato atto che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione

Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 22343 del 07/10/2024 integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea: "Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 164206,8, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 821,034.";
2. di confermare, in tutte le sue parti, il contenuto del suddetto decreto dirigenziale così come integrato dal presente atto;
3. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al concessionario, che al ricevimento provvederà allo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di trasmissione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 641 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: Modifica del decreto dirigenziale n. 23359 del 21/10/2024 ad oggetto: "Pratica SIDIT n. 1478/2024. Procedimento n. 2415/2024. Codice locale LI21003. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.."

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000693

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Richiamata la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

Preso atto della sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l’istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con la quale sono state richieste le concessioni per i prelievi oggetto dell’accordo di semplificazione;

Richiamato il proprio decreto n. 23359 del 21/10/2024 con il quale, è stata rilasciata la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 2 pozzi esistenti, ubicati nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI), località VIA DEL CASONE-VIA PO;

Dato atto che, a seguito dell’adozione del decreto n. 23359/2024, non si è ancora provveduto alla comunicazione in via telematica al concessionario dell’avvenuto rilascio del provvedimento e a svolgere gli adempimenti di cui al c. 1 dell’art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016;

Considerato che l’oggetto del su richiamato accordo di semplificazione è il riordino amministrativo dei prelievi in atto afferenti al Servizio Idrico integrato, nel territorio di competenza del Genio Civile Valdarno Inferiore, e la condivisione di alcuni contenuti da inserire nelle concessioni in corso di rilascio, comprese le informazioni atte a garantire una più rapida cognizione della sussistenza o meno dell’obbligo di registrazione, considerandone anche l’alto numero;

Rilevato, per quanto sopra considerato che, la premessa del suddetto decreto, debba essere integrata, con la previsione della base imponibile necessaria a quantificare le spese di registrazione a carico del concessionario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'atto integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea:

“Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 79.590, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 397,95.”;

Dato atto che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione

Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 23359 del 21/10/2024 integrando la premessa, subito dopo il capoverso sui pagamenti effettuati, con la seguente alinea: "Considerato che, il concessionario è tenuto alla registrazione del presente provvedimento, la base imponibile, calcolata dal prodotto: canone annuo per la durata della concessione, è pari a € 79.590, per cui le spese di registrazione, pari allo 0,5% della base imponibile, ammontano a € 397,95.";
2. di confermare, in tutte le sue parti, il contenuto del suddetto decreto dirigenziale così come integrato dal presente atto;
3. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al concessionario, che al ricevimento provvederà allo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 57 del D.P.G.R.T. n. 61/R/2016, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di trasmissione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 644 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Pratica E-Dis 60475530 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV45685, in loc. Bellavista del Comune di Poggibonsi per l'esecuzione di attraversamento in subalveo con elettrodoto BT. Pratica SiDIT 7409/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000763

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 7409/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0545125 del 17-10-2024 presentata da e-distribuzione S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- relazione tecnico-descrittiva;
- corografia;
- planimetria catastale;
- schede tecniche dei componenti da mettere in opera;
- sezione trasversale della posa dei cavi;
- pianta e sezione ;
- documentazione fotografica;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV45685, loc. Bellavista in Comune di Poggibonsi, per l'esecuzione dell'opera/attività n. 21177 - Attraversamento in subalveo con elettrodotto BT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 10176/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la

messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo versamento su PagoPA codice IUBD 01240002653469.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 268,80 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 44,80 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a due dodicesimi del canone annuale di € 268,80 riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 22,40 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare la concessione a e-distribuzione S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV45685, loc. Bellavista in Comune di Poggibonsi, con l'opera n. 21177 - Attraversamento in subalveo con elettrodotto BT;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 268,80, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 648 - Data adozione: 15/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV9989, in loc. Golfonaia del Comune di Figline e Incisa Valdarno per il rifacimento di uno scarico di acque reflue domestiche depurate, degradatore e della fossa biologica. Pratica SiDIT 8381/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000761

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 55 dell'11/07/2023: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n.103";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 8381/2024, presentata dal richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A parte integrale e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0633720 del 05-12-2024, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- relazione tecnica descrittiva con calcolo della superficie demaniale occupata e delle eventuali volumetrie che si intende realizzare e calcoli idraulici;
- Documentazione fotografica;
- Corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
- Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000;
- Tavole stato attuale, di progetto e sovrapposto
- Stima dei costi delle opere di rimessa in pristino al termine della concessione

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV9989, loc. Golfonaia in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 213 del Foglio 41 per il rifacimento di uno scarico di acque reflue domestiche depurate, degrassatore e della fossa biologica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i. e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 11713/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;
- in prossimità dello scarico proteggere la sponda dall'erosione delle acque reflue con pietre cementate di dimensioni adeguate.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata

automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;
- Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da

questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01231021433114 del 02/01/2025 con dichiarazione di cui al DPR 445/2000.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 259,57 a titolo di canone annuale concessorio, all'anno 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 259,57 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 129,79 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.
- € 1.193,33 indennità (annualità 2019 €. 230,00 - 2020 €. 230,00 - 2021 €. 230,00 - 2022 €. 246,33 - 2023 €. 257,00)

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV9989, loc. Golfonaia in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 213 del Foglio 41 per il rifacimento di uno scarico di acque reflue domestiche depurate, di un degrassatore e della fossa biologica;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 259,57, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

3d7c1f123109cadfe46a278999fb7f013485e17c49b205d32f87928948c98b6d

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 689 - Data adozione: 16/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 9104/2019 (Proc. n. 4054/2024 - Codice locale n. 582 O.I.) - Rinnovo della concessione demaniale per un attraversamento interrato con collettore fognario del torrente Arbia (TS7181), situato in Loc. Taverne d'Arbia, a confine tra i comuni di Asciano e Siena. Concessionario: Comune di Asciano.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000842

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PREMESSO che la Regione Toscana, con provvedimento dirigenziale del Genio Civile di Siena prot. 7787 del 13/07/1994, ha rilasciato al Comune di Asciano una concessione demaniale, di durata trentennale, per l'attraversamento interrato con fognatura del torrente Arbia (TS7181), in Loc. Taverne d'Arbia, a confine tra i comuni di Asciano e Siena;

VISTA la richiesta di rinnovo nella concessione suddetta, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 330732 del 11/06/2024;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 346690 del 19/06/2024, con la quale questo Settore ha altresì richiesto di provvedere al pagamento di alcuni canoni arretrati;

VISTA le comunicazioni trasmesse al richiedente con prot. n. 444312 del 07/08/2024 e prot. 510881 del 26/09/2024, con le quali questo Settore ha sollecitato la trasmissione delle ricevute dei pagamenti dovuti;

ACCERTATO che il torrente Arbia (TS7181) risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- la concessione è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 la concessione presenta i requisiti per essere rilasciata, nel rispetto degli oneri di seguito elencati;

VERIFICATO che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si dà atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora

- di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
 - dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
 - è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
 - dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata massima di nove, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento sotterraneo (tip. 11) ammonta ad € 271,49, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la determinati in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R.T. n. 888/2017 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, che sono stati corrisposti gli oneri concessori richiesti dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione Tributi fino al 2024 per l'occupazione demaniale oggetto del presente decreto;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rinnovare la concessione demaniale, rilasciata con provvedimento dirigenziale del Genio Civile di Siena prot. 7787 del 13/07/1994, al Comune di Asciano per l'attraversamento interrato con fognatura del torrente Arbia (TS7181), in Loc. Taverne d'Arbia, a confine tra i comuni di Asciano e Siena, così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 30/06/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 6) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

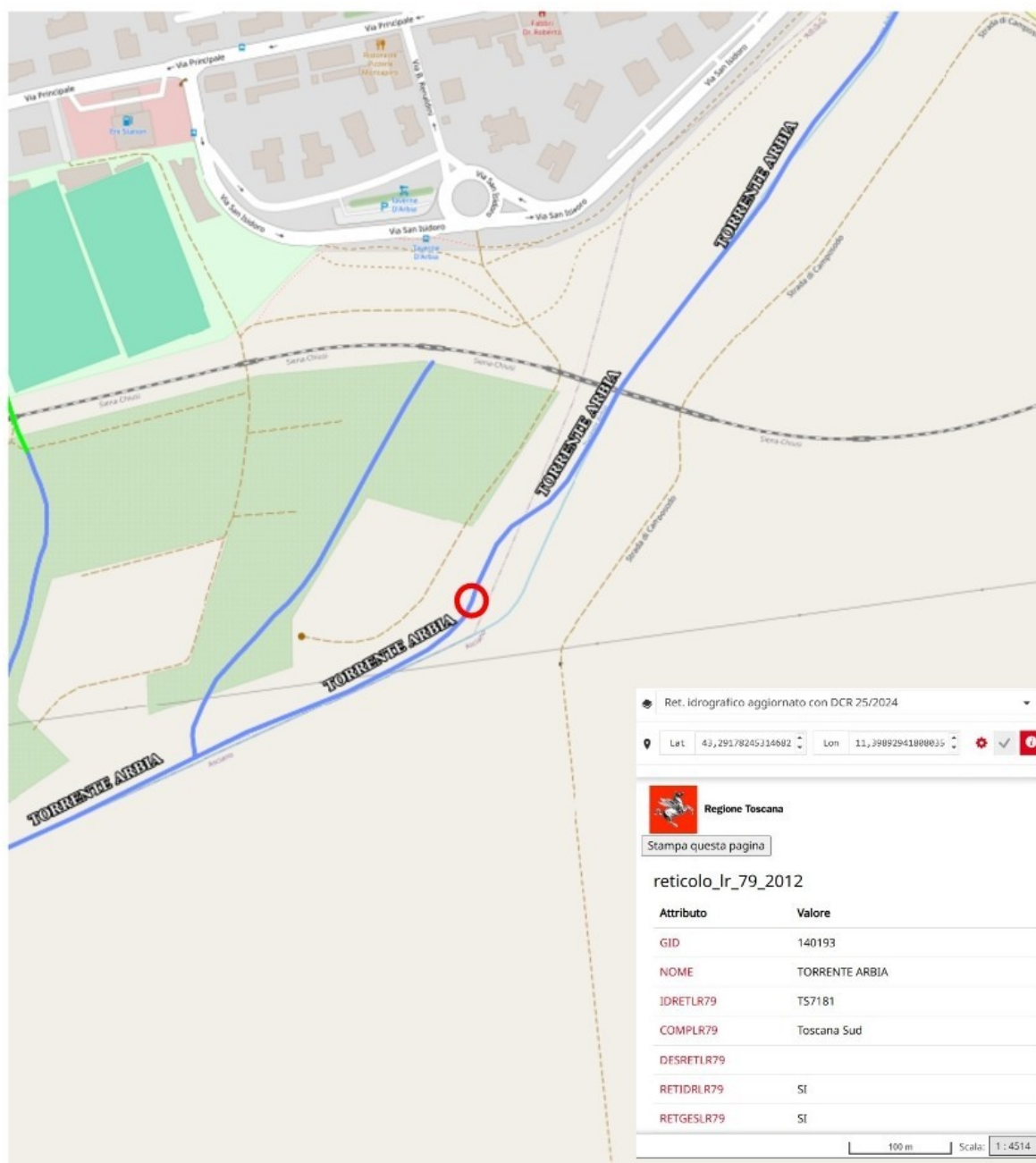
A

Cartografia

4a2446c7f5e0db1c7c2815003485c400ff383c274c752ba7cb36918050acd51d

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 9104/2019 (Proc. n. 4054/2024 – Codice locale n. 582 O.I.) – Rinnovo della concessione demaniale per un attraversamento interrato con collettore fognario del torrente Arbia (TS7181), situato in Loc. Taverne d'Arbia, a confine tra i comuni di Asciano e Siena. Concessionario: Comune di Asciano.



01.07.2025

0 50 100 150 200 250m

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**